

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 25

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 giugno 2003

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **211.** Sentenza 4 - 18 giugno 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Esecuzione forzata - Crediti vantati nei confronti di enti locali - Nullità del processo esecutivo - Rilevabilità d'ufficio - Nullità eccepita dal Comune esecutato - Difetto evidente di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

**Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di enti locali - Impignorabilità di somme destinate a fini espressamente indicati - Mancata esclusione della impignorabilità in caso di emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto alla disciplina stabilita per le aziende sanitarie - Dichiarazione di incostituzionalità già adottata negli stessi termini nei confronti di norma di identico contenuto - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altre censure.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma (e art. 97) ..... Pag. 11

N. **212.** Sentenza 4 - 18 giugno 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento - Questione riferita a norma regolamentare - Insindacabilità nel giudizio di legittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, art. 239 (riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

**Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Competenza del giudice dell'esecuzione - Prospettato eccesso di delega - Questione riferita a norme inapplicabili, relative alla disciplina della riscossione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 235 e 236.
- Costituzione, artt. 76, 97, primo comma, e 111.

**Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto - Rigetto.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 237.

**Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento giurisdizionale - Modifica delle regole di competenza - Esercizio della funzione legislativa delegato al Governo - Indebita connessione della materia disciplinata con quella delle «spese di giustizia» oggetto di specifica delega - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.**

- D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 237, 238 e 299.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340). ..... » 15

- N. 213. Sentenza 4 - 18 giugno 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.  
**Provincia di Bolzano - Adozione di minori - Adozione internazionale - Attività e competenze della Provincia - Prospettato esercizio della funzione legislativa in materie di esclusiva competenza statale o in contrasto con i limiti dettati dalla Costituzione - Carenza di una adeguata determinazione dei termini normativi della questione - Inammissibilità.**  
- Legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2, intero testo e art. 2, comma 4, lettera a).  
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere a), i), l), e 18, primo e secondo comma. .... Pag. 20
- N. 214. Ordinanza 4 - 18 giugno 2003.  
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.  
**Parlamento - Immunità parlamentari - Divulgazione di atti della Commissione antimafia coperti da segreto istruttorio - Processo penale a carico di un membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Riproposizione di nuovo conflitto, già proposto dal Tribunale di Pesaro - Decisione intervenuta, di improcedibilità e inammissibilità sullo stesso conflitto - Inammissibilità del ricorso.**  
- Deliberazione della Camera dei deputati 5 marzo 1997.  
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87. .... » 25
- N. 215. Ordinanza 4 - 18 giugno 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Corte dei conti - Funzione di controllo - Adeguamento al sistema di controlli interni - Riorganizzazione - Potere regolamentare attribuito alla stessa Corte dei conti - Prospettato eccesso di delega - Decisione di merito pronunciata dal giudice rimettente - Difetto di pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.**  
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 3, comma 2.  
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 1, lett. c, della legge 15 marzo 1997, n. 59). .... » 27
- N. 216. Ordinanza 4 - 18 giugno 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Ristrutturazioni edilizie - Regime della denuncia di inizio di attività, in luogo della concessione - Prospettato contrasto con la legislazione statale di principio, con violazione della riserva di legge in materia penale - Sopravvenuta disciplina a modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**  
- Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4.  
- Costituzione, artt. 3, 25 e 117. .... » 29
- N. 217. Ordinanza 4 - 18 giugno 2003.  
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.  
**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sanzione accessoria ad illecito penale - Sospensione della patente di guida - Improponibilità della opposizione al provvedimento - Mancata previsione - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione ed erronea individuazione della disposizione oggetto della censura - Manifesta inammissibilità.**  
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, comma 5, e 218, comma 5.  
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111. .... » 31

N. 218. Ordinanza 4 - 18 giugno 2003.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Procedimento per reati commessi da più persone in danno reciproco - Incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice che, pronunciando sentenza di applicazione della pena nei confronti di uno degli imputati, abbia preso conoscenza del fascicolo del pubblico ministero - Mancata previsione - Prospettato contrasto con i principi di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.

- Costituzione, art. 111 .....

Pag. 37

#### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 356. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Napoli del 18 marzo 2003.

**Spese di giustizia - Restituzione e vendita di beni sequestrati - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari - Contrasto con le direttive di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure fissate dalla legge delega n. 50/1999 - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per la irragionevolezza della disciplina censurata.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 151 e 154.

- Costituzione, artt. 3, 76 e 97 .....

» 41

N. 357. Ordinanza del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2002.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 44

N. 358. Ordinanza del Tribunale di Milano del 13 dicembre 2002.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo .....

» 46

N. 359. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17 febbraio 2003.

**Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza - Applicabilità anche nei confronti di persona condannata a pena detentiva eccedente la durata massima della misura richiesta, detenuta in espiazione di essa, per reato la cui commissione sia posta a fondamento della prognosi di pericolosità sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

– Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3.

– Costituzione, art. 27, comma terzo .....

Pag. 47

N. 360. Ordinanza della Corte di appello di Genova del 25 febbraio 2003.

**Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione dei principi del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.**

– Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.

– Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117 .....

» 52

N. 361. Ordinanza del Tribunale di Pescara del 13 marzo 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Notificazione del decreto di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua nota allo straniero - Prevista possibilità, in presenza di fattori contingenti, della traduzione in una lingua (inglese, francese, spagnola), non conosciuta dall'intimato - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.**

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.

– Costituzione, art. 27 .....

» 56

N. 362. Ordinanza del Tribunale di Modena del 17 gennaio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Violazione del principio di ragionevolezza.**

– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

– Costituzione, art. 3 .....

» 57

N. 363. Ordinanza del Tribunale di Orvieto del 4 aprile 2003.

**Sanità pubblica - Regione Umbria - Soppressione dell'Unità sanitaria locale n. 4 ed incorporazione nell'Unità sanitaria locale n. 5 - Conseguente risoluzione di diritto dei contratti rapporti di lavoro dei titolari degli organi della U.S.L. soppressa - Indebita legiferazione regionale in materia di ordinamento civile - Ingiustificato deterioramento di soggetti incisi dalla disciplina regionale censurata rispetto a tutti gli altri in identica posizione contrattuale in base alla disciplina statale in materia.**

– Legge della regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultima parte.

– Costituzione, artt. 3 e 17 .....

» 61

N. 364. Ordinanza del Tribunale di Torino del 7 febbraio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97 .....

Pag. 64

N. 365. Ordinanza del Giudice di pace di Sorgono del 7 marzo 2003.

**Circolazione stradale - Guida di motocicli - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetto munito di patente B, anziché della prevista patente A - Sanzioni - Mancata differenziazione rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna - Ingiustificata equiparazione sanzionatoria tra infrazioni di diversa pericolosità - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di guida di autoveicolo con patente diversa da quella richiesta.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, comma 13.
- Costituzione, art. 3 .....

» 68

N. 366. Ordinanza del Tribunale di Bologna del 18 marzo 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3 .....

» 70

N. 367. Ordinanza del Giudice di pace di Prato del 24 febbraio 2003.

**Procedimento civile - Competenza territoriale - Foro per le cause in cui è parte un magistrato - Criterio derogatorio stabilito dall'art. 30-*bis* cod. proc. civ. - Applicabilità alle cause di esiguo valore - Incidenza sulla garanzia di accesso alla tutela giurisdizionale.**

- Codice di procedura civile, art. 30-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 .....

» 72

N. 368. Ordinanza del Tribunale di Messina del 21 gennaio 2003.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca del provvedimento di ammissione al beneficio disposta dal giudice d'ufficio in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali - Possibilità di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi analoga della revoca del beneficio a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria - Lesione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6 e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 73

n. 369. Ordinanza del Tribunale di Messina del 21 gennaio 2003.

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca del provvedimento di ammissione al beneficio disposta dal giudice d'ufficio in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali - Possibilità di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi analoga della revoca del beneficio a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria - Lesione del diritto di difesa.**

– Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6 e 10.

– Costituzione, artt. 3 e 24 .....

Pag. 76

n. 370. Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 20 marzo 2003.

**Possesso - Procedimenti possessori - Divieto di proporre giudizio petitorio fino alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della decisione - Derogabilità in caso di pregiudizio (o pericolo di pregiudizio) irreparabile per il convenuto - Riconoscimento a quest'ultimo del potere di instaurare un autonomo giudizio petitorio con efficacia di giudicato, anziché della sola possibilità di dedurre le ragioni petitorie nel giudizio possessorio per ottenere il rigetto della domanda interdittale - Irragionevolezza rispetto al più limitato scopo di scongiurare il rischio di pregiudizio irreparabile - Ingiustificato trattamento di favore rispetto alla generalità dei convenuti proprietari nei cui confronti non sia ravvisabile il detto pregiudizio.**

– Codice di procedura civile, art. 705, primo comma, come modificato dalla sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale.

– Costituzione, art. 3 .....

» 80

n. 371. Ordinanza del T.a.r. per la Puglia, sez. staccata di Lecce, del 31 marzo 2003.

**Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.**

– Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a).

– Costituzione, art. 3 .....

» 86

n. 372. Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. di appello per la Regione Sicilia, del 4 febbraio 2003.

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte a favore dei dipendenti statali - Computo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, già riscattato nella gestione previdenziale di provenienza, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 184/1997 - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

– D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 12.

– Costituzione, art. 3 .....

» 88

N. 373. Ordinanza del Tribunale di Grosseto del 24 marzo 2003.

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sospensione *ex lege* delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione - Verifica dell'esistenza in capo al conduttore dei necessari requisiti - Procedimento - Opposizione al tribunale avverso il decreto del giudice dell'esecuzione - Mancato assoggettamento al termine decadenziale (di cinque giorni) stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla ordinaria opposizione agli atti esecutivi.**

- Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito nella legge 1<sup>o</sup> agosto 2002, n. 185, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3 .....

Pag. 91

N. 374. Ordinanza del Giudice di pace di Lecce del 10 marzo 2003.

**Procedimento civile - Giudizio secondo equità davanti al giudice di pace - Previsione originariamente riferita a tutte le cause di valore inferiore a millecento euro - Successiva eccezione da tale regola delle controversie relative ai contratti (c.d. di massa) conclusi *ex art.* 1342 cod. civ., e in specie a quelli di assicurazione R.C.A. - Violazione del diritto di difesa - Preclusione dell'accesso alla giustizia sostanziale - Lesione del principio del giudice naturale - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. contraenti forti - Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario - Insussistenza dei presupposti per la decretazione governativa d'urgenza - Contrasto con la libertà di iniziativa economica privata.**

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, (sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.).
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 .....

» 94

N. 375. Ordinanza del Tribunale di Trento del 28 febbraio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13 .....

» 99

NN. da 376 a 379. Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — del Tribunale di Roma del 20 marzo 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carezza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma 3 .....

» 102

n. 380. Ordinanza del Tribunale di Trento del 15 gennaio 2003.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13 .....

Pag. 105

## RETTIFICHE

### COMUNICATO DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica relativo alla sentenza n. 37 del 16 gennaio - 5 febbraio 2003 .....

» 109

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 211

*Sentenza 4 - 18 giugno 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Esecuzione forzata - Crediti vantati nei confronti di enti locali - Nullità del processo esecutivo - Rilevabilità d'ufficio - Nullità eccepita dal Comune esecutato - Difetto evidente di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma.

**Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di enti locali - Impignorabilità di somme destinate a fini espressamente indicati - Mancata esclusione della impignorabilità in caso di emissione di mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno - Irragionevole disparità di trattamento, rispetto alla disciplina stabilita per le aziende sanitarie - Dichiarazione di incostituzionalità già adottata negli stessi termini nei confronti di norma di identico contenuto - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altre censure.**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma (e art. 97).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 28 marzo 2002 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo promosso dall'Associazione temporanea d'impresе, costituita tra le imprese «ing. Nino Ferrari - Impresa Costruzioni Generali s.r.l.» e «Puglisi Antonino Giovanni», contro il comune di Messina ed altro, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, edizione straordinaria, 1<sup>a</sup> serie speciale, del 27 dicembre 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il giudice relatore Annibale Marini.

## *Ritenuto in fatto*

Con ordinanza del 28 marzo 2002, il Tribunale di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali), nella parte in cui «non prevede, quale condizione ulteriore per l'impignorabilità delle somme di pertinenza degli enti locali, che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati (di pagamento) a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente».

Il rimettente, motivata la rilevanza della questione, riferisce che il comune di Messina ha proposto opposizione ad un pignoramento eseguito presso il suo tesoriere, deducendo la impignorabilità delle somme oggetto dell'azione esecutiva.

Evidenzia, poi, che l'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), di cui il vigente art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 ripropone il medesimo contenuto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente» (sentenza n. 69 del 1998).

Osserva il giudice *a quo* che, nella citata sentenza, il giudice delle leggi pose a confronto l'allora vigente art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 con la disciplina applicabile alle unità sanitarie locali (cioè l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67), rilevando che, quest'ultima, per effetto della addizione derivata da una precedente sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 285 del 1995, prevedeva quale condizione per la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati dal predetto art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993 che, dopo la adozione della delibera di quantificazione delle somme, non fossero intervenuti pagamenti, diversi da quelli vincolati, in violazione dell'ordine cronologico delle fatture pervenute o, laddove non previste, della data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

La ritenuta omogeneità dei soggetti destinatari delle distinte normative precitate indusse, allora, la Corte costituzionale ad affermare che la disparità di trattamento, in quanto del tutto priva di motivazione, era lesiva del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Tanto premesso, il tribunale rileva che l'art. 159, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 ha reintrodotto nell'ordinamento una disposizione già dichiarata illegittima, sicché i dubbi di costituzionalità a suo tempo prospettati in relazione all'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 devono essere riproposti.

Infatti, aggiunge il giudice *a quo*, essendo tuttora vigente il *tertium comparationis*, costituito dalla ricordata disciplina applicabile alle aziende sanitarie locali, il creditore che debba procedere *in executivis* nei confronti di un ente locale si troverebbe in una situazione irragionevolmente peggiore rispetto a chi agisca in danno di una azienda sanitaria: mentre al primo, ai fini della impignorabilità delle somme di pertinenza dell'ente locale, quest'ultimo potrebbe limitarsi ad opporre la sola delibera semestrale di quantificazione delle somme necessarie ai fini essenziali dell'ente debitore, nei confronti del secondo la impignorabilità sarebbe condizionata anche all'osservanza da parte dell'esecutato di un determinato ordine nei pagamenti relativi a titoli diversi da quelli vincolati.

Per il rimettente si determinerebbe così anche un'insopportabile compressione del diritto del creditore di agire in giudizio, in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

I medesimi principi costituzionali sarebbero, altresì, vulnerati dal fatto che, attesa la rilevanza di ufficio della nullità del processo esecutivo sancita dall'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, le pretese del creditore dell'ente locale, diversamente da quanto previsto per il creditore della azienda sanitaria, potrebbero essere frustrate anche in mancanza di opposizione del debitore.

La norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione poiché il mancato inserimento della addizione introdotta nell'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1998, potrebbe agevolare condotte della pubblica amministrazione contrarie ai principi di imparzialità e buon andamento, date le diverse conseguenze dell'inosservanza dell'ordine cronologico nella emissione dei mandati di pagamento.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione.

Osserva, infatti, la difesa della parte pubblica che le sentenze della Corte costituzionale di dichiarazione di incostituzionalità, con riferimento dapprima alle unità sanitarie locali e quindi agli enti locali, delle discipline relative alla impignorabilità delle somme di danaro, si fondavano, data «l'omogeneità delle due situazioni giuridiche poste a confronto», sull'irragionevole disparità di trattamento delle discipline di tali categorie di enti.

Conseguentemente, secondo la Avvocatura, pur riproducendo la norma ora censurata l'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 nella versione già dichiarata incostituzionale, occorrerebbe tener conto del fatto che, *medio tempore*, si sarebbe verificato un profondo mutamento nel sistema che avrebbe provocato il venir meno della norma, relativa alle unità sanitarie locali, indicata dal rimettente quale *tertium comparationis*.

Le unità sanitarie, infatti, non esisterebbero più e le loro funzioni sarebbero ora svolte dalle aziende sanitarie, dotate di «personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale», operanti mediante atti di diritto privato e caratterizzate da «una disciplina contabile del tutto nuova e diversa, specie rispetto a quella degli enti locali» dei quali le unità sanitarie, a differenza delle attuali aziende, erano organi.

In definitiva, il mutato quadro normativo, secondo l'interveniente difesa, legittimerebbe il diverso regime della impignorabilità delle somme di danaro degli enti locali, introdotto dal legislatore del 2000, rispetto a quello originato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1998.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale di Messina dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui esso — diversamente da quanto disposto per le aziende sanitarie dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67 — non prevede, quale condizione per la impignorabilità delle somme destinate alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dello stesso art. 159, oltre alla adozione della delibera semestrale di quantificazione delle somme stesse, che l'ente locale, successivamente a detta delibera, non emetta mandati, a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture o, in assenza della previsione di queste ultime, delle deliberazioni di impegno.

Ad avviso del rimettente, la norma denunciata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra la posizione di chi debba procedere *in executivis* nei confronti di un ente locale e quella di chi proceda, invece, in danno di una azienda sanitaria: infatti, mentre al primo, ai fini della impignorabilità delle somme oggetto dell'azione esecutiva, l'ente esecutato potrebbe limitarsi ad opporre la sola delibera semestrale di quantificazione delle somme necessarie alla realizzazione dei compiti essenziali dell'ente debitore, nei confronti del secondo la impignorabilità sarebbe condizionata anche all'osservanza da parte dell'ente esecutato di un determinato ordine cronologico nei pagamenti relativi a titoli diversi da quelli vincolati.

La norma violerebbe, altresì, l'art. 24 della Costituzione, stante l'insopportabile compressione del diritto del creditore di agire in giudizio a difesa dei propri diritti.

I medesimi parametri sarebbero, altresì, vulnerati poiché, diversamente da quanto previsto per le esecuzioni in danno delle aziende sanitarie, le pretese del creditore dell'ente locale — attesa la rilevanza di ufficio della nullità del processo esecutivo prevista dall'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 — potrebbero essere frustrate anche in mancanza di opposizione del debitore.

La norma censurata contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione poiché la mancata riproposizione della addizione introdotta nell'art. 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 69 del 1998, potrebbe agevolare condotte della pubblica amministrazione contrarie a principi di imparzialità e buon andamento.

2. — Deve preliminarmente affermarsi l'inammissibilità per evidente difetto di rilevanza della questione relativa alla rilevanza d'ufficio della nullità del processo esecutivo sancita dall'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, posto che, come riferito dal giudice rimettente, nella fattispecie in esame la impignorabilità con la conseguente nullità del processo esecutivo risulta essere stata eccepita dal comune esecutato.

3. — L'altra e diversa questione, sollevata dal tribunale rimettente, è fondata.

La norma impugnata, per la parte che interessa, riproduce, infatti, il testo dell'art. 113 del d.lgs. n. 77 del 1995 che, come si è ricordato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 69 del 1998.

Questa Corte ebbe, allora, ad osservare che, stante la omogeneità delle situazioni giuridiche riferibili, rispettivamente, alle unità sanitarie locali ed agli enti locali, del tutto irragionevole risultava la disparità di trattamento della disciplina censurata nella parte in cui disponeva la impignorabilità delle somme di danaro destinate alla rea-

lizzazione degli scopi essenziali degli enti locali senza condizionarla, in conformità a quanto previsto per le unità sanitarie locali, alla inesistenza di pagamenti c.d. preferenziali e cioè effettuati da tali enti senza l'osservanza di un determinato ordine cronologico.

Le medesime considerazioni si ripropongono con riferimento alla disciplina ora impugnata.

Per effetto di essa, infatti, si determina, in violazione della garanzia della *par condicio creditorum*, la identica, irragionevole, disparità di trattamento fra ente locale ed azienda sanitaria, già dichiarata incostituzionale da questa Corte, nessun rilievo avendo la circostanza — evidenziata dalla Avvocatura dello Stato — che nell'ordinamento sanitario vigente le unità sanitarie locali siano state sostituite dalle aziende sanitarie locali.

Per un verso, infatti, è applicabile a tali aziende la disciplina riguardante le unità sanitarie contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 9 del 1993, così come risultante a seguito della sentenza n. 285 del 1995 di questa Corte, per altro verso, le aziende stesse sono caratterizzate dagli stessi scopi propri delle unità sanitarie locali.

È, d'altra parte, significativo che la stessa immotivata diversità normativa riscontrabile fra la disciplina applicabile agli enti locali e quella riferibile alle aziende sanitarie si ripresenti, in maniera altrettanto ingiustificata, ove si confronti la prima con l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), tuttora in vigore limitatamente alle esecuzioni in danno delle regioni, che prevede, quale condizione per la non assoggettabilità ad esecuzione forzata delle somme di danaro delle regioni, che non siano stati effettuati pagamenti, per titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, in assenza di queste, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso.

Si deve, pertanto, fare luogo ad una dichiarazione di incostituzionalità della disposizione denunciata negli stessi termini di cui alla citata sentenza n. 69 del 1998.

Con assorbimento di ogni altra e diversa censura.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000 sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Messina con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 212

*Sentenza 4 - 18 giugno 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento - Questione riferita a norma regolamentare - Insindacabilità nel giudizio di legittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.**

– D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, art. 239 (riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

**Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Competenza del giudice dell'esecuzione - Prospettato eccesso di delega - Questione riferita a norme inapplicabili, relative alla disciplina della riscossione - Difetto di rilevanza - Inammissibilità.**

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 235 e 236.

– Costituzione, artt. 76, 97, primo comma, e 111.

**Rilevanza della questione - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità per asserito difetto - Rigetto.**

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 237.

**Reati e pene - Conversione di pene pecuniarie - Procedimento giurisdizionale - Modifica delle regole di competenza - Esercizio della funzione legislativa delegata al Governo - Indebita connessione della materia disciplinata con quella delle «spese di giustizia» oggetto di specifica delega - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.**

– D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, artt. 237, 238 e 299.

– Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340).

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 235, 236, 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.) del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e dell'art. 239 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), con riferimento all'art. 76 della Costituzione, promossi con ordinanze del 25 settembre e del 4 novembre 2002 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, iscritte ai nn. 505 e 558 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 47 dell'anno 2002, e n. 1 dell'anno 2003.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il giudice relatore Annibale Marini.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, in qualità di giudice dell'esecuzione, con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, del 23 settembre 2002 e del 4 novembre 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.)» del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), con riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

In punto di rilevanza, il rimettente espone di essere investito di istanze di conversione di pene pecuniarie e di dovere, quindi, fissare l'udienza *ex art.* 666 cod. proc. pen. per gli adempimenti previsti dall'art. 238 del d.lgs. n. 113 del 2002.

Il medesimo giudice ritiene, tuttavia, che le norme del suddetto d.lgs., poi trasfuse nel d.P.R. n. 115 del 2002, con le quali è stata attribuita al giudice dell'esecuzione la competenza, precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza, in tema di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie, si pongano in contrasto, sotto diversi profili, con gli evocati parametri costituzionali.

Osserva preliminarmente il rimettente che la fonte del potere legislativo esercitato nella specie dal Governo si rinvia nell'art. 7 della legge n. 50 del 1999, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha attribuito al Governo stesso la delega al riordino delle norme legislative e regolamentari nelle materie ivi elencate, mediante l'emanazione di testi unici comprendenti le disposizioni contenute in un decreto legislativo ed in un regolamento emanati ai sensi degli artt. 14 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai criteri e principi direttivi dettati dallo stesso art. 7 della legge n. 50 del 1999.

La previsione della emanazione di un d.lgs. renderebbe evidente la natura non meramente compilativa dell'intervento di riordino normativo rimesso all'esecutivo, fermo restando che la capacità di innovazione del sistema andrebbe riconosciuta solamente al suddetto decreto legislativo e non anche al successivo testo unico, avente funzione di mera raccolta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nel regolamento.

Nella specie, dunque, dovrebbe riconoscersi rango legislativo al solo d.lgs. n. 113 del 2002, stante la natura meramente compilativa del successivo d.P.R. n. 115 del 2002.

Ciò posto, rileva il rimettente che il citato art. 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999 indica le materie oggetto di delega con riferimento ad una pluralità di fonti esterne alla stessa legge. Nel preambolo del d.lgs. n. 113 del 2002 le materie rispetto alle quali il Governo ha ritenuto di esercitare la delega sono individuate mediante il riferimento ai numeri 9, 10 e 11 dell'allegato numero 1 della legge n. 50 del 1999, che hanno, rispettivamente, riguardo al «Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati», al «Procedimento relativo alle spese di giustizia» ed ai «Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari». Il contenuto di ciascuna delle suddette materie è ulteriormente definito — nel suddetto allegato — mediante l'indicazione dei testi normativi contenenti la relativa disciplina.

Osserva al riguardo il rimettente che — a prescindere dalla conformità di una siffatta modalità di indicazione delle materie oggetto di delega con l'art. 76 Cost., secondo il quale la delega va conferita «per oggetti definiti» — tra le materie così individuate non si rinverrebbe comunque quella delle pene pecuniarie e della loro conversione in caso di insolvenza del condannato.

È pur vero che, nella Relazione allo schema di decreto legislativo, si afferma che l'inserimento nel testo unico della materia relativa alle pene pecuniarie sarebbe giustificato dall'essere essa «comune a quella delle spese processuali». Ritiene peraltro il giudice *a quo* che, in tal modo, si attribuisce prevalenza — in contrasto con il tenore della legge di delega — alla mera titolazione delle materie indicate nell'allegato numero 1 della legge n. 50 del 1999 piuttosto che al contenuto degli specifici atti normativi richiamati in quell'allegato. Ne conseguirebbe, pertanto, l'illegittimità costituzionale di tutte le norme impugnate per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie.

In via subordinata, il rimettente rileva che l'asserita comunanza tra la materia delle spese di giustizia e quella delle pene pecuniarie potrebbe al più riguardare il momento della riscossione, ma certo non potrebbe spingersi «fino ad attrarre momenti e fasi diversi che attingono profili sostanziali, come la tematica della conversione delle pene pecuniarie in relazione alla competenza a provvedervi e al rito». Gli artt. 237 e 238 del d.lgs. n. 113 del 2002, nella parte in cui attribuiscono la competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie al giudice dell'esecuzione, sarebbero dunque in ogni caso illegittimi per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle regole processuali ed alla competenza.

In via di ulteriore subordine, il rimettente osserva ancora che, tra i criteri direttivi dettati dall'art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999, l'unico che non si sostanzia nell'indicazione di mere regole di buona normazione è quello di cui alla lettera *d*), che prevede la possibilità di effettuare un «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo». Il potere attribuito al legislatore delegato risulterebbe pertanto chiaramente limitato, nel senso di escludere qualsiasi modifica sostanziale delle strutture portanti della disciplina delle materie cui la delega stessa si riferisce.

A questa precisa limitazione il legislatore delegato non si sarebbe attenuto, avendo introdotto una serie innumerevole di innovazioni radicali della disciplina vigente, quale appunto — per ciò che nella specie interessa — lo spostamento della competenza riguardo al procedimento di conversione delle pene pecuniarie. Gli artt. 237 e 238 del decreto legislativo si porrebbero perciò in contrasto, anche sotto tale profilo, con l'art. 76 della Costituzione.

Se invece si ritenesse la delega idonea a consentire interventi innovativi del preesistente tessuto normativo, sarebbe allora — ad avviso sempre del rimettente — l'art. 7 della legge n. 50 del 1999 a porsi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, «nella parte in cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle specifiche materie delegate».

Rileva da ultimo il giudice *a quo* che l'attribuzione all'organo della cognizione di incombenze ulteriori e marginali rispetto a quelle proprie della giurisdizione penale determinerebbe una inevitabile perdita di efficienza del sistema giudiziario, tenuto anche conto, nella specie, della complessità della procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. Per tale aspetto gli artt. 237 e 238 del decreto legislativo si porrebbero in contrasto anche con gli artt. 97, comma primo, e 111 della Costituzione.

2. — Si è costituito in entrambi i giudizi, con memorie di identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta inammissibilità o, comunque, di infondatezza della questione.

In via preliminare, l'Avvocatura rileva che l'art. 239 del testo unico non è norma legislativa ma regolamentare, derivando dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), ed è pertanto sottratto al sindacato di legittimità della Corte costituzionale.

Ancora in via preliminare, deduce l'Avvocatura il difetto di rilevanza della questione con riguardo agli artt. 235, 236 e 237 del d.lgs. n. 113 del 2002, trattandosi di norme di cui il giudice *a quo* non deve fare applicazione.

Nel merito, la parte pubblica assume che, con l'art. 238 del d.lgs. n. 113 del 2002, il legislatore delegato avrebbe soddisfatto un'esigenza di coerenza ed uniformità del sistema con riferimento a principi già esistenti nell'ordinamento, quali quelli espressi nell'art. 42 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che attribuisce appunto al giudice di pace competente per l'esecuzione l'adozione dei provvedimenti in ordine alla rateizzazione e alla conversione della pena pecuniaria.

La norma costituirebbe, dunque, frutto di una scelta non arbitraria né irragionevole del legislatore e non si porrebbe in contrasto con il parametro (peraltro non evocato dal rimettente) di cui all'art. 25 della Costituzione.

Quanto al prospettato eccesso di delega, l'Avvocatura ricorda come la giurisprudenza della Corte abbia avuto modo di evidenziare il naturale rapporto di «riempimento» che lega la norma delegata a quella delegante, alla luce della *ratio* che ispira quest'ultima, cosicché il silenzio della legge di delegazione non osterebbe all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese.

Il parametro di cui all'art. 97 della Costituzione sarebbe, poi, inconferente, in quanto la disposizione costituzionale in questione riguarderebbe solamente la pubblica amministrazione e non anche la funzione giurisdizionale.

Il riferimento, infine, all'art. 111 della Costituzione sarebbe — ad avviso ancora dell'Avvocatura — «contraddittorio ed inammissibile per manifesta non rilevanza».

*Considerato in diritto*

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona, con due distinte ordinanze, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.)» del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), «come riprodotti» nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, disciplinando il procedimento di conversione delle pene pecuniarie ed in particolare attribuendo al giudice dell'esecuzione la relativa competenza, precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza, sarebbero — sotto diversi e concorrenti profili — in contrasto con i principi e criteri direttivi contenuti nella norma di delega di cui all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998).

Le medesime norme, inoltre, assegnando incombenze ulteriori e marginali all'organo deputato all'esercizio della giurisdizione penale, comprometterebbero l'efficienza del sistema giudiziario, con conseguente lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e di quello della ragionevole durata del processo.

Stante l'assoluta identità delle questioni, i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento.

2. — Deve preliminarmente rilevarsi che l'art. 239 del d.P.R. n. 115 del 2002 non è norma di rango legislativo bensì regolamentare, non derivando — come il rimettente mostra di ritenere — dal d.lgs. n. 113 del 2002, ma dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia).

In quanto norma secondaria, essa è dunque sottratta al sindacato di legittimità costituzionale, il che comporta la declaratoria di inammissibilità della questione proposta.

3. — Ancora in via preliminare, va osservato che il rimettente — investito, quale giudice dell'esecuzione, di un'istanza di conversione di pena pecuniaria — non è chiamato a fare applicazione degli artt. 235 e 236 del d.lgs. n. 113 del 2002, trattandosi di norme attinenti alla disciplina della riscossione.

La questione va perciò dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, mentre va rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura — sempre per difetto di rilevanza — con riguardo al successivo art. 237, in quanto è proprio tale norma ad attribuire al rimettente, quale giudice dell'esecuzione, la competenza nel giudizio *a quo*.

4. — Nel merito, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.) del d.lgs. n. 113 del 2002, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, è fondata.

4.1. — Il decreto legislativo di cui si tratta trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Dal preambolo dello stesso decreto legislativo si evince, in particolare, che la delega è esercitata con riferimento alle materie indicate ai numeri 9, 10 e 11 dell'allegato numero 1 della predetta legge n. 50 del 1999, che rispettivamente attengono al procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati, al procedimento relativo alle spese di giustizia ed ai procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari.

Come si legge nella relazione illustrativa del testo unico, i tre procedimenti — meglio individuati, nella legge di delega, con specifico riferimento alle fonti della relativa disciplina — «coprono l'intera materia delle spese di giustizia», che può dirsi perciò costituire l'oggetto sostanziale della delega stessa.

Le norme denunciate riguardano la disciplina del procedimento giurisdizionale di conversione delle pene pecuniarie, con particolare riguardo alla relativa competenza, che viene sottratta al magistrato di sorveglianza per essere, in via generale, attribuita al giudice dell'esecuzione.

Si desume dalla già citata relazione illustrativa del testo unico che il legislatore delegato ha ritenuto che tale disciplina rientrasse nell'oggetto della delega, quale sopra individuato, sulla base di una valutazione di sostanziale «comunanza» della materia delle pene pecuniarie con quella delle spese di giustizia.

Una simile prospettazione non può tuttavia essere condivisa.

Contrariamente a quanto sostenuto nella menzionata relazione al testo unico, l'esistenza della delega, specie nelle materie coperte da riserva assoluta di legge — quale è, *ex* art. 25 della Costituzione, quella riguardante la competenza del giudice — non può essere desunta dalla mera «connessione» con l'oggetto della delega stessa.

Il legislatore delegato — indipendentemente dall'ampiezza dei contorni che vogliono attribuirsi alla materia delle spese di giustizia — era, dunque, sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie che comportasse — come quella impugnata — una radicale modifica delle regole di competenza.

Va conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen.) del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113, restando in tale pronuncia assorbita ogni altra censura.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 — quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 cod. proc. pen. — del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia);*

*Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 235 e 236 del medesimo decreto legislativo, e dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 97, comma primo, e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 213

*Sentenza 4 - 18 giugno 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Provincia di Bolzano - Adozione di minori - Adozione internazionale - Attività e competenze della Provincia - Prospettato esercizio della funzione legislativa in materie di esclusiva competenza statale o in contrasto con i limiti dettati dalla Costituzione - Carezza di una adeguata determinazione dei termini normativi della questione - Inammissibilità.**

- Legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2, intero testo e art. 2, comma 4, lettera a).
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere a), i), l), e 18, primo e secondo comma.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente.*, Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 12 aprile 2002, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2002.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Uditi l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia di Bolzano.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere a), i) e l), e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

Premette il ricorrente che la materia dell'adozione internazionale, disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), necessita per la sua attuazione del coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni, centrali e periferiche, che concorrono alla sua piena attuazione.

A tal fine, l'art. 39-*bis* della legge n. 184 del 1983, che prevede competenze in capo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rimette alla potestà legislativa di detti enti l'istituzione e la disciplina di «servizi per l'adozione internazionale», che restano però soggetti all'autorizzazione, al controllo ed alla vigilanza da parte della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo il Presidente del Consiglio ricorrente, la Provincia di Bolzano con la legge impugnata ha inteso fornire assistenza e sostegno alle coppie di coniugi aventi stabile dimora in Alto Adige ai fini dell'adozione internazionale ma, pur stabilendo che dette funzioni devono essere esercitate nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale ed internazionale, ha previsto all'art. 2, comma 4, che la Provincia, previa stipula di una convenzione con la Commissione nazionale, possa compiere alcuni atti che l'art. 39 della legge n. 184 del 1983 riserva al predetto ufficio statale, quali il rilascio del certificato di conformità dell'adozione, di cui all'art. 23 della Convenzione dell'Aia, e l'autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del minore adottato o affidato a scopo di adozione.

In tal modo, secondo la Presidenza del Consiglio, si avrebbe il superamento dei limiti posti alla competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere *a)* e *i)* Cost., in quanto le disposizioni della legge provinciale si porrebbero in contrasto con le previsioni costituzionali che attribuiscono competenza esclusiva allo Stato in materia di «condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», di «stato civile» e di «ordinamento civile», competenza che potrebbe essere derogata solo di volta in volta ed entro i confini stabiliti dalla legge statale stessa.

Sempre ad avviso del ricorrente, l'irrinunciabile esigenza di assicurare da un lato l'uniformità della valutazione delle situazioni soggettive dei minori provenienti a scopo adottivo da altri paesi, dall'altro di permettere un adeguato controllo sugli enti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, sarebbe di ostacolo alla possibilità di consentire qualsiasi forma di decentramento di tali funzioni; ed ancora, il fatto che la legge censurata preveda lo svolgimento di tali attività solo a seguito di una convenzione da stipularsi con la Commissione per le adozioni internazionali non avrebbe alcun valore, trattandosi di materia indisponibile da parte della stessa Commissione nazionale.

Nel ricorso si sostiene, in subordine, che la legge provinciale violerebbe l'art. 117, secondo comma, Cost., dal momento che agli enti locali, nella materia in esame, sarebbe riservata la possibilità di concorrere alle scelte politiche in tema di adozione internazionale operate a livello centrale, mediante la creazione di servizi pubblici regionali o provinciali che coprano aree geografiche e bisogni dei cittadini che potrebbero restare esclusi dai circuiti di solidarietà, senza però che sia mai possibile derogare alla evidente esigenza di garantire uniformità di disciplina per quanto attiene ai delicati compiti di controllo, vigilanza e verifica dell'uniformità delle procedure attuate e dei risultati conseguiti e ciò in un settore nel quale la parità di trattamento appare necessaria ed indefettibile. In tal modo, anche volendo ipotizzare una potestà legislativa concorrente della Provincia di Bolzano, essa non potrebbe riguardare le competenze di cui all'art. 2, comma 4, della legge censurata.

In ulteriore subordine il Presidente del Consiglio, nell'ipotesi in cui le previsioni della legge denunciata vengano interpretate come attività di carattere amministrativo, rileva che in ogni caso vi sarebbe violazione dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., trattandosi di attività inderogabilmente riservata alla Commissione per le adozioni internazionali, ad essa attribuite dalla legge statale e in ogni caso attribuite allo Stato per assicurarne «l'esercizio unitario».

2. — Si è costituita nel presente giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo alla Corte di voler respingere il ricorso, dichiarandolo inammissibile o, in subordine, infondato.

La difesa della Provincia autonoma ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, almeno parziale, del ricorso, in particolare per le censure che si riferiscono a disposizioni diverse dall'art. 2, comma 4, lettera *a)* della legge provinciale, mancando, per tutte le altre norme, la necessaria puntuale indicazione dei motivi del ricorso e dello stesso interesse ad impugnare. Più in generale, la Provincia di Bolzano osserva che il ricorso è inammissibile per l'omessa indicazione di un parametro costituzionale appropriato, dal momento che l'art. 117 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non sarebbe opponibile alla Provincia autonoma.

Il ricorso prenderebbe le mosse da un'inesatta ricostruzione dei rapporti fra la potestà legislativa statale e quella della Provincia di Bolzano, quali risultano dal testo novellato del Titolo V della parte seconda della Costituzione e dallo statuto della Regione Trentino-Alto Adige; la riforma non avrebbe infatti fatto venir meno il carattere di specialità delle Regioni e delle Province autonome, e quindi non avrebbe abrogato la disciplina dei loro statuti che deroga a quella generale della Costituzione, come ribadito dall'art. 116 Cost. novellato e dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Nella definizione delle materie attribuite alla competenza legislativa della Provincia prevarrebbe quindi sempre il criterio della specialità, restando fermo quanto stabilito nei rispettivi statuti, salve le modifiche *in melius* apportate dalla novella.

In particolare, secondo la Provincia resistente, ad essa continua a spettare la competenza esclusiva in materia di «assistenza ... pubblica» di cui all'art. 8, numero 25, dello statuto speciale, con la conseguente improprietà del parametro costituzionale individuato dalla Presidenza del Consiglio. In proposito la difesa della Provincia autonoma di Bolzano rileva che, in forza del combinato disposto dell'art. 8, numero 25, dello statuto e dell'art. 117,

primo comma, Cost., l'unico limite alla propria legislazione in materia sarebbe costituito «dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dalle norme costituzionali», non essendo al contrario più opponibile in materia il limite delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», originariamente previsto dal combinato disposto degli artt. 4 ed 8 dello statuto.

Sempre secondo la resistente, la legge impugnata troverebbe fondamento nella materia dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, che non è espressamente contemplata dallo statuto ma è prevista, come competenza concorrente, dal terzo comma dell'art. 117 Cost., applicabile al caso in esame in forza del già citato art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Quanto al limite dei principi fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., secondo la Provincia questi potranno essere stabiliti con legge dello Stato ma non possono essere desunti dalla legislazione previgente, stante il diverso assetto generale delle fonti introdotto dalla novella costituzionale.

La Provincia di Bolzano ritiene poi che il ricorso sia in ogni caso infondato nel merito: innanzitutto perché la stessa legge dello Stato ha riconosciuto, all'art. 39-*bis*, che numerose attività concernenti l'adozione internazionale rientrano nelle competenze della stessa Provincia. Si tratterebbe infatti di attività amministrative, che non incidono né sulla condizione giuridica di stranieri non appartenenti all'Unione europea, né sullo stato civile, né sull'ordinamento civile; inoltre, in presenza di un ente pubblico provinciale che svolge il servizio di adozione, lo svolgimento delle relative attività da parte della Provincia appare, oltre che legittimo, opportuno, mentre la necessità di una previa convenzione tra la Provincia e la Commissione nazionale costituisce garanzia quanto al rispetto delle esigenze di uniformità dei criteri. Alla Provincia di Bolzano spetterebbe quindi una potestà legislativa di organizzazione, così come di spesa e di attuazione, anche in base al combinato disposto dell'art. 12 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 e dell'art. 7 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

In ordine al secondo motivo esposto nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la difesa della Provincia autonoma rileva che, sia che si tratti di una competenza legislativa provinciale esclusiva nella materia della assistenza pubblica, sia che si tratti invece di una competenza concorrente nel campo dei rapporti internazionali, queste attività sarebbero già state oggetto di delega da parte dello Stato, e verranno esercitate solo una volta che sia stabilita la convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni.

Inoltre dovrebbe dubitarsi del fatto che la competenza sia oggi vincolata al rispetto delle disposizioni della legge n. 184 del 1983, poiché il diverso ruolo ora assunto dalla legge statale nel sistema costituzionale delle fonti non consente di desumere i principi fondamentali nelle materie a competenza ripartita da leggi preesistenti, ma solo da leggi approvate *ex novo*, con la speciale procedura di cui all'art. 11 della legge cost. n. 3 del 2001 cit.

Eccepsce infine la resistente l'inammissibilità delle censure svolte col terzo motivo del ricorso, per l'erronea indicazione, quale parametro, dell'art. 118 Cost., disposizione che non regola il riparto delle competenze fra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano, tuttora disciplinato sull'art. 16 dello statuto della regione; in ogni caso il motivo sarebbe infondato, spettando alla Provincia le funzioni amministrative corrispondenti alle funzioni legislative di sua competenza.

3. — Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa della Presidenza del Consiglio ha contestato che possa parlarsi di inammissibilità della questione per genericità della stessa, in quanto il riferimento all'intera legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2002 sarebbe da ascrivere alla necessità di riprodurre in ricorso quanto deliberato dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2002, essendo però state indicate specifiche ragioni a sostegno della impugnazione, in particolare, dell'art. 2, comma 4, della legge cit.

In riferimento al parametro invocato, la difesa della parte ricorrente rileva come il principio di specialità della disciplina della Provincia di Bolzano, e la sua persistenza anche dopo la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, non possa significare che sia inconfidente il richiamo dell'art. 117 Cost. novellato, non avendo al contrario alcuna attinenza alla materia di cui si discute l'art. 8, numero 25, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, che si riferisce alla «assistenza pubblica». Non avrebbe quindi alcun pregio il riferimento, fatto dalla difesa della Provincia resistente, al venir meno dei limiti posti dalle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e dai «principi fondamentali», anche perché ragionando diversamente dovrebbe dedursi che, non essendovi più principi generali da rispettare, ciascuna autonomia potrebbe legiferare indiscriminatamente.

Quanto al merito, rileva la difesa della parte ricorrente che la disposizione impugnata si risolve in una espropriazione di compiti rimessi dalla legge statale alla Commissione nazionale per le adozioni e non delegati a nessuna altra autorità.

4. — Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza, insistendo nelle proprie difese e richiamando, quanto ai profili di inammissibilità della questione, le sentenze della Corte n. 384 del 1999 e n. 533 del 2002, per dedurne l'inapplicabilità, quale parametro nel caso di specie, dell'art. 117 Cost. novellato.

Nel merito, la Provincia ribadisce l'inopponibilità alla stessa delle disposizioni indicate dall'Avvocatura e, in particolare, delle riserve statali relative allo «stato civile», alla «condizione giuridica di stranieri non appartenenti all'Unione europea» ed allo «ordinamento civile» di cui all'art. 117 cit., non invadendo la disciplina della legge provinciale impugnata tali competenze dello Stato. La disciplina provinciale si limiterebbe, riassuntivamente, a disciplinare l'emanazione di provvedimenti amministrativi ad essa spettanti, senza andare a toccare, in particolare, i principi fondamentali dell'ordinamento civile, che dovrebbero essere rettammente intesi come i soli elementi del diritto civile che delincono l'unità del sistema.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, col proprio ricorso, ha impugnato l'intero testo della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori in provincia di Bolzano», indicando, a fondamento della ritenuta illegittimità costituzionale, diversi parametri, e precisamente: l'art. 117, secondo comma, lettere *a)*, *i)* ed *l)*, della Costituzione, in quanto la legge assegnerebbe alla Provincia stessa competenze, e segnatamente il rilascio del certificato di conformità dell'adozione internazionale alle disposizioni della Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993, e l'autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno permanente nello Stato del minore adottato all'estero, che dovrebbero essere più esattamente ricondotte alle materie, attribuite alla esclusiva competenza statale, relative alla condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, allo stato civile ed all'ordinamento civile; in subordine, secondo il ricorso, la legge provinciale violerebbe l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto, anche volendo ipotizzare che vi sia, in questa materia, una potestà legislativa concorrente della Provincia di Bolzano, essa non potrebbe riguardare le attività previste dall'art. 2, comma 4, della legge impugnata, se non ponendosi in contrasto con i limiti previsti dalla Costituzione; in ulteriore subordine, la legge provinciale impugnata violerebbe l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., perché, qualora le attività ivi previste dovessero essere qualificate come meramente amministrative, esse sarebbero in ogni caso riservate alla Commissione per le adozioni internazionali in quanto alla stessa attribuite dalla legge statale al fine di assicurarne l'esercizio unitario su tutto il territorio nazionale.

2. — La questione, nei termini in cui è stata sollevata col ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, è inammissibile.

3. — Questa Corte ha più volte affermato che non solo il ricorso deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, «deve cioè indicare dove siano poste o da dove si possano o si debbano ricavare le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione di costituzionalità», ma deve «altresì contenere una seppur sintetica argomentazione di merito, a sostegno della richiesta dichiaratoria d'incostituzionalità della legge» (da ultimo, sentenza n. 384 del 1999; *cfr.* anche, *ex plurimis*, sentenze n. 85 del 1990 e n. 261 del 1995).

La determinazione dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale deve quindi essere resa possibile mediante la proposizione di una questione «definita nei suoi precisi termini» e che deve essere «adeguatamente motivata» (sentenza n. 261 del 1995).

Questi requisiti minimi dell'atto introduttivo del giudizio in via principale non risultano, nel caso di specie, soddisfatti dal ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. — Quanto all'indicazione specifica dei parametri di legittimità costituzionale, la Presidenza del Consiglio ha fatto esclusivo riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere *a)*, *i)* e *l)*, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, senza peraltro considerare che, trattandosi in questo caso dell'impugnazione di una legge della Provincia autonoma di Bolzano, occorre far riferimento innanzitutto allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, le cui disposizioni sono pienamente in vigore, argomentando l'eventuale applicazione degli artt. 117 e 118 Cost. sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001: ciò che nella specie manca.

5. — Sotto il profilo dell'esatta individuazione delle norme oggetto delle censure del Governo, va anzitutto osservato che, mentre la deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2002 ha approvato la proposta del Ministro per gli affari regionali di impugnare l'intera legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2002, la relazione del Ministro aveva richiesto l'impugnazione dell'art. 2, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed ancora l'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità costituzionale chiede espressamente che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Provincia di Bolzano n. 2 del 2002, pur contenendo censure di legittimità che si appuntano specificamente sul solo art. 2, comma 4, lettera *a)*, della legge provinciale cit.

Quest'ultima disposizione, a sua volta, presenta un contenuto complesso, dal momento che essa disciplina attività e competenze della Provincia autonoma fra loro diverse ed eterogenee, e precisamente: il rilascio del certificato di conformità della adozione internazionale alla Convenzione dell'Aja, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *i)* della legge statale n. 184 del 1983 e della autorizzazione all'ingresso del minore in Italia ai sensi del medesimo art. 39, comma 1, lettera *h)*; la custodia degli atti e delle informazioni ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *e)*, nonché le informazioni ai genitori adottivi in merito allo stato di salute del bambino; la verifica dei requisiti ed il controllo sulla attività dei centri di intermediazione privati; l'informazione della popolazione, la formazione e l'aggiornamento del personale del settore sanitario e dei servizi sociali che opera nel settore; la raccolta e la valutazione dei dati statistici su base provinciale.

Di fronte al contenuto di una tale disposizione — che riguarda competenze ed attività fra loro estremamente differenziate, che comprendono (unitamente ad attività che toccano profili di tipo meramente organizzativo degli uffici della Provincia), atti aventi rilevanza esterna, quali il rilascio di certificati ed autorizzazioni amministrative, ed altri che concernono la programmazione dell'intervento pubblico in materia di adozione internazionale e del sostegno alle famiglie ed agli operatori — anche il riferimento al solo art. 2, comma 4, della legge risulta essere del tutto generico e non consente a questa Corte di esaminare quali norme, e per quali specifiche violazioni della Costituzione, siano oggetto di censura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente.

6. — Da ciò consegue che, come esattamente rileva la difesa della Provincia di Bolzano, il ricorso non delimita rigorosamente i termini del conflitto e non consente in tal modo una valida instaurazione del contraddittorio, sia a causa della genericità delle censure mosse alla legge impugnata, sia della stessa incerta individuazione delle norme oggetto di impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano», sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CONTRI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 214

*Ordinanza 4 - 18 giugno 2003*

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Divulgazione di atti della Commissione antimafia coperti da segreto istruttorio - Processo penale a carico di un membro del Parlamento - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Riproposizione di nuovo conflitto, già proposto dal Tribunale di Pesaro - Decisione intervenuta, di improcedibilità e inammissibilità sullo stesso conflitto - Inammissibilità del ricorso.**

- Deliberazione della Camera dei deputati 5 marzo 1997.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 marzo 1997, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Gaspare Nuccio, promosso dal Tribunale di Pesaro, sezione penale, con ricorso depositato il 20 agosto 2002 ed iscritto al n. 228 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2003 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Pesaro, con atto del 28 giugno 2002, pervenuto il 20 agosto 2002 nella cancelleria di questa Corte a mezzo del servizio postale, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata nella seduta del 5 marzo 1997 (documento *IV-quater*, n. 3), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale a carico di Gaspare Nuccio devono ritenersi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che nei confronti di Gaspare Nuccio, all'epoca dei fatti deputato al Parlamento, è in corso un processo penale per il reato previsto e punito dall'art. 326 del codice penale, in quanto egli avrebbe divulgato le liste degli iscritti a logge massoniche attive nella Provincia di Pesaro, oggetto di inchiesta parlamentare e coperte dal segreto istruttorio;

che, secondo il Tribunale, il conflitto di attribuzione in riferimento alla delibera in esame, in mancanza della espressa previsione di un termine di decadenza, potrebbe essere nuovamente sollevato, nonostante sia stato già dichiarato una prima volta improcedibile ed una seconda volta inammissibile;

che, ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere, offrendo un'interpretazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione la quale realizzerebbe «una lesione legale del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», che imporrebbe di riferire la prerogativa parlamentare esclusivamente ai cosiddetti reati di opinione ed ai reati eventualmente conseguenti, sicché

non sarebbe applicabile nella fattispecie, essendo peraltro irrilevante che il deputato Gaspare Nuccio sia stato particolarmente attivo nel perseguire un'azione nei confronti della massoneria, anche mediante atti di sindacato ispettivo, trattandosi di circostanza inidonea a ricondurre all'esercizio della libertà di opinione e di manifestazione del pensiero la rivelazione del contenuto di atti riservati della Commissione antimafia, di cui egli neppure era componente, ma al rispetto del cui segreto era tuttavia tenuto, in quanto membro del Parlamento;

che il Tribunale, sulla scorta di siffatte deduzioni, conclude chiedendo che la Corte annulli la delibera della Camera dei deputati del 5 marzo 1997.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile;

che, in linea preliminare, occorre osservare che il Tribunale di Pesaro, in riferimento alla delibera della Camera dei deputati del 5 marzo 1997, ripropone il conflitto di attribuzione che questa Corte ha, una prima volta, dichiarato improcedibile, in quanto il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità (ordinanza n. 325 del 1997) erano stati depositati presso la cancelleria di questa Corte successivamente alla scadenza del termine di venti giorni stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 274 del 1998) ed una seconda volta inammissibile, ritenendo «del tutto prioritario il rilievo» del mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere «di precisare, nell'atto di promovimento del conflitto, l'oggetto della pretesa che intende fare valere» (sentenza n. 31 del 2002);

che, indipendentemente da queste vicende, resta comunque il fatto che il medesimo conflitto viene riproposto per la terza volta, cosicché si pone in essere una situazione processuale che appare in oggettivo contrasto con quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 116 del 2003 secondo cui le finalità e la particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri fanno emergere, nel quadro della disciplina della legge 11 marzo 1953, n. 87, «l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti»;

che non è quindi ammissibile mantenere indefinitivamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo così *ad libitum* il ristabilimento della «certezza e definitività di rapporti», essenziale ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali (*cfr.* sentenza n. 116 e ordinanza n. 153 del 2003);

che pertanto deve essere esclusa, sulla base delle argomentazioni già svolte da questa Corte e che qui si ribadiscono, la riproponibilità del conflitto in esame e conseguentemente lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Pesaro, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 215

Ordinanza 4 - 18 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Corte dei conti - Funzione di controllo - Adeguamento al sistema di controlli interni - Riorganizzazione - Potere regolamentare attribuito alla stessa Corte dei conti - Prospettato eccesso di delega - Decisione di merito pronunciata dal giudice rimettente - Difetto di pregiudizialità della questione - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 3, comma 2.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 1, lett. c, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza del 13 maggio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Giancarlo Castiglione ed altri contro Corte dei conti ed altri, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Giancarlo Castiglione ed altra e di Anna Maria Giorgione Imposimato ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Mario Sanino per Giancarlo Castiglione ed altra, Stefano Vinti per Anna Maria Giorgione Imposimato ed altri e l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 13 maggio 2002, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che secondo il Tribunale rimettente la norma in parola — nella parte in cui prevede che «al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge» — sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega rispetto alle direttive stabilite nell'art. 11, comma 1, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da alcuni magistrati della Corte dei conti per l'annullamento dei provvedimenti con i quali la Corte dei conti — in applicazione dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 — ha provveduto alla riorganizzazione della funzione del controllo ed ha adottato i provvedimenti concorsuali per la copertura dei posti, in tal modo sostituendo la struttura organizzativa precedente, attuata in base agli artt. 17 e 22 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sulla Corte dei conti);

che il Tribunale rimettente precisa di avere pronunciato, all'esito della medesima udienza in cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, sentenza parziale con la quale «ha respinto il primo gruppo di

censure» dedotte dai ricorrenti e che, ciononostante, la questione di costituzionalità assumerebbe, comunque, rilievo, poiché, qualora fosse ritenuta fondata, «determinerebbe l'illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati»;

che, secondo il giudice *a quo*, l'art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1999, nel primo comma, avrebbe introdotto una diversa disciplina dei controlli interni, mediante l'abrogazione dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 in tema di «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» e, nel comma 2, avrebbe attribuito alla Corte dei conti il potere di adottare una diversa struttura organizzativa «al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo» della Corte medesima «al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni» dello stesso decreto;

che, secondo il Tribunale, gli articoli 11 e 17 della legge delega — ai quali avrebbe fatto riferimento la Corte costituzionale per annullare con la sentenza n. 139 del 2001 il comma 1 dell'art. 3 del d.lgs. n. 286 del 1999 — oltre ad escludere ogni riferimento ai controlli sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, riguarderebbero soltanto la riforma dei controlli interni;

che, secondo il giudice rimettente, al Governo non sarebbe stata, pertanto, attribuita la delega per introdurre la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e per conferire alla Corte dei conti il potere di adottare regolamenti diretti a stabilire il « numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche amministrazioni, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibile e, comunque, manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;

che, preliminarmente, la difesa erariale ha eccepito l'irrelevanza della questione, in quanto il Tribunale avrebbe pronunciato, unitamente all'ordinanza con la quale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, una sentenza parziale che, in applicazione del medesimo art. 3, comma 2, ha respinto le censure formulate dai ricorrenti ai provvedimenti attuativi del regolamento per l'organizzazione delle funzioni della Corte dei conti e ciò avrebbe determinato il venire meno della pregiudizialità della questione di costituzionalità rispetto al giudizio principale;

che si sono costituiti, con due distinti atti depositati il 17 settembre 2002 ed il 23 settembre 2002, i ricorrenti nel processo principale, i quali hanno fatto proprie integralmente le argomentazioni svolte dal rimettente ed hanno chiesto che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata;

che, con ulteriore memoria depositata dopo l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, le parti private hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni sostenendo l'assoluta infondatezza del difetto di rilevanza eccepito dalla difesa erariale.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dichiarando, in particolare, che non «spettasse al Governo adottare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e conferire alla Corte dei conti un potere regolamentare concernente il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche amministrazioni, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge, al fine di definire e ampliare il potere di organizzazione di cui la Corte dispone ai sensi dell'art. 4 della legge n. 20 del 1994»;

che lo stesso giudice rimettente pur precisando di avere respinto, con sentenza parziale, i motivi di ricorso esaminati, riservando invece le censure «di illegittimità derivata (...) all'esito della pronuncia della Corte costituzionale», tuttavia nella stessa sentenza parziale ha motivato il rigetto, facendo esplicito riferimento, tra l'altro, al «nuovo disegno organizzativo» contenuto nel regolamento, che appunto «traeva la sua legittimazione» nel citato d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286;

che il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità non consente di sollevare la questione di legittimità dopo la decisione del merito della causa, quando il suo oggetto comporti la necessaria applicazione della disposizione censurata;

che la questione è, dunque, irrilevante per difetto di pregiudizialità, in quanto il giudice amministrativo, pronunciando nel corso dello stesso giudizio la sentenza parziale con la quale proprio in applicazione della norma denunciata ha respinto le censure proposte con il ricorso, ha esaurito la propria cognizione e si è precluso la possibilità «di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 264 del 1998, sentenze n. 315 del 1992; n. 116 del 1992; n. 242 del 1990), sicché essa va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C0702

N. 216

*Ordinanza 4 - 18 giugno 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Toscana - Edilizia e urbanistica - Ristrutturazioni edilizie - Regime della denuncia di inizio di attività, in luogo della concessione - Prospettato contrasto con la legislazione statale di principio, con violazione della riserva di legge in materia penale - Sopravvenuta disciplina a modifica del quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 117.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), promosso con ordinanza del 12 giugno 2002 dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, nel procedimento di esecuzione nei confronti di Maurizio Cardazzo, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con ordinanza del 12 giugno 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), in riferimento agli articoli 3, 25 e 117 della Costituzione;

che il giudice *a quo* premette che, in ordine a tale questione, già sollevata dal medesimo giudice con ordinanza 24 novembre 2000 (ed iscritta al r.o. n. 154 del 2001) anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), la Corte costituzionale ha disposto, con ordinanza n. 96 del 2002, la restituzione degli atti affinché si procedesse al riesame dei termini della questione alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo ed in particolare del mutamento dell'art. 117 della Costituzione, indicato come uno dei parametri;

che, ad avviso del giudice rimettente, il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione «non ha mutato la sostanza della questione», considerato che il terzo comma dell'art. 117 Cost., attribuendo alla potestà legislativa regionale concorrente il «governo del territorio», il quale «non può non ricomprendere la materia urbanistica», avrebbe confermato il principio secondo il quale «le Regioni non possono legiferare (...) in contrasto con la legislazione statale» nel settore dell'urbanistica, né possono «intervenire, anche indirettamente, nella creazione o nella modificazione di norme penali, né tanto meno procedere alla “decriminalizzazione” di condotte ritenute dalla legge statale meritevoli di tutela penale, essendo rimasta immutata la riserva esclusiva dello Stato in tema di ordinamento penale»;

che, pertanto, secondo il Tribunale di Viareggio permarrrebbe il contrasto tra gli articoli 2, 3 e 4, commi 2 e 4, della legge regionale toscana n. 52 del 1999, nella parte in cui assoggettano le ristrutturazioni edilizie al regime della denuncia di inizio di attività piuttosto che al regime di concessione previsto dalla legislazione statale di principio, ed il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice rimettente, risulterebbero altresì confermati i dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni censurate in ordine alla violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui «decriminalizzano» in ambito regionale una condotta penalmente sanzionata dalla legislazione statale (esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia senza concessione), violando la riserva di legge statale in materia penale (art. 25 della Costituzione) ed operando una «iniqua ed ingiustificata disparità di trattamento», «non esplicando — peraltro — nel caso di specie nessuna efficacia la modifica della legislazione statale concernente la materia in esame»;

che è intervenuta nel giudizio la Regione Toscana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata e deducendo, nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che sarebbe necessario disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza e della fondatezza della questione «alla luce dell'intervenuto mutamento del dato legislativo di riferimento».

Considerato che la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) ha esteso il regime della denuncia di inizio di attività (D.I.A.) a molteplici interventi fra i quali le ristrutturazioni edilizie (art. 1, comma 6);

che la predetta legge n. 443 del 2001, all'art. 1, comma 12, originariamente prevedeva che «le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge» e che «le regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare quali interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia»;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la quale, all'art. 13, commi 7 e 8, modificando il predetto art. 1, comma 12, della legge n. 443 del 2001, ha stabilito l'immediata applicabilità delle disposizioni del comma 6 nel caso che «leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici»;

che tale norma, sopravvenuta all'ordinanza di rimessione, influisce sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dal giudice *a quo* e quindi impone un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* CAPOTOSTI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

03C0703

N. 217

*Ordinanza 4 - 18 giugno 2003*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Sanzione accessoria ad illecito penale - Sospensione della patente di guida - Improprietà della opposizione al provvedimento - Mancata previsione - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione ed erronea individuazione della disposizione oggetto della censura - Manifesta inammissibilità.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, comma 5, e 218, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 29 gennaio 2002, del 6 e dell'8 novembre 2001, dell'11 marzo e del 3 aprile 2002 dal giudice di pace di Osimo rispettivamente iscritte al n. 189 e ai nn. da 509 a 512 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 18 e 47, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale del Comando Stazione dei Carabinieri di Loreto, per violazione dell'art. 186, commi 1, 2, 4, 5, 6, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto dell'accertamento di tale stato, promosso da Coscia Antonio, il giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato, con ordinanza del 29 gennaio 2002, questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, in via diretta, e dell'art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione;

che il giudice *a quo* ha riferito che, a detta dell'opponente, la contravvenzione era stata elevata quando lo stesso era addormentato all'interno della propria autovettura, mentre la Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione, aveva replicato che il veicolo si trovava fermo ad un incrocio, in modo da creare intralcio alla circolazione, e che il Coscia si trovava in evidente stato di ebbrezza; che l'opponente aveva ribadito in causa di non trovarsi comunque in atto di guida, che non vi era stato alcun incidente, che non era stata rilevata alterazione al tasso alcoolemico (che egli non aveva certo rifiutato, non essendogli stato tale esame nemmeno proposto);

che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice di pace di Osimo ha rilevato che, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l'impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) «non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale», emergendo dall'ordinamento un favor per l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, i quali garantiscono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvergono — neppure sotto il profilo della ragionevolezza — nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

che, con riguardo al rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza, il giudice *a quo* ritiene che i commi 5 e 6 dell'art. 186 contrasterebbero con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., perché nelle ipotesi in cui non è stato possibile effettuare l'accertamento alcoolimetrico per rifiuto dell'interessato, non sarebbe applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con evidente disparità di trattamento tra chi si sottopone e chi rifiuta l'accertamento, anche ai fini del concreto accertamento della configurazione del reato di cui all'art. 186 cod. str., restando irrilevante che il rifiuto comporti la configurabilità di una distinta ipotesi di reato, posto che comunque con il rifiuto il contravventore eviterebbe la sospensione della patente;

che il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, cod. str., nella parte in cui rispettivamente non prevedono che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni, per non avere il rimettente tenuto conto della natura cautelare che caratterizza la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e che giustifica la sua immediata applicazione; e del fatto che il rifiuto del conducente di sottoporsi alla prova alcoolimetrica non esclude la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza;

che nel corso di giudizio di opposizione a due verbali della Polizia stradale di Macerata, per violazione degli artt. 142, comma 9, e 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto dell'accertamento di tale stato, promosso da Piangerelli Giancarlo, il giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto

alla sospensione del provvedimento impugnato (relativamente alla violazione dell'art. 142), con ordinanza del 6 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, in via diretta, e dell'art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost;

che il giudice *a quo* ha riferito che, a detta dell'opponente, la violazione dei limiti di velocità era stata resa necessaria da motivi di urgenza (essendo il contravventore medico), e che riguardo all'ebbrezza, le apparecchiature erano da ritenere inidonee e malfunzionanti; che tali affermazioni erano state contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;

che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha rilevato che ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l'impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) «non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale», emergendo dall'ordinamento un *favor* per l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvergono — neppure sotto il profilo della ragionevolezza — nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;

che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Macerata, per violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Gismondi Franca, il giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione dell'esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria (con restituzione della patente), con ordinanza dell'8 novembre 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, in via diretta, e dell'art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;

che il giudice *a quo* ha riferito che, a detta dell'opponente, il disturbo del linguaggio rilevato dai verbalizzanti era determinato dal turbamento psicologico derivante da gravi problemi personali; che i valori ottenuti con l'«alcoltest» non erano attendibili; che la contravvenzione era stata elevata durante un controllo, senza che si fossero verificati incidenti; che vi era stata lesione del diritto di difesa, non essendo stato possibile contestare con immediatezza i risultati dell'etilometro; che tali affermazioni erano contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;

che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha rilevato che ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l'impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) «non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale», emergendo dall'ordinamento un *favor* per l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice natu-

rale, e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvergono — neppure sotto il profilo della ragionevolezza — nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza delle questioni, che, comunque, non era dato comprendere, neppure dalla motivazione, quale fosse la doglianza avanzata dal giudice *a quo*, onde si profilerebbe l'opportunità di una restituzione degli atti, perché il rimettente chiarisse il proprio pensiero sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni;

che, nel merito, secondo la difesa erariale, era da osservare che l'art. 186 cod. str. prevede che all'accertamento del reato segua la sanzione accessoria della sospensione, la cui cognizione, al pari del reato di guida in stato di ebbrezza, è affidata all'Autorità giudiziaria e che l'organo accertatore, oltre a trasmettere la denuncia penale, ritira immediatamente la patente e la trasmette al Prefetto, il quale, non potendo irrogare la sanzione accessoria della sospensione (il che è possibile solo di fronte alla sentenza irrevocabile di condanna), procede alla sospensione in via provvisoria (art. 223, comma 3, cod. str.), opponibile innanzi al giudice di pace, in base all'art. 205 cod. str., cui rinvia l'art. 223, comma 5, cod. str.; che l'art. 218 cod. str., denunciato dal rimettente, regola il diverso caso della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida scaturante da violazione amministrativa, per la quale pure è prevista l'opposizione al giudice di pace, in base all'art. 205 cod. str., cui rinvia lo stesso art. 218, quinto comma, cod. str.; che il giudice di pace di Osimo pare ravvisare un contrasto nella disciplina, posto che in ordine alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida interverrebbero due autorità individuate in base all'art. 186 e all'art. 218 cod. str., creando irragionevolezza e disparità di trattamento tra i cittadini, mentre, in realtà ci si trova davanti a diverse condotte, rilevanti secondo una diversa valutazione legislativa, costituendo la prima reato, la seconda illecito amministrativo, che possono comportare, entrambe, anche la sospensione o il ritiro della patente, con conseguente ragionevolezza del sistema;

che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Macerata, per violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Bamonti Francesco, il giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, con ordinanza dell'11 marzo 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, in via diretta, e dell'art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost.;

che il giudice *a quo* ha riferito che, a detta dell'opponente, la valutazione della propria condotta al momento della contestazione era il frutto di apprezzamenti soggettivi dei verbalizzanti, che era perfettamente lucido, e che l'uso dell'auto gli necessitava per motivi professionali e familiari; che tali affermazioni erano contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione;

che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha rilevato che, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l'impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) «non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale», emergendo dall'ordinamento un *favor* per l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvergono — neppure sotto

il profilo della ragionevolezza — nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

che in conclusione il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;

che nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Macerata, distaccamento di Civitanova Marche, per violazione dell'art. 186, comma 2, del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Carletti Maurizio, il giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione dell'esecuzione della procedura relativamente alla sanzione accessoria (con restituzione della patente), con ordinanza del 3 aprile 2002, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, in via diretta, e dell'art. 186, comma 5, in via indiretta, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 Cost;

che il giudice *a quo* ha riferito che, a detta dell'opponente, la contravvenzione era stata elevata mentre si trovava a bordo dell'autovettura parcheggiata, e che lo stesso aveva proposto di sottoporsi a prelievo ematico; che tali affermazioni erano contestate dalla Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio di opposizione.

che, riguardo all'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza della guida in stato di ebbrezza (la patente era stata immediatamente ritirata per essere inoltrata alla Prefettura), il giudice di pace di Osimo, ha rilevato che, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, comminata al ricorrente con provvedimento prefettizio, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione con riferimento alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza; che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull'art. 20, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l'impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione) e sull'art. 186, comma 2, cod. str. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) «non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale», emergendo dall'ordinamento un *favor* per l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale; che gli artt. 218 e 186 cod. str. contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., i quali garantiscono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvergono — neppure sotto il profilo della ragionevolezza — nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

che in conclusione il rimettente ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, quinto comma, cod. str. (nel dispositivo non è ripetuta la censura riguardo all'art. 186), nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente.

Considerato che i cinque ricorsi sollevano questioni di legittimità costituzionale parzialmente coincidenti e che i giudizi possono dunque essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che con l'ordinanza del 29 gennaio 2002 il giudice di pace di Osimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente e che nel caso di rifiuto dell'interessato di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico, siano sufficienti i dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato;

che con le ordinanze del 6 novembre 2001, dell'8 novembre 2001, dell'11 marzo 2002 e del 3 aprile 2002 lo stesso giudice di pace ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente;

che le ordinanze di rimessione sono gravemente carenti sotto più profili;

che i provvedimenti si connotano per la scarsa chiarezza dell'esposizione e per la faticosa enucleazione delle questioni proposte, laddove la chiarezza dell'esposizione costituisce requisito necessario per una adeguata valutazione in ordine sia alla rilevanza che alla fondatezza della questione (v. sent. n. 83 del 2001, nonché ord. n. 287 del 2002, sulla manifesta inammissibilità della questione per carenza dei requisiti di inequivocità e chiarezza);

che vi è assenza di motivazione sul contrasto con gli artt. 25 e 111 della Costituzione, mentre si giustifica solo il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, facendo riferimento ad una generica irragionevole disparità di trattamento tra cittadini, a seconda del giudice da cui vengono giudicati, senza specificare alcun *tertium comparationis* in ordine alla asserita violazione del principio di uguaglianza (v. ord. n. 239 del 2002, sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa indicazione delle ragioni per cui si configura la violazione del parametro costituzionale);

che il giudice *a quo* erra nel denunciare l'art. 218, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992 (relativo all'opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l'opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall'art. 223, comma 5, dello stesso decreto (v. ordd. n. 230 del 2000 e nn. 96 e 99 del 1999, sulla manifesta inammissibilità della questione per erronea individuazione della norma da impugnare);

che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 5, e 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* FINOCCHIARO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 218

Ordinanza 4 - 18 giugno 2003

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Procedimento per reati commessi da più persone in danno reciproco - Incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice che, pronunciando sentenza di applicazione della pena nei confronti di uno degli imputati, abbia preso conoscenza del fascicolo del pubblico ministero - Mancata previsione - Prospettato contrasto con i principi di terzietà e imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2.
- Costituzione, art. 111.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Riccardo CHIEPPA;

*Giudici:* Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale militare di La Spezia con ordinanza del 23 marzo 2000, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 23 marzo 2000 (pervenuta alla Corte in data 11 settembre 2002) il Tribunale militare di La Spezia, nel corso di un procedimento penale per il reato di percosse, ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al dibattimento dei componenti del collegio che, a seguito di sentenza di applicazione della pena nei riguardi di imputato nel medesimo processo per fatti commessi in condizioni di reciprocità, abbia[no] preso cognizione degli atti processuali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero»;

che il rimettente premette di aver pronunciato, nell'ambito di un procedimento originariamente instaurato nei confronti di due soggetti imputati di reati commessi in danno reciproco, sentenza di applicazione della pena nei confronti di uno degli imputati, prendendo a tal fine cognizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, e di procedere ora al dibattimento in relazione alla posizione dell'altro imputato;

che il giudice *a quo* dà atto che, secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'incompatibilità sussiste solo nel caso di duplicità del giudizio di merito sullo stesso oggetto, da intendersi come «valutazione

concreta della medesima regiudicanda», e che sulla base di questo presupposto è stata esclusa l'incompatibilità ove il giudice sia chiamato a giudicare un imputato dopo avere pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di un concorrente;

che il rimettente non ignora che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, ai fini della incompatibilità non rileva che il giudice abbia già preso cognizione degli atti del procedimento, in quanto la conoscenza, se non accompagnata da una valutazione di merito, non pregiudica l'imparzialità del giudice;

che il giudice *a quo* precisa inoltre che la situazione al suo esame è diversa da quella scrutinata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 371 del 1996, che si riferiva ad una ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato, nella quale la posizione di uno dei concorrenti costituiva un presupposto essenziale per la configurabilità del reato, mentre nel procedimento *a quo*, «dove gli imputati risultano tratti a giudizio per reati commessi in danno reciproco l'uno dell'altro, ogni fatto, pur se influenzato dall'altro e da valutare anche rispetto ad esso, si presenta del tutto distinto tanto che, in ipotesi, l'applicazione della pena ad uno degli imputati non esclude che l'altro possa essere prosciolto per qualsiasi motivo, difesa legittima compresa»;

che peraltro il rimettente ritiene che il mutato quadro normativo, conseguente al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e alla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e la modifica dell'art. 111 Cost. impongano un nuovo esame della questione;

che, in particolare, la legge n. 479 del 1999 ha soppresso l'esposizione introduttiva del pubblico ministero, così eliminando, a garanzia della terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante, un possibile veicolo di conoscenza degli atti delle indagini preliminari; ha circoscritto le ipotesi in cui il giudice del dibattimento può essere chiamato a pronunciare sentenza di applicazione della pena ai soli casi «di giudizio direttissimo, di giudizio immediato e di semplice rinnovazione della richiesta» *ex art.* 448 cod. proc. pen., sì che risultano più circoscritte anche le situazioni in cui il giudice del dibattimento ha conoscenza degli atti delle indagini per averne ordinato l'esibizione a norma dell'art. 135 disp. att. cod. proc. pen.;

che, inoltre, da un lato con l'introduzione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 34 cod. proc. pen., ad opera rispettivamente del decreto legislativo n. 51 del 1998 e della legge n. 479 del 1999, sono state ampliate le cause di incompatibilità «fino a comprendervi casi in cui il giudice per le indagini preliminari non esprime una vera e propria valutazione di merito», dall'altro i principi di imparzialità e terzietà del giudice sono ora espressamente enunciati dall'art. 111 Cost.;

che, infine, il rimettente precisa di non poter superare in via interpretativa i denunciati vizi di illegittimità costituzionale, perché ciò equivarrebbe ad ampliare in via analogica o estensiva il novero delle cause di incompatibilità, e chiarisce che nella specie non potrebbe trovare applicazione l'ipotesi di astensione prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente a situazioni di carattere personale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, in base al rilievo assorbente che la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una preventiva valutazione di merito, non pregiudica l'imparzialità del giudice.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice che procede per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre e che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di uno di tali soggetti, non possa partecipare al giudizio nei confronti degli altri;

che in relazione a situazione analoga questa Corte con ordinanza n. 42 del 1994, non menzionata dal rimettente, ha affermato, in linea con precedenti decisioni, che non è ravvisabile identità dell'oggetto del giudizio quando «alla comunanza dell'imputazione fa necessariamente riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni sotto il profilo tanto materiale che psicologico», precisando che tale conclusione vale a maggior ragione nel caso in cui «le posizioni processuali di due imputati sono confliggenti e ad essi siano contestati reati autonomi, pur se commessi nel medesimo contesto e in danno reciproco»;

che il rimettente ritiene che le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, e l'espresso riconoscimento dei principi della imparzialità e terzietà del giudice nell'art. 111 Cost. impongano un riesame della questione, pur essendo consapevole che secondo la giurisprudenza di questa Corte la mera conoscenza degli atti del procedimento, non accompagnata da una valutazione di merito, non è causa di pregiudizio per l'imparzialità del giudice;

che le innovazioni normative menzionate dal rimettente non sono tali da suggerire conclusioni diverse;

che, infatti, non assume in proposito alcun rilievo la riduzione delle ipotesi — che pure continuano ad avere non trascurabile incidenza — in cui il giudice del dibattimento è abilitato a pronunciare sentenza di applicazione della pena e, quindi, a prendere conoscenza del fascicolo del pubblico ministero;

che la soppressione dell'esposizione introduttiva del pubblico ministero non trova ragione nell'esigenza di salvaguardare l'imparzialità del giudice, ma risponde all'intento di tutelare la parità tra le parti;

che il comma 2-*bis* dell'art. 34 cod. proc. pen. si riferisce a specifiche ipotesi di incompatibilità tra le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare o del giudizio, mentre le situazioni escluse *ex art.* 34, comma 2-*ter*, cod. proc. pen. non sono sorrette da una *ratio* comune e non possono costituire un idoneo elemento di raffronto (v. ordinanza n. 406 del 2002);

che, d'altro canto, con riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., questa Corte ha avuto anche di recente occasione di ricordare che l'espressa enunciazione dei principi della terzietà e della imparzialità del giudice non rappresenta una innovazione sostanziale rispetto ai principi del giusto processo già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. e dalla interpretazione che ne è stata data nella giurisprudenza costituzionale (v. ordinanze n. 54 del 2003 e n. 112 del 2001);

che questa Corte ha inoltre ribadito che la mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione contenutistica, di merito, sui risultati delle indagini, non è causa di pregiudizio per l'imparzialità del giudice (ordinanza n. 101 del 2002), e ha affermato che la causa di astensione di cui alla lettera *h*) del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen. ha una sfera di applicazione che comprende anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento (sentenza n. 113 del 2000) e che può essere ricusato il giudice che abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto (sentenza n. 283 del 2000), sì che, ove nel pronunciare sentenza di applicazione della pena il giudice compia una valutazione di merito in ordine alla responsabilità di altro soggetto che poi si trova a dover giudicare, il giudice stesso sarebbe tenuto ad astenersi e sarebbe comunque ricusabile;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

*Il Presidente:* CHIEPPA

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 giugno 2003.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 356

*Ordinanza del 18 marzo 2003 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Napoli  
nel procedimento penale a carico di Di Dato Cira ed altri*

**Spese di giustizia - Restituzione e vendita di beni sequestrati - Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari - Contrasto con le direttive di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure fissate dalla legge delega n. 50/1999 - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per la irragionevolezza della disciplina censurata.**

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 151 e 154.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 97.

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminati gli atti del procedimento (a carico di Di Dato Cira, Truppo Antonio, Esposito Emilio per i reati di cui agli artt. 718, 720, 665 c.p.);

## PREMESSO IN FATTO

Che in data 23 dicembre 1999, a seguito di conforme richiesta del p.m., il giudice per le indagini preliminari presso la pPretura circondariale di Napoli disponeva l'archiviazione dell'indicato procedimento, ordinando la confisca degli apparecchi da gioco e dei T.L.E. sequestrati, nonché la restituzione all'avente diritto della somma di danaro in sequestro;

Che l'avviso attraverso il quale Di Dato Cira doveva essere informata che l'autorità giudiziaria aveva disposto in suo favore la restituzione della somma di L. 2.600 depositata sul libretto di deposito giudiziario n. 335234 (n. 59436 del registro a matrice mod. I) rilasciatole in data 6 dicembre 1993, non risultava mai comunicato all'interessata;

Che, pertanto, non potendosi ritenere trascorso il termine di due anni di cui all'art. 264 c.p.p. (inizialmente vigente, e successivamente abrogato dall'art. 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), in difetto di un atto dal quale far decorrere siffatto periodo, in data 11 ottobre 2002 veniva disposto ulteriore avviso con cui si comunicava alla predetta Di Dato che era stata disposta nei suoi confronti la restituzione della somma di € 1,84 e che, ai sensi del nuovo t.u. sulle spese di giustizia, era invitata a presentarsi per richiedere la predetta restituzione entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso e che laddove la stessa non si fosse presentata nel termine indicato, con successivo provvedimento del magistrato, sarebbe stato fissato il termine di decorrenza, al cui vano spirare la somma sarebbe stata devoluta alla cassa delle ammende. Tale avviso è stato ritualmente notificato all'avente diritto in data 8 novembre 2002;

## RILEVATO IN DIRITTO

Che, essendo ormai decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di restituzione all'avente diritto Di Dato, senza che la stessa abbia provveduto al ritiro della somma indicata, questo giudicante è tenuto, ai sensi dell'art. 151, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) a fissare con ordinanza il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione della somma in sequestro. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione all'interessata della predetta ordinanza, se nessuno proverà di avervi diritto, le somme dovranno essere devolute alla cassa delle ammende, previa nuova disposizione di questo giudicante;

## O S S E R V A

Va sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) in relazione agli artt. 76, 97 e 3 della Costituzione, in quanto, a parere di questo rimettente, le indicate disposizioni del citato testo unico violano i principi e criteri direttivi della legge delega, nonché i canoni di buon andamento della P.A. e di ragionevolezza del sistema.

La questione risulta rilevante rispetto al procedimento *de quo*, in quanto la nuova normativa sulle spese di giustizia, entrata in vigore il 1° luglio 2002 (in difetto di normativa transitoria in deroga), interviene su un rapporto processuale e sostanziale tuttora pendente, cui dovrà essere necessariamente applicata.

Quanto al merito delle censure, va, in primo luogo, dedotta l'incostituzionalità delle norme sopra indicate sotto il profilo dell'eccesso di delega (art. 76 Cost.).

Il testo unico in materia di spese di giustizia ha costituito oggetto di delega conferita al Governo ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340: questa norma prevede l'emanazione di testi unici intesi a riordinare, tra le altre, le materie elencate nelle leggi annuali di semplificazione.

La legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), all'art. 1, comma 1, prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione per la disciplina delle materie e dei procedimenti di cui all'allegato 1: tale allegato, al n. 9, prevede il procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il mandato assegnato dall'art. 7 della legge n. 50 del 1999 è quello del riordino e dell'armonizzazione delle norme legislative e regolamentari, da compiersi alla luce dei criteri e principi direttivi espressamente menzionati.

In particolare, nell'ottica della semplificazione e della coerenza sistematica della normativa, assumono particolare rilievo le direttive di cui alle lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'art. 7 della legge delega.

La lettera *a)* prevede la «delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

La lettera *d)* prevede il «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo».

In base alla legge delega, per quanto riguarda i profili sostanziali, l'emanando testo unico poteva operare la selezione e la riorganizzazione del quadro normativo vigente introducendo innovazioni per armonizzare gli istituti in un sistema unitario ed organico di disciplina sostanziale e procedurale.

Per quanto riguarda i profili procedurali e organizzativi, l'emanando testo unico poteva delegificare riscrivendo l'assetto normativo esistente in modo fortemente innovativo in termini di semplificazione e razionalizzazione: snellendo i procedimenti, riducendo i tempi, eliminando fasi inutili, sopprimendo organi e fasi endoprocedimentali superflue.

In materia di restituzione e vendita di beni oggetto di sequestro nel processo penale, l'emanato testo unico ha inteso semplificare ed accelerare di molto la procedura di restituzione, abbassando, peraltro, il livello della fonte (da legislativo a regolamentare) tutte le volte in cui la disciplina non interferiva con funzioni giurisdizionali (*cf.* relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia premesse generali).

Ciò premesso, appare assolutamente contraria ai predetti criteri e principi direttivi la disciplina stabilita dagli artt. 151 e 154 t.u. cit., laddove si prevede:

(art. 151) che il magistrato, decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro, deve provvedere con un'ordinanza che fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'art. 154 delle somme e dei valori, ovvero dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed è comunicata all'avente diritto;

(art. 154) che, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'art. 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'art. 155.

È evidente che l'ordinanza di cui all'art. 151 risulta (contrariamente alle direttive di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, cui il delegante imponeva al delegato di ispirarsi e di improntare l'emananda disciplina) assolutamente superflua ed ultronea rispetto a quella prevista *in primis* dall'art. 150 che dispone la restituzione delle somme all'avente diritto, rispondendo alle stesse finalità di conoscenza della prima.

La disciplina in esame viola, inoltre, gli artt. 97 e 3 Cost.

Non sfugge a questo giudice il costante orientamento della Consulta, in base al quale l'esercizio della funzione giurisdizionale risulta estraneo alla tematica del buon andamento della P.A. (*ex multis*, ordinanza n. 30/2000), posto che il principio di cui all'art. 97 Cost. è riferibile agli organi dell'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene alle leggi che definiscono l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo (*cf.* sentenza n. 376/1993).

E, tuttavia, sembra evidente che l'esercizio delle funzioni giurisdizionali ed i diversi provvedimenti che, nel contesto di tale esercizio, possono e devono essere adottati, finiscono per coinvolgere altri uffici della pubblica amministrazione, sul cui funzionamento i provvedimenti del giudice necessariamente incidono.

Nel caso in esame, la normativa di cui agli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impone al giudice l'adozione di tre diversi e successivi provvedimenti, la cui attuazione comporta, per ciascuno di essi, la necessaria attivazione della cancelleria e degli addetti alle notifiche.

Una tale normativa, che comporta un'inutile ed irrazionale duplicazione di atti e di attività esecutive, appare manifestamente irragionevole e, dunque, tale da legittimare il sindacato della Corte costituzionale sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento (*cf.* sentenza n. 446/1994).

E invero, secondo gli insegnamenti della Consulta, l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata sono desumibili anche dall'evidente incoerenza del provvedimento normativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.

Il richiamo all'art. 97 Cost. si combina quindi con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge denunciata (sentenza n. 306/1995).

È noto a questo giudice l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale (affermato numerose volte, e ribadito, tra le più recenti, da C. cost. ord. n. 174/1999, pres. Granata, rel. ed est. Zagrebelsky), per il quale il giudice ha «l'onere di ricercare e privilegiare le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata», e «tale ricerca ... è viceversa necessaria, poiché, in via di principio, “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perchè è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perchè è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (sentenza n. 356 del 1996)», dal che appare evidente non la mera legittimità della ricerca di una interpretazione costituzionalmente legittima di una qualsiasi norma, ma l'esistenza di un vero e proprio onere per il giudice di operare in tal senso.

Peraltro, nel caso di specie, risulta impossibile accedere ad un'interpretazione della normativa che sia conforme alla Costituzione, sì da rispettare il principio di conservazione dei valori giuridici che impone il mantenimento in vita di una norma di legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato conforme a Costituzione (ordinanza n. 121/1994, e sentenze nn. 190/2000, 368/1992, 559/1990), a fronte del chiaro ed inequivocabile tenore delle norme oggetto delle suddette censure di legittimità costituzionale, che non si prestano ad alcuna legittima interpretazione alternativa, se non (inammissibilmente per il giudice) attraverso la disapplicazione della disciplina prevista.

Tanto premesso, ritenuto che le questioni di costituzionalità qui sollevate di ufficio appaiono rilevanti e non manifestamente infondate;

P. Q. M.

*Letti gli artt. 134 Cost. e 23 ss. legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per contrasto con gli artt. 76, 97 e 3 Cost., nei sensi precisati in motivazione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio in corso fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, quarto comma, legge n. 87/1953 cit.*

Napoli, addì 17 marzo 2003

*Il giudice:* BELTRANI

03C0605

N. 357

*Ordinanza del 13 dicembre 2002 emessa dal tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Mahmoud Jamal*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Mahmoud Jamal è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* in relazione all'art. 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 in data 12 dicembre 2002 e presentato all'odierna udienza per il giudizio di convalida, venendogli contestato di essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Cosenza in data 31 ottobre 2002.

In sede di udienza di convalida il P.M. chiedeva la convalida dell'arresto, mentre il difensore preliminarmente sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 13, comma 3 della Costituzione, mentre nel merito si opponeva alla convalida dell'arresto.

Invero non si può non rilevare come appaia ravvisabile un contrasto tra l'art. 14, comma 5-*quinquies* e gli artt. 13 e 3 della Costituzione.

Preliminarmente, giova evidenziare sul punto che già in passato il giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza (*cf.* ord. Corte costituzionale 92/260).

Nel merito:

il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma statuisce che «la libertà personale è inviolabile», prevedendo che solo «in casi di necessità e urgenza ... autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

Si osserva, infatti, come la norma in esame introduca nell'ordinamento un'ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che appare del tutto eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (*cf.* le ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilità di intervento coercitivo «d'urgenza» ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi già previste dalla legge;

si evidenzia inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie di reato in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare; ed invero se il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorità di Pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di anticipazione dell'intervento del giudice, nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (consistente nella concreta possibilità di imporre una limitazione della libertà personale per un periodo che arriva sino alle 48 ore), che se è vero che è soggetto al controllo successivo dell'autorità giudiziaria tuttavia non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice (unico soggetto cui è invece riconosciuto dalla Corte costituzionale il potere di incidere sulla libertà delle persone).

In relazione poi alla specifica statuizione di «obbligatorietà» dell'arresto, va segnalata l'evidente disparità di trattamento che viene a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13-*ter* della medesima legge, in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una più complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma 4 c.p.p., già da parte della autorità di polizia procedenti) sia all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13 sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13-*bis* (sempre nella stessa materia) sanzionata come delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per la quale parrebbe quindi anche prevista la possibilità di applicazione di misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame non appare rispettosa dei limiti della stretta «necessità» previsti dall'art. 13 comma terzo Cost.

Alla luce delle argomentazioni testè esposte ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame, e che da ciò consegua la necessità di sospensione del procedimento in oggetto per sottoporre la questione al giudice delle leggi.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata remissione in libertà dell'imputato in assenza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies legge n. 289/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione;*

*Dispone l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altro;*

*Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Milano, addì 13 dicembre 2002

*Il giudice:* CUCCINIELLO

N. 358

Ordinanza del 13 dicembre 2002 emessa dal tribunale di Milano  
nel procedimento penale a carico di Ghiri Mohamed

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.

## IL TRIBUNALE

Provvedendo d'ufficio ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ghiri Mohamed *alias* Giro Moamad è stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, in relazione all'art. 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002 in data 12 dicembre 2002 e presentato all'odierna udienza per il giudizio di convalida, venendogli contestato di essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di Milano in data 9 novembre 2002.

In sede di udienza di convalida il p.m. chiedeva la convalida dell'arresto, mentre il difensore si opponeva.

Invero non si può non rilevare come appaia ravvisabile un contrasto tra l'art. 14, comma 5-*quinquies*, e gli artt. 13 e 3 della Costituzione.

Preliminarmente, giova evidenziare sul punto che già in passato il Giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza (*cf.* ord. C. cost. 92/260).

Nel merito:

il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma statuisce che «la libertà personale è inviolabile», prevedendo che solo «in casi di necessità e urgenza ... l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della libertà personale da sottoporsi al giudizio di convalida.

Si osserva, infatti, come la norma in esame introduca nell'ordinamento un'ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che appare del tutto eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (*cf.* le ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilità di intervento coercitivo «d'urgenza» ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi già previste dalla legge;

si evidenzia inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie di reato in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare; ed invero se il comma terzo dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di anticipazione dell'intervento del giudice, nella fattispecie in questione sembra, invece, configurarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorità di polizia di un autonomo potere di coercizione (consistente nella concreta possibilità di imporre una limitazione della libertà personale per un periodo che arriva sino alle 48 ore), che se è vero che è soggetto al controllo successivo dell'autorità giudiziaria, tuttavia non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice (unico soggetto cui è invece riconosciuto dalla Corte costituzionale il potere di incidere sulla libertà delle persone).

In relazione poi alla specifica statuizione di «obbligatorietà» dell'arresto, va segnalata l'evidente disparità di trattamento che viene a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13-*ter*, della medesima legge, in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una più complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma quarto c.p.p., già da parte della autorità di polizia procedente) sia all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13, sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13-*bis*, (sempre nella stessa materia) sanzionata come delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per la quale parrebbe quindi anche prevista la possibilità di applicazione di misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto la norma in esame non appare rispettosa dei limiti della stretta «necessità» previsti dall'art. 13, comma terzo, Cost.

Alla luce delle argomentazioni testé esposte ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimità costituzionale della norma in esame, e che da ciò consegua la necessità di sospensione del procedimento in oggetto per sottoporre la questione al Giudice delle leggi.

La necessità di sospensione del procedimento impone comunque l'immediata remissione in libertà dell'imputato in assenza di adeguato titolo detentivo.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 289/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13, comma terzo della Costituzione;*

*Dispone l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto per altro;*

*Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

Milano, addì 13 dicembre 2002

*Il giudice: CUCCINIELLO*

03C0607

N. 359

*Ordinanza del 17 febbraio 2003 emessa dal Tribunale di Catanzaro  
atti relativi a Aloï Francesco*

**Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza - Applicabilità anche nei confronti di persona condannata a pena detentiva eccedente la durata massima della misura richiesta, detenuta in espiazione di essa, per reato la cui commissione sia posta a fondamento della prognosi di pericolosità sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha deliberato il seguente decreto nel procedimento di prevenzione iscritto al n. 42 del registro delle misure di prevenzione dell'anno 2002, vertente contro Aloï Francesco, nato a Catanzaro il 25 novembre 1967, residente a Guardavalle, in via P. Nenni n. 157; proposto.

Vista la proposta avanzata con nota n. 4835/2<sup>a</sup>/02 M.P. del 21 giugno 2002, depositata in cancelleria il 27 giugno 2002, dalla Questura di Catanzaro — Ufficio Misure di Prevenzione per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 575/1965, o, in subordine, degli artt. 1 e ss. della legge n. 1423/1956 e successive modificazioni, nei confronti di Aloï Francesco, come sopra compiutamente generalizzato;

Letti gli atti e valutate le acquisite risultanze;

Udito il giudice relatore;

Sentite le parti, le quali, in esito alla trattazione camerale del 4 dicembre 2002, hanno così distintamente concludevano:

- 1) il p.m. per l'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, per un periodo di anni due;
- 2) il difensore dell'Aloï per il rigetto della proposta e, gradatamente, per la sospensione del procedimento, con differimento della trattazione al termine del periodo di restrizione carceraria per espiazione di pena definitiva, cui era in atto sottoposto il proprio assistito.

## P R E M E T T E

Con proposta del 21 giugno 2002, il Questore di Catanzaro chiedeva che l'Aloi Francesco venisse assoggettato, ai sensi della normativa vigente in materia, alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

In particolare, nell'evidenziare la sussistenza con riguardo alla persona del proposto delle condizioni per l'applicabilità della misura invocata, l'autorità di P.S. proponente ne segnalava in primo luogo la qualità di elemento di pessima condotta morale e civile e dal carattere fortemente incline al delitto dimostrato sin da giovane età.

A tal proposito, al fine di delineare più specificamente i passaggi fondamentali della carriera criminale vantata dal medesimo, venivano richiamati i plurimi precedenti penali e di polizia di costui, per reati di furto aggravato, rapina, favoreggiamento, nonché per vari episodi di violazione della normativa in materia di armi.

Inoltre, era contenuto in proposta anche il riferimento alla vicenda delittuosa che aveva visto più di recente coinvolto l'Aloi e relativa nella specie all'arresto eseguito dalle forze dell'ordine, all'esito di indagini volte a sgominare una vasta e ramificata attività di traffico di droga con collegamenti all'estero gestita al nord Italia, a carico di costui e di altri soggetti nel novembre 2000 in Paderno d'Adda, nella flagranza del reato di concorso in detenzione illecita a fini di spaccio di un ingente quantitativo di cocaina, pari a kg 8,750, p. e p. agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990.

Fatto, quest'ultimo, in ordine al quale l'Aloi Francesco era stato riconosciuto responsabile con sentenza deliberata nel giudizio definito con rito abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecco in data 3 luglio 2001, n. 158 e condannato alle pene della reclusione in anni otto e della multa in lire 140 milioni.

Tutto ciò premesso, concludeva il questore, sulla base del complesso degli elementi sintomatici sopra enunciati, con precipuo riguardo soprattutto al pregiudizio da ultimo riportato dell'acclarata compromissione del proposto nel quadro di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo pesante, per la ravvisabilità in capo al medesimo di una spiccata tendenza a delinquere e di conseguenza della di lui rilevante pericolosità per la sicurezza pubblica, insistendo per la sottoposizione del medesimo all'invocato rimedio preventivo.

Attivata dunque la procedura e contestati ritualmente gli addebiti, la trattazione del procedimento si dispiegava alla odierna udienza camerale, che aveva luogo alla presenza dell'Aloi Francesco, previa sua traduzione in aula, essendo egli in stato di detenzione carceraria.

Nel corso della udienza in camera di consiglio il precitato proposto, reso edotto della facoltà di rendere dichiarazioni, dichiarava di rimettere al suo difensore l'esposizione delle proprie difese.

Quindi, intervenivano nell'ordine il pubblico ministero, che si richiamava al contenuto della proposta avanzata dal questore, e il difensore del proposto, il quale segnalava come quest'ultimo si trovasse in atto ristretto in carcere in espiazione di pena definitiva, a seguito del passaggio in giudicato della condanna riportata in relazione all'episodio delittuoso di detenzione illecita a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina richiamato in proposta.

Pertanto, al termine dei loro interventi, le parti rassegnavano rispettivamente le richieste conclusive meglio specificate in epigrafe.

All'esito, il tribunale riservava di decidere.

## O S S E R V A E R I L E V A

1. — Reputa in primo luogo il tribunale che il congiunto apprezzamento delle emergenze di causa, quali enunciate nella proposta introduttiva del presente procedimento avanzata dal questore in sede e appena passate in rassegna, conduca senza dubbio alcuno alla positiva valutazione circa la riconducibilità della persona dell'Aloi Francesco nel novero di coloro che, sulla base di elementi di fatto, possono essere considerati come abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che, comunque, per la condotta ed il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, e, di conseguenza, alla inquadrabilità del precitato proposto nella categoria dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 legge n. 1423/1956.

A tal proposito, valenza centrale e decisiva ai fini che qui occupano è da attribuirsi, anche in linea con le prospettazioni formulate sul punto dall'autorità di pubblica sicurezza proponente, alla segnalata vicenda illecita, che ha visto da ultimo coinvolto l'Aloi in un episodio delittuoso di traffico di sostanze stupefacenti, verificatosi

alla fine dell'anno 2000 in Lombardia, in ordine al quale è stata affermata a carico di costui la responsabilità penale a titolo di concorso, giusta sentenza 3 luglio 2001, n. 158, del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecco.

In particolare, infatti, attraverso l'analisi degli esiti delle investigazioni che condussero all'arresto dell'Aloi in relazione a tali fatti criminosi, quale riportata nei passaggi motivazionali più salienti del pronunciato in questione che risulta allegato alla proposta, è stato possibile ricostruire il contributo partecipativo prestato dal prevenuto, unitamente ad altri tre correi, alla conclusione di un affare illecito concernente la presa in consegna di una ingente partita di cocaina rimasta invenduta, ritirata nell'interesse e per conto di alcuni trafficanti di droga residenti all'estero.

Sicché, la estrema gravità dei fatti di che trattasi, sia per la loro portata oggettiva, che per il dimostrato stretto collegamento dell'Aloi Francesco con circuiti criminali di vasto ed allarmante spessore afferenti ad una attività illecita di gestione di un traffico di stupefacenti di rilevanza internazionale, quale la compromissione in essi inevitabilmente presuppone, finisce per atteggiarsi come inequivocabilmente sintomatica della spiccata inclinazione delinquenziale del proposto, quale soggetto dedito alla commissione di imprese criminali di rilevante allarme sociale, denotandone la condotta di vita antisociale, e, dunque, la correlativa pericolosità per la sicurezza pubblica.

2. — Ciò posto in punto di riferibilità all'Aloi Francesco di dati oggettivi e fattuali, quali desumibili dal suo curriculum criminale, significativi di pericolosità sociale, deve tuttavia aversi precipuo riguardo nel prosieguo valutativo alla circostanza che nel caso di specie, per come messo in evidenza dalla difesa, il prevenuto trovasi in atto sottoposto a regime di restrizione carceraria, in espiazione di una pena definitiva di anni sette di reclusione, in virtù di ordine di esecuzione emesso a suo carico in relazione alla condanna in secondo grado, riportata con sentenza della Corte di appello di Milano del 20 marzo 2002, passata in giudicato il 4 giugno 2002, per l'episodio delittuoso di detenzione illecita a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina richiamato in precedenza, sul quale essenzialmente si incentra il giudizio di pericolosità sociale formulato in proposta.

Il difensore dell'Aloi, infatti, in dipendenza della suindicata posizione del proprio assistito, ha sostenuto nel corso della udienza di trattazione camerale del procedimento che la concreta situazione in cui costui al momento versa di soggetto, il quale sta scontando in carcere una pena detentiva irrogatagli con sentenza di condanna esecutiva in ordine a quegli stessi fatti illeciti considerati sintomatici della di lui pericolosità per la sicurezza pubblica, dovrebbe necessariamente condurre, tenuto conto dello stato di contenzione intramuraria in atto instaurato a carico del predetto e destinato a protrarsi per un arco temporale di gran lunga superiore a quello di presumibile durata della misura di prevenzione di cui nella presente sede si chiede l'applicazione, a ritenere neutralizzata la di lui pericolosità sociale e, pertanto, affatto ultronea l'irrogazione dell'invocato rimedio prevenzionale.

Alla stregua dei suesposti rilievi, la difesa ha pertanto concluso nell'interesse del precitato Aloi, chiedendo il rigetto della proposta avanzata dal Questore di Catanzaro, o, comunque, in via subordinata, che la trattazione del procedimento, previa sospensione, venga differita al termine del completamento in capo al predetto del periodo di espiazione della pena, allorquando sarà possibile verificare per l'appunto se, in esito ad esso, sia stato in concreto conseguito il positivo effetto di recupero e di emenda sulla personalità del condannato.

3. — A questo punto, allora, tenuto conto della peculiare condizione della persona, nei confronti della quale è stata chiesta nel caso di specie l'irrogazione della misura di prevenzione, di soggetto attualmente detenuto in carcere in corso di espiazione di pena, occorre preliminarmente evidenziare come la tematica della compatibilità dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica Sicurezza, prevista dall'art. 3 della legge n. 1423/1956, con lo stato di restrizione intramuraria in virtù di un titolo definitivo del proposto, sia stata per lungo tempo al centro di un contrasto giurisprudenziale tra opposti orientamenti, dei quali, l'uno, ad essa contrario e, l'altro, favorevole, poi definitivamente risolto a favore di quest'ultimo indirizzo dalla Corte di cassazione con la sentenza a sezioni unite 25 marzo 1993, ric. Tumminelli.

Nell'ambito di detto pronunciamento, la suprema Corte, facendo leva sulla distinzione desumibile dalla normativa vigente in materia tra il momento dell'applicazione della misura di prevenzione e quello della sua esecuzione, ha sostenuto che, laddove il soggetto del quale sia stata positivamente riconosciuta la qualità di persona socialmente pericolosa si trovi in stato di detenzione carceraria in espiazione di pena, detta ultima situazione non è destinata in alcun modo a condizionare l'applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, che è solo subordinata all'accertamento della sussistenza della pericolosità sociale del soggetto, bensì solo a differirne l'esecuzione, in quanto la stessa potrà avere inizio solo nel momento in cui tale stato detentivo verrà a cessare, e fermo restando comunque in tale caso il diritto del soggetto di chiedere la revoca della misura, per l'even-

tuale venir meno in concreto della propria pericolosità in esito alla espiazione della pena, avvalendosi dello specifico rimedio di cui all'art. 7 legge n. 1423/1956, appositamente predisposto per l'ipotesi in cui la pericolosità che abbia dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione venga successivamente meno per qualsiasi ragione.

In particolare, nel percorso argomentativo seguito nella surrichiamata sentenza, l'assunto della applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche nei confronti di persona in atto detenuta in espiazione di pena si fonda sulla duplice considerazione che la proclività a delinquere del soggetto non viene necessariamente ad essere cancellata dalla espiazione della pena e che, comunque, costui potrebbe sempre riacquistare la libertà prima di aver finito di scontare interamente la pena, ponendosi in tale ultimo caso l'esigenza di far sì che la misura sia posta immediatamente in esecuzione nel momento in cui una evenienza di tal fatta venga a verificarsi.

Sicchè, in tale quadro, il risultato positivo raggiungibile attraverso il conseguimento dell'effetto risocializzante sul soggetto, connesso al regime di espiazione della pena, potrebbe secondo la tesi affermata dal Supremo Collegio acquisire in via esclusiva rilevanza solo ai fini di ottenere eventualmente la revoca della misura di prevenzione in questione.

4. — Ciò posto, dunque, laddove la premessa da cui la Corte di legittimità muove per sostenere il proprio assunto è rappresentata dalla considerazione che in effetti nell'ambito della legge n. 1423/1956 non è rinvenibile alcuna norma che osti all'applicabilità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di chi si trovi al momento della decisione in detenzione per espiazione di pena per precedente reato, reputa a questo punto il Collegio giudicante, chiamato nella presente sede a determinarsi in tal senso nei confronti di proposto che si trova in situazione analoga a quella appena indicata, senza alcuna possibilità peraltro di differire la trattazione del procedimento previa sospensione dello stesso fino a che il medesimo abbia finito di scontare la pena, di avere motivo di dubitare della legittimità costituzionale del disposto di cui all'art. 3 della legge in questione, per sospetta violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, che sancisce la finalità rieducativa sulla persona del condannato che la pena deve perseguire.

Ed invero, sotto lo specifico profilo della non manifesta infondatezza della suindicata questione di legittimità costituzionale, va osservato come la previsione di cui all'art. 3, comma 1, legge n. 1423/1956, che legittima senza distinzione alcuna l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di taluna delle persone di cui all'art. 1 legge cit. in presenza del solo accertamento della loro pericolosità per la sicurezza pubblica, così consentendo l'irrogazione di detto rimedio anche a carico di soggetto il quale — proprio in relazione a reato posto a fondamento del formulato giudizio di pericolosità sociale — già stia scontando in regime di detenzione carceraria una pena definitiva, che abbia durata uguale o superiore a quella della misura di prevenzione da applicarsi, non tiene conto della peculiare condizione del proposto, appena richiamata, di persona la quale, al momento della applicazione della misura, non solo si trova in stato di restrizione della libertà personale, ma è anche destinataria del trattamento rieducativo, cui necessariamente deve tendere la espiazione della pena.

A tale ultimo proposito, infatti, è evidente come il soggetto detenuto in espiazione di pena definitiva si trovi nella materiale impossibilità di porre nuovamente in essere quelle azioni criminose, per prevenire la commissione delle quali le misure di prevenzione sono appositamente predisposte, venendo altresì in tale situazione ad essere sottratto e tenuto lontano dall'ambiente nel quale si manifestava la sua proclività delinquenziale e dunque la sua pericolosità, laddove peraltro la circostanza che egli possa riacquistare la libertà e riallacciare i contatti con il mondo esterno prima di avere interamente scontato la pena si atteggia come evenienza meramente ipotetica ed eventuale, e comunque pur sempre subordinata alla stregua della vigente normativa in materia di benefici penitenziari alla preventiva verifica in concreto della positiva incidenza della pena fino a quel momento espia sulla personalità del soggetto, in termini di recupero ed emenda dello stesso.

Sicchè, a ben vedere la funzione preventiva cui è finalizzato il ricorso alla applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, finisce nel caso di specie per restare assorbita nella condizione in cui eventualmente si trovi il proposto di soggetto in atto detenuto in carcere in espiazione di pena di durata uguale o maggiore di quella della misura in argomento, oltre che interamente consumata dal trattamento risocializzante sulla persona del condannato, quale deve riconnettersi alla esecuzione della pena.

Da ciò discende quindi che consentire, come in effetti consente la normativa vigente in materia, l'applicazione in maniera indiscriminata anche in una situazione di tal fatta del rimedio preventivo, oltre a tradursi nella realizzazione a carico del soggetto di una afflizione aggiuntiva rispetto a quella già insita nella sanzione definitiva che costui stia scontando, significa anche e soprattutto nella sostanza disconoscere aprioristicamente in relazione ad essa ogni effetto di correzione e di recupero, al cui conseguimento deve invece mirare e proiettarsi la espiazione della pena.

D'altronde, ulteriore argomento a sostegno di quanto finora rilevato in merito ai profilati dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1423/1956 vigente in materia, per sospetta violazione del surrichiamato parametro di cui all'art. 27, comma 3, della Costituzione, si trae dal contenuto della previsione normativa contemplata dall'art. 10 della citata legge, secondo cui allorquando sia stata applicata ad un soggetto, una volta che costui abbia espiato una pena definitiva, una misura di sicurezza detentiva ovvero quella della libertà vigilata, in costanza della esecuzione delle suddette non potrà farsi luogo alla irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, e, comunque, qualora quest'ultima sia già stata disposta, saranno destinati a cessarne definitivamente gli effetti.

Se, infatti, la *ratio* della disposizione in argomento è da rinvenirsi nella esigenza di evitare nel caso di specie una inutile sovrapposizione a carico di uno stesso soggetto tra la misura di sicurezza detentiva ovvero la libertà vigilata, a pena espiata, e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, trattandosi di rimedi che svolgono la medesima funzione di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di eliminare la pericolosità sociale, non si vede per quale ragione analogo effetto preclusivo alla applicazione della sorveglianza speciale non dovrebbe *a fortiori* riconoscersi alla preesistente situazione di detenzione in regime di espiazione di pena che sia eventualmente in atto a carico del soggetto, tenuto conto della funzione emendatrice esplicita sulla persona del condannato da ricondursi in concreto alla esecuzione della pena medesima.

In punto, infine, di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che il collegio rileva nella presente sede di ufficio nei termini dianzi richiamati, è sufficiente osservare che essa concerne la norma che questo tribunale, investito nell'ambito del presente procedimento della proposta del questore di Catanzaro per l'irrogazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti dell'Aloi Francesco, è chiamato nel caso di specie ad applicare, laddove la stessa con il suo tenore ampio ed indiscriminato nei termini suesposti condurrebbe ineluttabilmente all'accoglimento della proposta in esame a carico del predetto, così venendo a realizzarsi sul piano attuativo concreto della disciplina in materia tutte le conseguenze di irragionevolezza in precedenza denunciate.

5. — In esito, pertanto, alla sollevata questione di costituzionalità, nelle more della decisione della quale il presente procedimento di prevenzione è sospeso, va disposta la immediata trasmissione degli atti ad esso relativi alla Corte costituzionale, con notifica alle parti della presente ordinanza ed ogni altra conseguente statuizione di legge.

*P. Q. M.*

*Letti e applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:*

1) *Solleva, di ufficio, per sospetta violazione dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui detta norma consente che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sia applicata a persona, che sia stata condannata a pena definitiva eccedente la durata massima della misura richiesta e si trovi detenuta in espiazione di essa, per reato la cui commissione sia posta a fondamento della prognosi di pericolosità sociale;*

2) *Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al proposto Aloi Francesco, ai suoi difensori, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia, inoltre, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

3) *Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

4) *Sospende il presente procedimento.*

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 30 dicembre 2002.

*Il Presidente: VECCHIO*

*Il giudice relatore: BARILLARI*

N. 360

*Ordinanza del 25 febbraio 2003 emessa dalla Corte di appello di Genova  
nel procedimento civile vertente tra Parodi Roberto e Lardone Antonella ed altre*

**Sanità pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Legittimazione delle ASL nei giudizi pendenti relativi a detti rapporti - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle sopresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni già regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Violazione dei principi del giusto processo - Eccedenza dai limiti della competenza regionale.**

- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117.

## LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello iscritto al n. 101 R.G. 2002, promosso da Parodi Roberto, residente in Tortona, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Bellenda del foro di Savona e dall'avv. Riccardo Spagliardi del foro di Genova e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Genova via Venti Settembre n. 41, come da procura a margine dell'atto di appello, appellante in via principale, nei confronti di:

Lardone Antonella, residente in Villanova d'Albenga, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Giorgi e dall'avv. Andrea Bava e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Genova via alla Porta degli Archi n. 10/27, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta in appello, appellante in via incidentale;

A.S.L. n. 2 Savonese, avente sede in Savona, in persona del suo legale rappresentante in carica Ubaldo Fracassi direttore generale, autorizzato al presente giudizio con deliberazione 21 febbraio 2002, n. 194, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Pipicelli e Samuela Pischedda dell'ufficio affari legali della A.S.L. n. 2 Savonese, elettivamente domiciliata in Genova via Venti Settembre n. 21/11 presso l'avv. Giovanna Casu, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta in appello;

Regione Liguria in persona del suo Presidente in carica, convenuta in appello non costituita; avverso la sentenza del Tribunale di Savona 26 dicembre 2000/22 gennaio 2001, n. 130, in materia di: risarcimento danni.

Vista e richiamata la propria sentenza non definitiva pronunciata in data odierna tra le suddette parti;

## C O N S I D E R A T O

che, in relazione a fatti avvenuti presso l'ospedale di Albenga, ove Lardone Antonella prestava servizio di pronto soccorso in qualità di dipendente della IV U.S.L. Ligure Albenganese, il 15 gennaio 1992, la suddetta veniva assoggettata a procedimento disciplinare conclusosi con la irrogazione, da parte del coordinatore sanitario dell'ente in persona del dott. Roberto Parodi, della censura, motivata in termini tali da essere ritenuti dalla Lardone illegittimi e produttivi di danno in quanto offensivi della sua reputazione;

che Lardone Antonella insorgeva contro il provvedimento disciplinare (oltre che in sede giurisdizionale amministrativa, chiedendone l'annullamento, davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria, e in sede giurisdizionale penale proponendo querela contro il Parodi per il reato di diffamazione) in sede giudiziaria civile, proponendo, con citazione 7 aprile 1992, davanti al Tribunale di Savona nei confronti dei Parodi e della IV U.S.L. Ligure Albenganese domanda di risarcimento del danno;

che, costituendosi in giudizio, la IV U.S.L. Ligure Albenganese eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e chiedeva comunque nel merito la reiezione della domanda risarcitoria dell'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, mentre Parodi Roberto veniva inizialmente dichiarato contumace;

che, dichiarata l'interruzione del processo per l'avvenuta soppressione dell'ente pubblico convenuto, Lardone Antonella provvedeva ritualmente e tempestivamente alla riassunzione formulando domanda nei confronti della Regione Liguria «e/o» della A.S.L. n. 2 Savonese;

che si costituivano in giudizio: la Azienda sanitaria locale n. 2 Savonese la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda dell'attrice della quale chiedeva comunque il rigetto per inammissibilità e infondatezza in fatto e in diritto; la Regione Liguria la quale invocava la propria carenza di legittimazione passiva, e in subordine denunciava la inammissibilità e la infondatezza della domanda contro la stessa proposta; Parodi Roberto il quale eccepiva a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice adito e nel merito la reiezione della domanda dell'attrice «siccome inammissibile, irritualmente proposta, e/o infondata in fatto e in diritto»;

che con sentenza 26 dicembre 2000/22 gennaio 2001, n. 130, il Tribunale di Savona in composizione monocratica così decideva: «definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*: a) dichiara il convenuto dott. Parodi Roberto responsabile per la frase contenuta nella censura 15 febbraio 1992; b) respinge la domanda proposta dalla signorina Lardone Antonella nei confronti della Unità sanitaria locale n. 4 e per essa nei confronti della Azienda sanitaria locale n. 2 Savonese e della Regione Liguria; c) dichiara il convenuto dott. Parodi Roberto tenuto al risarcimento dei danni derivati all'attrice Lardone Antonella che determina equitativamente nella somma di L. 15.000.000 oltre interessi legali dalla data della domanda a quella di effettivo saldo; d) condanna esso dott. Parodi Roberto al rimborso in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio ...»;

che avverso la suddetta sentenza ha proposto rituale tempestivo appello Parodi Roberto con atto notificato a tutte le altre parti il 21 gennaio 2002, nel quale deduce, mediante distinti motivi di censura: «1. erroneità della decisione impugnata per avere disatteso la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e/o comunque di difetto di legittimazione passiva e/o titolarità dei rapporti controversi del signor Parodi Roberto per effetto del rapporto di immedesimazione organica in atto», «2. inesistenza, omissione, illogicità e incompletezza della motivazione», «3. erroneità della sentenza del Tribunale di Savona nella parte in cui ritiene esistente la responsabilità del dott. Parodi e nella parte in cui procede alla condanna dello stesso e di riconoscimento dei danni asseritamente occorsi alla signora Lardone Antonella», «4. erroneità della sentenza del Tribunale di Savona nella parte in cui ritiene esistente l'esclusiva responsabilità del dott. Roberto Parodi e subordinatamente nella parte in cui non accede alla sua condanna in solido con la IV Unità sanitaria locale Albenganese e i suoi successori», «5. erroneità e illegittimità della sentenza impugnata laddove accerta la sussistenza di un danno risarcibile conseguente alla condotta ascritta al convenuto e lo determina nella somma di L. 15.000.000», «6. errata applicazione del principio della soccombenza di cui agli articoli 91 e 92 C.P.C.»;

che Lardone Antonella, costituendosi in giudizio davanti alla Corte, resiste all'impugnazione contestandone la fondatezza sotto ciascuno dei dedotti profili, e contestualmente propone appello incidentale contro la mancata affermazione della responsabilità e la mancata condanna al risarcimento dei danni, oltre che del Parodi, anche dell'amministrazione sanitaria (rimettendo al giudice di appello la individuazione del soggetto pubblico in tal senso legittimato) e contro la determinazione nella misura suindicata del danno risarcibile di cui lamenta l'ineadeguatezza;

che si è costituita in giudizio anche la A.S.L. n. 2 Savonese, per chiedere in via principale la conferma della reiezione pronunciata in primo grado della domanda risarcitoria rivolta contro l'amministrazione sanitaria, e, in subordine, l'accertamento in sede di merito dell'insussistenza di estremi di propria responsabilità e comunque di danno risarcibile nei confronti dell'attrice;

che con sentenza non definitiva in data odierna la Corte, dichiarata la contumacia della Regione Liguria, ha rigettato il primo motivo dell'appello principale di Parodi Roberto, confermando la sentenza impugnata per quanto riguarda l'affermazione della giurisdizione del giudice adito e della legittimazione passiva del medesimo Parodi Roberto, con riserva al prosieguo del giudizio della decisione nel merito circa la responsabilità del medesimo Parodi Roberto e delle amministrazioni convenute, da valutarsi alla stregua del disposto dell'art. 28 della Costituzione il quale stabilisce che «i funzionari e di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti» e che «in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici».

#### R I T E N U T O

che, rispetto a tale ulteriore fase del giudizio di merito, assume preliminare rilevanza il problema della individuazione del soggetto pubblico dotato di legittimazione passiva in relazione alla domanda risarcitoria proposta;

che con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato attuato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria con la soppressione delle unità sanitarie locali;

che, successivamente, con l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 224, è stato stabilito che in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 né direttamente né indirettamente i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità sanitarie locali» e che «a tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime», e con l'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stato disposto che «per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994 le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende» e «le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie»;

che, a seguito dell'entrata in vigore delle citate disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, essendo state le esposizioni debitorie delle sopresse unità sanitarie locali e dei disciolti enti ospedalieri assunte dalle Regioni attraverso gestioni stralcio (trasformate in gestioni liquidatorie dalla citata legge n. 549 del 1995 facenti capo ai commissari liquidatori che, individuati, in forza di disposizioni di leggi regionali, nelle persone dei direttori generali delle aziende ospedaliere o delle aziende U.S.L. designati dalle leggi stesse, agiscono in nome e per conto della regione in qualità di organi della stessa, si verifica una successione *ex lege* a titolo particolare delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove la successione nel rapporto obbligatorio emerga in corso di causa, appartiene alla Regione, per mezzo dei propri organi come sopra individuati, la legittimazione a stare in giudizio in via di prosecuzione del processo, e in particolare la legittimazione all'impugnazione (v. Cass. n. 4640/2002, Cass. n. 2032/2000, Cass. n. 8159/1999, Cass. n. 12712/1998, Cass. S.U. n. 7482/1997);

che, nella presente vicenda processuale, ai fini dello scioglimento dell'alternativa tra la legittimazione passiva della Regione Liguria e quella della Azienda sanitaria locale viene in considerazione *ratione loci* la legge regionale 24 marzo 2000, n. 26, nel cui contesto l'art. 1 dispone la cessazione delle gestioni liquidatorie di cui si è detto, e l'art. 2 stabilisce che «tutti i rapporti giuridici facenti capo alle unità sanitarie locali operanti nella regione Liguria ancorché oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unità sanitarie locali, nonché agli istituti ed enti sopraindicati, ai quali restano attribuite la titolarità e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti» e «in ogni caso nessun onere finanziario può gravare sulle aziende, istituti ed enti di cui al comma 1 per eventuali situazioni debitorie ulteriori e sopravvenute»;

che in relazione alla richiamata normativa regionale appare configurabile il contrasto tra gli articoli 1 e 2 della legge stessa e gli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, già altre volte denunciata da questa Corte;

che al riguardo non risultano dirimenti le ordinanze 8/16 luglio 2002, nn. 351 e 352, con le quali la Corte Costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice remittente sul rilievo della intervenuta modificazione dell'art. 117 della Costituzione a seguito della entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

che la questione è stata quindi reiterata dalla Corte genovese con ordinanze 29 novembre 2001 in causa Giordano/U.S.L. 1 Imperiese/altri, e con ordinanza 3 dicembre 2002 in causa A.S.L. 2 Savonese/Astengo/Torcello e Bauzano;

che la questione esige di essere da questo collegio riproposta nella presente sede, in quanto rilevante anche nell'attuale procedimento e non manifestamente infondata per le ragioni che vengono nuovamente espone come segue;

che può ritenersi in primo luogo vulnerato il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost., poiché in una obbligazione di diritto comune il soggetto debitore viene autoritativamente (ad opera dello stesso soggetto obbligato) sostituito con un altro, senza che a tale sostituzione faccia, o possa fare, riscontro il consenso di una parte creditrice soggettivamente indeterminata in quanto rappresentata da tutti i creditori delle disciolte unità sanitarie locali, per tal modo venendo alterata la parità di trattamento fra le parti sia nella struttura del rapporto giuridico sostanziale sia sul piano processuale, poiché un soggetto tenuto all'adempimento di una obbligazione viene sottratto alla prestazione coattiva, in virtù di una sorta di fattispecie liberatoria diversa dall'adempimento non prevista dalla disciplina civilistica;

che si ravvisa inoltre violazione dell'art. 24 Cost. poiché il diritto alla difesa in esso riconosciuto e tutelato (che viene qualificato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di uguaglianza, essendo vietata al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli di ordine soggettivo nella disciplina positiva di accesso alla giustizia) comporta che l'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, anche e specificamente nei rap-

porti con la pubblica amministrazione, non possa essere violata con la previsione di privilegi processuali attribuiti senza plausibile giustificazione alla parte pubblica o mediante disparità di trattamento processuale in ordine ai mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici, e comporta altresì che la parità formale delle parti nel processo postula un rapporto di effettiva proporzione tra poteri di azione e di difesa, di guisa che tutte le parti coinvolte nel giudizio dispongano delle stesse effettive possibilità tecniche di far valer i propri diritti e di concorrere alla formazione del convincimento del giudice nel senso auspicato;

che ai suindicati principi non sembra rispondente la normativa regionale in esame, in virtù della quale, anche nel caso di giudizi in corso e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti prevedono e pretendono l'uguaglianza degli strumenti processuali a propria disposizione) la Regione sottrae se stessa alla titolarità passiva di una situazione giuridica obbligatoria e quindi alla soggettività processuale ad essa correlata;

che, in base alle considerazioni sopra svolte, appare violato anche l'art. 111 Cost. quale modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, per il quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti» e «in condizioni di parità»;

che infine nella normativa regionale in esame si rendono palesi estremi di conflitto con l'art. 117 Cost. per il quale la Regione può emanare norme in materia di legislazione concorrente, quale è la disciplina della tutela della salute, «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato», ove si tenga presente che la giurisprudenza costituzionale, già in presenza del tenore precedentemente vigente dell'art. 117 (che non ha subito modificazione sul punto), ha affermato che i principi fondamentali che vengono in considerazione possono essere desunti non solo da norme costituzionali o da obblighi internazionalmente assunti ma anche da norme della legislazione statutale ordinaria, se ed in quanto questa sia espressione di indirizzi di carattere generale coinvolgenti l'intera collettività (quali le cosiddette grandi riforme, nel cui novero può senza dubbio essere ricondotta la riforma di servizio sanitario nazionale operata con l'attività nomotetica precedentemente ricordata);

che, in definitiva, esige di essere sollecitato dal giudice delle leggi il sindacato sulla costituzionalità della normativa della Regione Liguria con la quale vengono onerate le aziende di nuova costituzione di quelle passività pregresse che il legislatore statutale aveva inteso porre a carico delle Regioni con l'enunciazione di un principio avente carattere di imperatività e, in quanto inserito in una delle cosiddette grandi riforme, efficacia vincolante anche per la legislazione regionale (v. Cass. n. 2032/2000 cit.);

che nella rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, e nella conseguente necessaria sospensione del processo, si esaurisce il contenuto dell'ordinanza che viene pronunciata ai sensi dell'art. 279, comma primo, n. 4, c.p.c., nessun altro provvedimento ordinatorio o istruttorio essendo consentito assumere nello stato di quiescenza processuale che per tal modo si determina;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 279, comma primo, n. 1 c.p.c.;*

*Visti l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in relazione agli artt. 3, 24, 111, 117 (quest'ultimo con riferimento al principio di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Liguria e sia comunicata al presidente del consiglio della regione Liguria.*

Genova, addì 23 dicembre 2002.

*Il Presidente estensore: FERRO*

N. 361

*Ordinanza del 13 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Pescara  
nel procedimento penale a carico di Skowron Gregorio*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Notificazione del decreto di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua nota allo straniero - Prevista possibilità, in presenza di fattori contingenti, della traduzione in una lingua (inglese, francese, spagnola), non conosciuta dall'intimato - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7.
- Costituzione, art. 27.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 191/03 a carico di Gregorio Skowron;

*Osserva quanto segue*

In data 22 febbraio 2003 è stato convalidato l'arresto di Gregorio Skowron, eseguito in forza dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98. Invero il prevenuto — gravato di provvedimento di espulsione (emesso dal Questore della Provincia di Pescara in data 28 ottobre 2002 ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. cit.), con il quale gli si intimava di lasciare il territorio dello Stato italiano entro i cinque giorni successivi, era stato colto in Pescara il giorno 22 febbraio 2003.

In sede di convalida l'imputato — assistito da interprete di lingua madre polacca poiché non in grado di comprendere l'italiano — ha dichiarato di non conoscere la lingua inglese.

Il decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal Questore della Provincia di Pescara, acquisito in atti, risulta redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua inglese.

L'art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, stabilisce che «il decreto di espulsione ... nonohe ogni altro atto ... concernente l'espulsione sono comunicati all'interessato unitamente... ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile in lingua francese, inglese o spagnola».

Nel caso di specie, nulla consente di affermare che il Questore della Provincia di Pescara abbia omesso la traduzione in lingua polacca pur non ricorrendo le condizioni di pratica impossibilità (e che l'impossibilità possa derivare solo da fattori contingenti è evidente, sol che si consideri che ogni idioma — poiché costituente linguaggio in comunità di individui — è astrattamente suscettivo di traduzione in altro idioma) in tal senso previste dalla norma.

Al contrario, gli atti a disposizione impongono di ritenere che la scelta della traduzione nella lingua inglese sia stato l'esito dell'esercizio legittimo di specifica facoltà attribuita dalla legge all'Autorità amministrativa in condizioni di pratica impossibilità (per attestata irreperibilità di interprete) a traduzione nella lingua madre polacca dell'imputato.

Ritiene questo giudice che la norma testè indicata violi però il principio di cui all'art. 27 Cost., giacché — in contrasto con il *dictum* costituzionale del carattere personale della responsabilità penale — si consente la formulazione di ordine amministrativo, la cui violazione concreta reato contravvenzionale (e il legislatore impone che lo stesso ordine di espulsione rechi specificazione delle conseguenze penali della sua trasgressione) per il quale è peraltro disposto arresto obbligatorio in flagranza, pur con la certezza — come nel caso di specie — che la comprensione del significato di detta intimazione e delle conseguenze della violazione della medesima sia preclusa all'intimato.

Valuta questo giudice la non manifesta infondatezza della questione dedotta (violazione dell'art. 27 Cost. per l'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui limita la necessità di tradurre l'ordine di espulsione — contenente pur le specificazioni delle conseguenze penali della trasgressione — in lingua conosciuta allo straniero, consentendo — in presenza di fattori contingenti che non rendano praticamente possibile detta traduzione — la

traduzione in lingua — inglese, francese o spagnola — non conosciuta dall'intimato), atteso che l'odierno imputato, assistito da interprete di lingua madre polacca, ha dichiarato di non conoscere la lingua inglese in cui venne tradotto il decreto *de quo*.

Reputa altresì il giudice la rilevanza della questione, atteso che l'applicazione della norma in questione così come strutturata determina la sussistenza del fatto tipico contestato dalla pubblica accusa.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/98, per contrasto con l'art. 27 Cost.:*

*sospende il giudizio;*

*ordina trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*dispone notifica dell'ordinanza ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri.*

Pescara, addì 13 marzo 2003

*Il giudice: VALLETTA*

03C0610

N. 362

*Ordinanza del 17 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Modena  
nel procedimento penale a carico di Ayari Ali*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Violazione del principio di ragionevolezza.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento nei confronti di Ayari Ali, nato a Tangeri (Marocco) il 9 dicembre 1980, arrestato da personale della Questura di Modena il 16 gennaio 2003 alle ore 22, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002;

Sentite le conclusioni del p.m., e della difesa dell'imputato in ordine alla convalida dell'arresto;

O S S E R V A

Il regime introdotto del d.lgs. n. 286/1998 modificato dalla legge n. 189/2002 prevede l'espulsione dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (art. 13, comma 2, lettera a).

L'espulsione è disposta dal prefetto (art. 13, comma 2) ed è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4).

Fanno eccezione i casi di cui al comma 5, concernenti lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto di validità da più di sessanta giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo.

La regola fissata dal comma 4, dell'art. 13, può essere derogata «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ... perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità del vettore o altro mezzo di trasporto idoneo» (art. 14, comma 1).

In tal caso, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino ...» (art. 14, comma 1).

È contemplato un rimedio estremo per l'eventualità che non sia possibile eseguire l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera e non si riesca neanche a trattenere, o a trattenere ulteriormente, lo straniero presso un centro di permanenza temporanea.

Qualora questa duplice impossibilità si verifichi, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (art. 14, comma 5-bis).

L'apparato sanzionatorio predisposto dal testo normativo tiene conto delle differenti modalità esecutive dell'espulsione.

La disobbedienza, quando si realizza la prima volta, integra un illecito contravvenzionale. Le condotte incriminate sono il rientro nel territorio dello Stato dopo l'accompagnamento alla frontiera e senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (art. 13, comma 13) oppure il trattenimento in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis (art. 14, comma 5-ter).

Per entrambe le contravvenzioni è comminata la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno ed è prevista una nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

La reiterazione della condotta disobbediente da parte dello straniero realizza una fattispecie più grave, qualificata come delitto.

Lo straniero, già denunciato per il reato di cui all'art. 13, comma 13, ed espulso, che abbia fatto reingresso sul territorio nazionale è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-bis).

Analogamente, lo straniero espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, che viene trovato nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quanto agli aspetti processuali, gli artt. 13 e 14 prevedono, per i reati in ciascuna disposizione contemplati, rispettivamente l'arresto facoltativo in flagranza e l'arresto obbligatorio (per il delitto di cui all'art. 13, comma 13-bis, è inoltre consentito il fermo).

In entrambi i casi è imposta l'adozione del rito direttissimo.

Che la disciplina processuale appena descritta sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione è di tutta evidenza.

I reati contravvenzionali descritti dagli artt. 13 e 14 rivestono quanto meno pari gravità. Essi sono sanzionati con la medesima pena edittale.

Identica è la previsione delle conseguenze sul piano amministrativo, cioè una nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera.

In entrambi i casi, la reiterazione della condotta illecita dopo la denuncia per l'ipotesi contravvenzionale comporta l'integrazione di un delitto.

Ma vi è di più.

La fattispecie descritta dall'art. 14, comma 5-ter, appare ontologicamente meno grave rispetto a quella inscisa nell'art. 13, comma 13.

Lo straniero che rientra nel territorio dello Stato dopo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica pone in essere una condotta attiva.

Più esattamente, trasgredisce ad un ordine non solo legalmente impartito dalla pubblica autorità italiana ma addirittura eseguito in modo coattivo, con impiego da parte dello Stato di risorse umane ed economiche.

Una simile condotta è certamente poco compatibile con un atteggiamento colposo. La contravvenzione di cui al comma 5-ter dell'art. 14 si realizza, invece, con una condotta meramente omissiva.

La trasgressione posta in essere dallo straniero non ha alle spalle un accompagnamento coatto alla frontiera ma un ordine scritto del questore di lasciare il territorio dello Stato nel breve termine di cinque giorni.

La disobbedienza è sicuramente compatibile in questo caso con un atteggiamento colposo, negligente.

La mancata esecuzione dell'ordine non vanifica uno sforzo compiuto dallo Stato per attuare in maniera forzata i propri provvedimenti.

Che la condotta omissiva, vale a dire la mancata esecuzione spontanea di un ordine, sia in generale valutata dal legislatore con minor rigore si ricava, ad esempio, dalla previsione dell'art. 13, comma 5. Per lo straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato nonostante che il permesso di soggiorno fosse scaduto di validità e senza averne chiesto il rinnovo, l'espulsione è eseguita, in deroga all'art. 13, comma 4, mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Lo straniero che non esegua spontaneamente l'intimazione in oggetto non è penalmente perseguibile. Nel d.lgs. n. 286/1998, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 189/2002, era incriminata solo la condotta dello straniero espulso che fosse rientrato in Italia senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'interno (art. 13, comma 13).

Se è vero che la contravvenzione introdotta dall'art. 14, comma 5-ter, riveste gravità pari o minore rispetto a quella descritta dall'art. 13, comma 13, non vi è alcuna ragione che giustifichi la previsione di un arresto obbliga-

torio nel primo caso e facoltativo nel secondo. La ingiustificata disparità di trattamento emerge poi in modo eclatante ove si raffronti la disciplina in tema di arresto tra la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, ed il delitto di cui all'art. 13, comma 13-bis.

La previsione dell'arresto obbligatorio per la contravvenzione e dell'arresto facoltativo per il delitto è del tutto priva di ragionevolezza.

L'obbligo di arrestare l'autore di un reato contravvenzionale è istituito sconosciuto al nostro attuale ordinamento giuridico.

La misura precautelare dell'arresto obbligatorio è riservata, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., agli autori di delitti e non di tutti i delitti ma di quelli particolarmente gravi, sanzionati con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, oppure rientranti nelle fattispecie specificamente elencate nel secondo comma della stessa disposizione.

Un solo caso di arresto obbligatorio in flagranza è previsto dalle leggi speciali, ed esattamente dall'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 (non modificato dalla legge n. 189/2002), in riferimento comunque a delitti, quelli di cui ai commi 1 e 3 della medesima disposizione. Quanto ai reati contravvenzionali, l'arresto in flagranza è possibile secondo l'attuale ordinamento in una sola ipotesi, l'art. 6 decreto-legge n. 122/1993, convertito nella legge n. 205/1993, ma si tratta di arresto facoltativo e non obbligatorio.

La previsione dell'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, contrasta in maniera eclatante con l'art. 3 della Costituzione in quanto concreta una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'art. 13 comma 13 che, per fattispecie di maggiore gravità consente ma non impone l'arresto in flagranza.

Vi è un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale che emerge dalla lettura dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002.

Esso attiene alla introduzione di una identica disciplina processuale (arresto obbligatorio e obbligo di giudizio direttissimo) per due ipotesi di reato (quelle dei commi 5-ter e 5-quater) che lo stesso legislatore ha sensibilmente differenziato quanto a gravità del fatto e della sanzione.

È pacifico, e costantemente ribadito dalla giurisprudenza, che, ferma la necessità di ancorare le scelte criminalizzatrici alla tutela di beni costituzionalmente rilevanti, le valutazioni sulla qualità e quantità della sanzione, in quanto di natura ideologica e politica, rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore.

Nella sfera della discrezionalità legislativa devono pure ricondursi le scelte sui presupposti di applicabilità delle misure precautelari e cautelari, nei limiti imposti dall'art. 13 della Costituzione (cfr. sentenze Corte cost. n. 126/1972; n. 305/1996).

È altrettanto pacifico, tuttavia, che l'uso della discrezionalità legislativa possa essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza (cfr. sentenze Corte cost. nn. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 341/1994).

Nell'esercizio del suo indiscusso potere discrezionale, il legislatore ha qualificato come contravvenzione la condotta dello straniero che per la prima volta disobbedisce all'ordine di lasciare il territorio nazionale, in linea con fattispecie omologhe contemplate dal codice penale (cfr. art. 650 c.p., 2 legge n. 1423/1956).

Scegliendo il tipo meno grave di reato, il legislatore ha escluso che potesse applicarsi all'imputato qualsiasi misura cautelare.

La disobbedienza reiterata nelle forme dell'art. 14, comma 5-quater, è stata invece elevata al rango di delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni, quindi compatibile, secondo il sistema processuale, con il ricorso a misure precautelari e cautelari.

Il legislatore ha mostrato da un lato di voler differenziare sensibilmente le due condotte in esame, la prima disobbedienza e quella reiterata nonostante l'espulsione coattiva, addirittura adottando diverse categorie di reato e comminando sanzioni significativamente differenti, con tutta una serie di implicazioni specifiche quanto ad elemento soggettivo, a termini di prescrizione ecc.

Tradendo questa impostazione e senza alcuna plausibile ragione ha poi dettato, nel comma 5-quinquies, una disciplina identica quanto all'adozione di misure precautelari e al rito da seguire.

Ha in tal modo introdotto una deroga enorme rispetto al sistema del codice di procedura penale, prevedendo per la contravvenzione l'arresto obbligatorio dell'autore, caso unico nel nostro ordinamento.

La disarmonia che tale disciplina esprime rileva ai fini dell'art. 3 della Costituzione sotto l'aspetto della assoluta irragionevolezza.

Il principio di ragionevolezza impone, per le fattispecie che costituiscono diversi gradi di aggressione del medesimo bene giuridico, discipline proporzionatamente differenziate (*cf.* sentenza Corte cost. n. 26/1979, secondo cui: «È giurisprudenza costante di questa Corte che la configurazione delle fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza fra i reati e le pene appartengono alla politica legislativa; salvo però il sindacato giurisdizionale sugli arbitri del legislatore, cioè sulle sperequazioni che assumano una tale gravità da risultare radicalmente ingiustificate ... questo è appunto il caso della norma impugnata ... l'art. 186 c.p.p., nel primo e, in parte, nel secondo comma, ricomprende ed appiattisce in un'unica ipotesi delittuosa — quella della insubordinazione con violenza — distinte condotte tipiche, nettamente differenziate nei loro elementi oggettivi e soggettivi»). Coerentemente a tali criteri, l'art. 9, legge n. 1423/1956, qualifica come contravvenzione la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e come delitto l'analoga violazione quando la sorveglianza speciale include anche l'obbligo o il divieto di soggiorno. Solo per la fattispecie delittuosa è previsto, in base all'art. 381 c.p.p., l'arresto facoltativo in flagranza e, ai sensi dell'art. 9, legge n. 1423/1956, comma 3, anche fuori dei casi di flagranza.

In materia di stupefacenti, l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio per i delitti di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990, in deroga ai limiti di pena di cui al comma 1. La più grave misura precautelare non è estesa alle ipotesi attenuate di cui al quinto comma del citato art. 73.

Nell'art. 14, comma 5-*quinquies*, il legislatore ha in sostanza trattato allo stesso modo, imponendo l'arresto in flagranza ed il rito direttissimo, fattispecie che egli stesso ha, nella medesima disposizione, differenziato notevolmente quanto a gravità.

La disarmonia che tale disciplina esprime rileva ai fini dell'art. 3 della Costituzione sotto l'aspetto della assoluta irragionevolezza («Non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera e dichiara diverse», Corte cost. n. 53/1958).

Non vi è dubbio che il principio di uguaglianza, nonostante il riferimento letterale dell'art. 3 Cost. ai cittadini, debba ritenersi esteso agli stranieri, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. n. 104/1969).

Pacifica è la rilevanza della questione.

L'imputato è stato arrestato ai sensi della disposizione impugnata.

Sulla rilevanza della questione non può avere effetto l'avvenuta liberazione della persona arrestata, imposta dall'art. 391 u.c., richiamato dall'art. 558 c.p.p.

Il giudizio di convalida dell'arresto non è stato esaurito ma è stato sospeso al fine di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

La decisione sulla questione di legittimità costituzionale ha incidenza diretta sulla pronuncia di legittimità dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi della disposizione impugnata (*cf.* al riguardo sentenza Corte cost. n. 54/1993 «... il provvedimento di liberazione dell'arrestata era imposto ... dalla disposizione di cui all'art. 391, settimo comma, ultima parte, del codice di rito ... Poiché tale disposizione ricollega la perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi ragione, di un provvedimento positivo di convalida nella stesso termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di lì a poco ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere dall'esaurimento del procedimento di convalida, che ... era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua persistenza nonostante la liberazione trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione della libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestata debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti»).

La rilevanza della questione esiste, nel caso concreto, anche qualora si ritenesse conforme a Costituzione la previsione dell'arresto facoltativo anziché obbligatorio, poiché l'assenza di specifici indici di gravità della condotta e di pericolosità dell'imputato renderebbe comunque ingiustificata, ai sensi dell'art. 381, comma 4 c.p.p., la misura precautelare in oggetto.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies*, d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, in relazione all'art. 3 Cost., appare non manifestamente infondata e rilevante.

La decisione sulla convalida dell'arresto non può essere adottata senza attendere l'esito del giudizio sulla questione di legittimità costituzionale. Una pronuncia sulla convalida dell'arresto non può infatti intervenire nel termine di quarantotto ore fissato dall'art. 558 c.p.p. Va pertanto disposta l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953,

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio di convalida in corso.

Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri. Della presente ordinanza prendono atto, mediante lettura, l'imputato, il difensore dello stesso e il pubblico ministero.

Dispone inoltre che la citata ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone infine l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa.

Modena, addì 17 gennaio 2003.

Il giudice: DALL'OLIO

03C0611

N. 363

Ordinanza del 4 aprile 2003 emessa dal Tribunale di Orvieto  
nel procedimento civile vertente tra Giulii Capponi Gino e Regione Umbria ed altra

**Sanità pubblica - Regione Umbria - Soppressione dell'Unità sanitaria locale n. 4 ed incorporazione nell'Unità sanitaria locale n. 5 - Conseguente risoluzione di diritto dei contratti rapporti di lavoro dei titolari degli organi della U.S.L. soppressa - Indebita legiferazione regionale in materia di ordinamento civile - Ingiustificato deterioro trattamento di soggetti incisi dalla disciplina regionale censurata rispetto a tutti gli altri in identica posizione contrattuale in base alla disciplina statale in materia.**

- Legge della regione Umbria 20 gennaio 1998, n. 3, art. 34, comma 3, ultima parte.
- Costituzione, artt. 3 e 17.

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti della causa tra Giulii Capponi Gino, ricorrente, Regione dell'Umbria, convenuta, Azienda unità sanitaria locale n. 4 Terni, chiamata in causa;

RILEVATO IN FATTO

Con contratto del 14 febbraio 1995, stipulato con la Regione dell'Umbria, il dott. Gino Giulii Capponi assunse l'incarico di direttore generale dell'Azienda unità sanitaria n. 4 (che all'epoca comprendeva il territorio dell'orvietano) alle condizioni stabilite nel contratto stesso.

Con legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) l'Unità sanitaria locale n. 4 veniva, però, soppressa (art. 36, comma 1) mediante incorporazione dell'Unità sanitaria locale n. 5 (quella di Terni) che assumeva, quindi, la denominazione di Unità sanitaria n. 4.

La stessa legge regionale all'art. 34, comma 3, così disponeva: «Gli organi delle Aziende sanitarie regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono a far data dai provvedimenti di nomina dei loro successori. I relativi rapporti e contratti di lavoro sono risolti di diritto alla stessa data».

Con deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, trasmessa al dott. Giulii Capponi dall'assessore regionale con lettera del 4 giugno 1998, la giunta regionale deliberava che, in seguito alla soppressione della U.S.L. n. 4 dell'Orvietano, il rapporto contrattuale con il dott. Giulii Capponi doveva ritenersi cessato ex art. 2228 c.c. per sopravvenuta impossibilità di svolgere l'incarico.

Il dott. Giulii Capponi, con lettera del 31 luglio 1998, impugnava tale deliberazione, qualificandola atto di recesso dal rapporto di lavoro, ma inutilmente chiedeva che venisse formato il collego arbitrale e fissata la data per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Donde il presente giudizio.

Con ricorso depositato in data 7 luglio 2000 il dott. Giulii Capponi ha chiesto, fra l'altro, che, negata la sussistenza dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione allegata dalla Regione dell'Umbria, venga dichiarato l'inadempimento contrattuale della stessa, per non avere consentito la prosecuzione del rapporto, e, quindi, che venga condannata al pagamento degli importi che egli avrebbe percepito se il rapporto avesse avuto regolare svolgimento.

Sotto il profilo giuridico ha osservato che il rapporto non può ritenersi cessato neanche in base all'art. 34, comma 3, della legge regionale sopra riportato, dovendosi tale disposizione ritenere viziata da illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, laddove, eccedendo i limiti del potere legislativo conferito alla regione, incide su posizioni soggettive facenti capo a disciplina statale.

La Regione dell'Umbria, costituendosi in giudizio, non ha contestato la veridicità delle circostanze materiali esposte dal ricorrente ma (oltre a formulare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva) ha ribadito la legittimità del proprio operato asserendo che la soppressione della U.S.L. n. 4 ad opera dell'art. 36 della legge regionale n. 3/1998 rappresenta il *factum principis* idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento.

Inoltre ha dedotto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in considerazione della discrezionalità del legislatore regionale nelle materie di sua competenza e per la razionalità della scelta di incorporare la U.S.L. n. 4 di Orvieto in quella di Terni.

Con ordinanza del 1° dicembre 2000 è stata disposta la chiamata in causa dell'Azienda unità sanitaria n. 4 la quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione come pure la carenza di legittimazione passiva.

Nel merito ha fatto sostanzialmente propria la tesi della Regione dell'Umbria. Con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2001 questo giudice ha riconosciuto la propria giurisdizione.

Quindi, riservando alla sentenza definitiva la decisione in ordine agli altri punti, ha esaminato la questione di costituzionalità prospettata dalla difesa del ricorrente, ritenendola rilevante e, con esclusivo riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, non manifestamente infondata.

La Corte costituzionale, investita della questione con ordinanza del 3 marzo 2001, essendo stata nel frattempo promulgata la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, con la quale è stato modificato l'art. 117 Cost., ha restituito, con ordinanza del 10/12 aprile 2002, gli atti a questo giudice per il riesame dei termini della questione.

Ascoltate le parti, questo giudice ritiene di dover investire di nuovo della questione la Corte costituzionale per i motivi appresso esposti.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevanza della questione.

Nella deliberazione del 13 maggio 1998 n. 2197, con la quale la giunta regionale ha dato atto della cessazione del rapporto con il dott. Giulii Capponi, viene richiamata soltanto la causa della impossibilità sopravvenuta della prestazione *ex art. 2228 c.c.*, ravvisata nella soppressione della U.S.L. n. 4 dell'Orvietano, e non anche la risoluzione di diritto dei rapporti e contratti di lavoro prevista dall'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3, quale conseguenza della nomina dei successori degli organi delle aziende sanitarie regionali già in carica alla data della entrata in vigore della legge. Tuttavia, poiché anche l'art. 36 della legge regionale citata configura chiaramente un fenomeno successorio, dovendo necessariamente subentrare l'unità sanitaria incorporante a quella incorporata nella titolarità di tutti i rapporti già a questa facenti capo, appare logico ricomprendere nell'ambito di operatività dell'art. 34, comma 3, ultima parte, anche la situazione oggetto dell'art. 36, dal momento che quest'ultima disposizione, sebbene dettata espressamente per disciplinare l'incorporazione della U.S.L. dell'Orvietano in quella di Terni, non è esaustiva di tutti gli aspetti del fenomeno successorio né presenta elementi incompatibili con la disciplina dettata dall'art. 34, comma 3, ultima parte.

Ma allora, poiché la risoluzione del rapporto prevista dall'art. 34, comma 3, ultima parte, opera di diritto, il giudicante, sebbene — come ricordato — la deliberazione della giunta regionale non richiami tale causa di estinzione del rapporto, deve porsi ugualmente il problema della legittimità costituzionale della norma, dal momento

che sarebbe del tutto inutile negare, in ipotesi, la verifica della impossibilità sopravvenuta della prestazione allegata dalla giunta regionale, se poi si dovesse ugualmente dichiarare cessato il rapporto con il dott. Giulii Capponi per l'operatività della risoluzione di diritto in questione, rilevabile in quanto tale anche d'ufficio.

Inoltre, poiché il ricorrente ha chiesto, quale conseguenza della illegittimità del recesso della giunta regionale, la corresponsione degli importi che avrebbe dovuto percepire qualora il rapporto fosse continuato fino alla scadenza pattuita (cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto), la questione di legittimità dell'art. 34, comma 3, ultima parte, legge regionale citata, risulta, comunque, rilevante ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere, dal momento che, una volta negata in ipotesi la causa di estinzione della impossibilità sopravvenuta allegata dalla giunta regionale, occorrerebbe, però, accertare se successivamente si sia verificata la risoluzione di diritto del rapporto in seguito alla nomina del nuovo direttore generale della U.S.L. di Terni (la nuova U.S.L. n. 4), che risulta in effetti essere avvenuta con decreto del presidente della giunta regionale n. 333 del 23 giugno 1998, a seguito di deliberazione della giunta regionale n. 3229 del 13 giugno 1998, successiva, quindi di pochi giorni alla deliberazione che ha rilevato la cessazione del rapporto con il dott. Giulii Capponi.

Ed ovviamente altro è determinare gli importi con riferimento alla scadenza originariamente pattuita, altro è determinarli con riferimento ad una durata ben più breve.

Non manifesta infondatezza della questione.

La questione appare manifestamente infondata con riferimento alla violazione dell'art. 97 della Costituzione in quanto comprensibili esigenze di riorganizzazione delle aziende sanitarie e di contenimento della spesa possono giustificare la scelta del legislatore regionale.

Non appare, invece, manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Il contratto stipulato tra il dott. Giulii Capponi e la Regione dell'Umbria, come tutti i contratti destinati a regolare il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, è un contratto di diritto privato e, in quanto tale, disciplinato esclusivamente da leggi statali. Soltanto la legge statale può, dunque, prevedere cause di risoluzione del contratto o di estinzione del rapporto, eventualmente rimandando anche ad altre fonti, quali i contratti collettivi, la volontà dei contraenti ed eventualmente la stessa legge regionale ma, ovviamente, soltanto nei limiti previsti dalla legge dello Stato.

La disposizione regionale, quindi, prevedendo la risoluzione di diritto dei rapporti e dei contratti di lavoro già in essere, ha inciso su situazioni di diritto tutelate dalla legge dello Stato e, dunque, si è posta in contrasto con la legge dello Stato in una materia, quella relativa alla disciplina dei contratti di lavoro privati, non attribuita alla sua competenza, non potendo farsi rientrare nell'ambito dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera la regolamentazione dei contratti di lavoro, soprattutto se diretta a modificare o estinguere rapporti sorti in base alla legge dello Stato e dalla stessa tutelati.

Vero è che l'art. 117, nella nuova formulazione, alla lettera L) riserva alla legislazione esclusiva dello Stato «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa».

Ebbene, ritiene questo giudice che la disciplina essenziale dei rapporti di lavoro, e soprattutto delle cause di risoluzione degli stessi, concorre ad integrare le linee essenziali dell'ordinamento civile dello Stato, cosicché non può la Regione incidere con la sua legislazione sulla disciplina emanata dallo Stato in questa materia.

Né si può sostenere che la finalità di disciplinare una materia attribuita alla sua competenza, quale l'organizzazione del sistema sanitario regionale, la legittimi ad intervenire senza limiti di sorta anche in materia di contratti aventi per oggetto rapporti di lavoro relativi al sistema sanitario.

La necessità di armonizzare la competenza della Regione in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale con la competenza dello Stato quanto in materia di ordinamento civile induce a ritenere che la Regione possa disciplinare elementi accessori del contratto, in via generale ed astratta, prevedendo requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato, senza giungere, però, ad incidere su aspetti o effetti essenziali del contratto previsti dalla normativa dello Stato.

Nel caso in esame, peraltro, la Regione non ha disciplinato, in via generale ed astratta, elementi accessori del contratto ma ha inciso direttamente ed immediatamente sul suo momento principale: l'esistenza stessa del contratto, sconfinando, quindi, nella competenza dello Stato in materia di ordinamento civile.

Sospetta violazione, dunque, dell'art. 117 della Costituzione.

La norma regionale, inoltre, essendo diretta a determinare la risoluzione di diritto di rapporti già in essere, concretamente individuabili, difetta di generalità ed astrattezza e crea, conseguentemente, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti di tali rapporti e tutti gli altri che, avendo stipulato contratti in base alla medesima disciplina statale, non vedono la propria posizione incisa dalla legge regionale.

Sospetta violazione, dunque, dell'art. 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, sospende il giudizio in corso e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità dell'art. 34, comma 3, ultima parte, della legge regionale dell'Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) nella parte in cui recita «I relativi rapporti e contratti sono risolti di diritto dalla stessa data» in relazione agli artt. 117 e 3 della Costituzione;*

*Ordina alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale e di notificare la presente ordinanza al presidente della giunta regionale dell'Umbria, nonché di darne comunicazione al presidente del consiglio regionale dell'Umbria.*

Orvieto, addì 4 aprile 2003

*Il giudice: ZANETTI*

03C0612

N. 364

*Ordinanza del 7 febbraio 2003 emessa dal Tribunale di Torino  
nel procedimento penale a carico di Tololoi Catalina ed altra*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3, 13 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di Tololoi Catalina, nata a Iasi il 10 aprile 1974 e Tololoi Gheorghita, nato a Iasi il 26 febbraio 1966, entrambi elettivamente domiciliati a Moncalieri, piazza del Fieno n. 3, difensore d'ufficio avv. Fabio Arcangeli.

Indagati e presentati in udienza per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo per il reato di cui all'art. 14 comma 5-*ter* in relazione all'art. 14 comma 5-*bis* d.lgs n. 286/1998 per come modificato dalla legge n. 189/2002 perché, senza giustificato motivo, si trattenevano nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Torino in data 11 novembre 2002 loro notificato nella stessa data, di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni cinque.

Visto il verbale di arresto (avvenuto il 5 febbraio 2003 alle ore 11,30) e le dichiarazioni degli indagati, vista la richiesta di convalida del P.M., e la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa,

O S S E R V A

Gli indagati sono stati presentati in udienza per la convalida dell'arresto nei termini di legge e sussistono i presupposti per procedere all'arresto in quanto l'art. 5-*quinqes* d.P.R. 286/1998, recentemente modificato dalla legge n. 189/02, prevede l'arresto obbligatoria per l'iposi di reato per la quale si procede.

Tuttavia questo giudice ritiene che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa siano condivisibili per le seguenti ragioni:

1. — Violazione dell'art. 3 Cost.

L'arresto obbligatorio in flagranza di reato è istituito esistente da gran tempo nel nostro ordinamento. Attualmente esso trova la sua disciplina dell'art. 380 del codice di procedura penale, il quale obbliga la polizia giudiziaria all'arresto di chi sia colpito nella flagranza di un delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo, a venti.

L'obbligo dell'arresto trova una sua prima giustificazione, come è evidente, nella gravità tutta particolare dei reati flagranti considerati dalla norma; tale conclusione non è contraddetta dalle ulteriori previsioni, pure contenute nell'art. 380 c.p.p., di singoli titoli di reato che obbligano all'arresto: trattasi infatti, anche in tali casi, di delitti che denotano spiccatissima pericolosità sociale, quantunque puniti con pene inferiori, nel minimo a nel massimo, ai limiti fissati in via generale al primo comma. I più modesti di tali reati, se non si erra, sono quelli di furto in abitazione e furto con strappo di cui all'art. 625-*bis* c.p., che sono pur sempre colpiti dalla ragguardevole sanzione della reclusione da uno a sei anni più multa. In secondo luogo, tutti i reati che impongono l'arresto in flagranza *ex* art. 380 c.p.p. hanno natura di delitti, e sono dunque caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo, perché il sacrificio della libertà personale imposto all'imputato trova fondamento anche nel particolare atteggiamento dell'agente, deliberatamente volta alla violazione della legge.

L'art. 14 comma 5-*quinquies* del d.P.R. n. 286/1998, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore della legge n. 189/2002, introduce invece per la polizia giudiziaria un obbligo di arresto nella flagranza di un reato (quello di cui al comma 5-*ter*) che ha le seguenti, peculiari caratteristiche:

a) un reato che lo stesso legislatore configura come di modesta gravità, essendo per esso stabilita la sanzione dell'arresto da sei mesi a un anno;

b) un reato contravvenzionale, punibile anche a mero titolo di colpa.

Queste due caratteristiche allontanano assai la fattispecie incriminatrice in esame da tutte le altre ipotesi per le quali è stabilito l'obbligo di arresto in flagranza, e la avvicinano invece ai numerosissimi reati contravvenzionali in relazione ai quali è esclusa non solo l'obbligo, ma anche la facoltà di arresto: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai reati di fabbricazione senza le prescritte cautele di materie esplodenti (art. 678 c.p.: arresto fino a diciotto mesi più ammenda), porto abusivo di armi bianche per cui non è ammessa licenza (art. 699 comma 2 c.p.: arresto da diciotto mesi a tre anni), possesso ingiustificato di chiavi alterate (art. 707 c.p.: arresto da sei mesi a due anni), smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi (art. 51 comma 1 lett. b), d.lgs 22/1997: arresto da sei mesi a due anni più ammenda) e molti altri ancora.

Sembra dunque innegabile che l'art. 14 comma 5-*quinquies* introduce, per tale del reato di cui al comma 5-*ter*, un trattamento assai diversa (e ben afflittivo) da quello prevista per tutti gli altri autori di reati contravvenzionali, anche più gravi, equiparando la sua posizione a quella degli autori dei gravissimi delitti dolosi di cui all'art. 380 c.p.p.

Se è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i casi in cui è imprenscondibile incidere sulla libertà personale dell'imputato, è altrettanto vera che la nuova ipotesi di arresto in flagranza va ad inserirsi in un tessuto normativo del quale sembra doveroso, anche per il legislatore ordinario, conservare una qualche coerenza interna, proprio al fine di salvaguardare il principio costituzionale di eguaglianza formale che vuole trattate in moda non discriminatorio situazioni personali amogenee.

La rilevata disparità di trattamento risulta confermata, poi, laddove la previsione normativa in esame sia confrontata con l'altro caso di arresto in flagranza per reato contravvenzionale introdotto dalla legge n. 189/2002: ci si riferisce all'ipotesi di cui al nuovo art. 13 comma 13 del d.lgs n. 286/1998, come modificato dalla «legge Bossi - Fini», che punisce con l'identica pena dell'arresto da sei mesi a un anno lo straniero espulso che rientri nello Stato prima del termine consentito e senza autorizzazione del Ministro dell'interno: in questa ipotesi, caratterizzata oltretutto da un elemento convenzionale particolarmente evidente (mentre per lo più l'inottemperanza all'ordine di allontanamento è dovuta a condotta semplicemente negligente o passiva), è prevista (art. 13 comma 13-*ter*) solo l'arresto facoltativo in flagranza, e non già obbligatorio.

Passando poi a valutare se le rilevate disparità di trattamento abbiano una ragionevole giustificazione la risposta, ad avviso del remittente, sembra dover essere radicalmente negativa. Tuttavia i profili riguardanti la ragionevolezza del trattamento cautelare particolarmente rigoroso prevista dall'art. 14 comma 5-*quinquies* per la contravvenzione di cui al comma 5-*ter* possono essere più compiutamente valutati in relazione al parametro di cui all'art. 13 della Costituzione.

## 2. — Violazione dell'art. 13 comma 3 Cost.

Poiché la disposizione di legge sopra indicata è destinata a comprimere la libertà personale, la verifica circa la sua legittimità costituzionale deve essere condotta non soltanto con riferimento al principio di eguaglianza, ma anche in rapporto agli ulteriori e più pregnanti parametri costituzionali di cui all'art. 13 Cost., a norma del quale i provvedimenti provvisori destinati ad incidere sullo *status libertatis* possono essere adottati dall'autorità amministrativa solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza» indicati tassativamente dalla legge.

Con questa disposizione il costituente, nell'affidare al legislatore ordinario la disciplina dell'intervento dell'autorità di P.S. sulla libertà personale, ha contemporaneamente fissato un preciso limite alla discrezionalità del legislatore: occorre che l'intervento degli organi di P.G. sia giustificato da condizioni che lo rendano necessario ed urgente.

Ebbene, pare al remittente che proprio la complessiva disciplina positiva dettata dal legislatore per le fasi successive all'obbligatorio arresto in flagranza dell'autore del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter renda evidente la totale inutilità dell'arresto medesimo.

È incontrovertibile che, nell'impostazione generale del nostro sistema penale, l'arresto in flagranza di reato ad opera della polizia giudiziaria è connotato da una finalità anticipatoria degli effetti, dell'applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare. Ciò emerge con evidenza dal disposto dell'art. 391 comma 5 c.p.p. il quale istituisce una corrispondenza diretta fra facoltà di arresto per delitto flagrante e potere del giudice di applicare una misura cautelare.

Ne consegue che in linea generale l'arresto in flagranza è privo di senso laddove sia esclusa *ab origine* la possibilità di applicare una misura cautelare in sede di convalida. Se non ci si inganna, il nostro ordinamento conosce una sola altra ipotesi di arresto in flagranza (peraltro facoltativo) in cui sia esclusa la possibilità di applicazione di una misura cautelare: quella in cui il conducente di un veicolo si dia alla fuga dopo un sinistro stradale con lesioni (art. 189 comma 6 del nuovo codice della strada). In questo caso, però, è agevole individuare il motivo, estremamente ragionevole, per cui è comunque possibile procedere all'arresto: vi è infatti l'impellente necessità della fisica apprensione di un soggetto che si sta dileguando, sottraendosi alle sue responsabilità di natura penale e risarcitoria.

Passando ora ad esaminare l'art. 14, commi 5-ter e *quinquies* del testo unico sugli stranieri, va detto innanzitutto che non si rinviene alcuna norma che consenta al giudice, una volta convalidato l'arresto, di adottare una qualche misura cautelare. L'arresto obbligatorio in flagranza, pertanto, è destinato per sua stessa natura a sfociare immediatamente nella liberazione dell'arrestato. E si badi che a ciò potrà e dovrà provvedere non solo il giudice in sede di convalida, ma — ancor prima — lo stesso pubblico ministero che venga informata dell'arresto: come è noto, infatti, la regola generale è che laddove il p.m. non intenda chiedere l'applicazione di misure coercitive dovrà disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 121 disp. att. c.p.p. applicabile *a fortiori* nelle ipotesi in cui l'applicazione di misure cautelari la vietata *ex lege*, a prescindere da ogni valutazione discrezionale del P.M.).

Posto che il provvedimento coercitivo in esame non può conseguire quello effetti che dovrebbe esserne lo scopo naturale (=anticipare gli effetti dell'applicazione di una misura cautelare da parte del giudice), occorre allora chiedersi quale sia, non solo la «eccezionale necessità ed urgenza», ma anche soltanto l'utilità di procedere a siffatto arresto, i cui effetti sono destinati alla immediata cessazione.

È forse possibile pensare a due risposte nessuna delle quali, peraltro, appare minimamente convincente:

a) l'arresto obbligatorio sarebbe finalizzato alla successiva instaurazione del giudizio direttissimo.

La lettura delle citate disposizioni parrebbe suggerire che il legislatore abbia vagheggiato un congegno procedurale fulmineo: lo straniero viene obbligatoriamente arrestato, immediatamente processato subito dopo la convalida, condannato, nuovamente espulso ed accompagnato alla frontiera. Ma si tratta di un intento non compatibile con il nostro sistema processuale: basti pensare che l'imputato, dopo la convalida e la sua liberazione, ha il diritto di ottenere un termine a difesa (art. 558 comma 7 c.p.p.), il diritto di lasciar liberamente l'aula, il diritto di difendersi nelle successive udienze adducendo l'esistenza di un giustificato motivo per la propria inottemperanza all'ordine del Questore, infine il diritto di impugnare l'eventuale condanna in primo grado. Il meccanismo vagheggiato dal legislatore è dunque di impossibile funzionamento perché si scontra con le regole generali del processo e con il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Ma, quel che più rileva, ipotizzare una finalizzazione necessaria dell'arresto obbligatoria asuccessivo giudizio direttissimo è frutto di una arbitraria confusione di piani non sovrapponibili, perché ai fini dell'instaurazione del giudizio direttissimo non è affatto necessario che vi sia stato, a monte, un arresto (obbligatorio o facoltativo) in flagranza; come è noto, il rito direttissimo presuppone semmai una situazione di particolare evidenza della prova a carico, non lo *status detentionis* dell'imputato: la stessa art. 449 c.p.p. prevede, in termini generali, il rito direttissimo nei casi in cui l'imputato, mai arrestato e mai detenuto, abbia reso confessione; e il comma 2 dell'art. 450 c.p.p. contiene disposizioni procedurali proprio per l'ipotesi di citazione a giudizio direttissimo dell'imputato a piede libero; giudizi direttissimi senza previo arresto sono altresì previsti da disposizioni speciali, quali l'art. 6 ult. comma legge n. 122/1993 (relativo ai reati aggravati dalla finalità di discriminazione razziale o religiosa) e, prima del 1991, dall'art. 21 legge 47/1948 in tema di reati commessi col mezzo della stampa.

Il legislatore, pertanto, ben avrebbe potuto prevedere un'ipotesi di giudizio direttissimo obbligatorio senza alcuna necessità di imporre il previo arresto in flagranza dello straniero contravventore all'art. 14 comma 5-ter.

b) l'arresto obbligatorio sarebbe finalizzato alla successiva esecuzione dell'espulsione dell'arrestato con accompagnamento alla frontiera.

Come è noto, la legge 189/2002, nel modificare l'art. 13 d.lgs. 286/1998 (comma 4), ha stabilito che, diversamente che in passato, l'espulsione viene sempre eseguita mediante accompagnamento alla frontiera.

La velleitaria disposizione si scontra peraltro, su piano attuativo, con innumerevoli difficoltà pratiche, di talché il legislatore ha previsto che ove l'immediato accompagnamento alla frontiera non possa aver luogo lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per altri trenta (art. 14 comma 5). Questa premessa è importante perché permette di evidenziare che:

1) l'amministrazione può sempre, autonomamente dall'autorità giudiziaria - ed in qualunque momento, eseguire coattivamente l'espulsione;

2) l'amministrazione può fare affidamento su un periodo di complessivi 60 giorni per risolvere le difficoltà pratiche che ostacolano l'esecuzione dell'espulsione.

In questo quadro appare totalmente fuori della realtà immaginare che l'esecuzione dell'espulsione possa essere facilitata dall'arresto in flagranza dello straniero colpito da provvedimento di espulsione che si trattiene in territorio nazionale in violazione del successivo ordine di allontanamento del Questore. Se la polizia, al momento dell'arresto dello straniero, è in condizione di procedere alla sua effettiva espulsione (per sopravvenuta identificazione del clandestino, reperimento di un vettore, ecc.) la miglior cosa è che vi dia corso senz'altro, e non ha alcuna utilità che conduca invece lo straniero in carcere (per vederlo poi liberare poco dopo da p.m. o dal giudice); se invece a possibilità di allontanare effettivamente lo straniero non sussiste, non saranno certo poche ore di custodia (che oltretutto obbligano le forze di polizia ad occuparsi non più dell'espulsione, bensì degli atti di polizia giudiziaria!) che potranno modificare tale situazione di impotenza.

Da qualunque punto di vista la si consideri, pertanto, l'arresto obbligatorio in esame risulta essere un'attività priva di qualsivoglia utilità. Essa non appare giustificata da alcuna ragione di necessità o urgenza, onde la sua introduzione ad opera del legislatore si pone in contrasto con la citata norma costituzionale.

### 3. — Violazione dell'art. 97 Cost.

La rilevata inutilità dell'arresto obbligatoria in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter T.U. stranieri si accompagna, nella quotidiana applicazione concreta dell'istituto, a conseguenze pratiche sulle quali sembra doveroso insistere, perché esse evidenziano come la norma denunciata contrasti anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione consacrato nell'art. 97 Cost.

La nuova norma ha comportato un sensibile aggravio di lavoro per ufficiali ed agenti di P.G., i quali sono ora obbligati a procedere all'arresto (con tutti gli incombenti conseguenti: redazione del verbale di arresto; informativa alle autorità diplomatiche o consolari, al p.m., al difensore, conduzione in carcere ecc.) Ogniqualevolta si imbattono in uno straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 5-ter, senza alcuna spazio di discrezionalità.

A ciò si aggiunge l'impegno di mezzi e uomini dell'amministrazione penitenziaria che deve curare le formalità matricolari per gli arrestati nonché provvedere alle numerose traduzioni presso l'autorità giudiziaria e ritorno.

Infine, viene sovraccaricata anche l'attività dei tribunali, con un sensibile aumento delle udienze di convalida, nelle quali, tra l'altro, è quasi sempre necessaria la nomina di un interprete (con i conseguenti costi).

Questo consistente e articolato dispendio di energie e risorse sarebbe tollerabile da parte della collettività se permettesse di conseguire risultati apprezzabili; ma la liberazione degli arrestati, ineluttabilmente disposta in sito al giudizio di convalida, lascia in tutti i protagonisti del procedimento amara quanto evidente sensazione di aver profuso un impegno vano.

Non potendo la convalida aver luogo nei termini improrogabilmente stabiliti dalla legge, l'arrestato dovrà essere immediatamente liberato se non detenuto per altra causa. È appena il caso di notare che ciò non fa venir meno l'utilità di una rinuncia della Corte costituzionale sulla questione sopra esposta, perché permane la sua rilevanza ai fini dell'accertamento della legittimità dell'operato della P.G. e della conseguente convalida dell'arresto (il principio è stato espressamente alternato dalla Corte costituzionale decidendo la questione di costituzionalità dell'art. 380 lett. e), c.p.p.).

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 cost., 23 e segg, legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 6/1998 come sostituito dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede che per il reato previsto dal comma 5-ter sia obbligatoria l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3, 13 e 97 Cost. come esplicitato in motivazione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il giudizio di convalida sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;*

*Ordina l'immediata liberazione di Tololoi Catalina e Tololoi Gheorghita (meglio generalizzati in epigrafe), se non detenuti per altra causa;*

*Dichiara che nulla osta alla loro espulsione;*

*Manda la Cancelleria a notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere.*

Moncalieri, addì 7 febbraio 2003

*Il giudice: FERRERO*

03C0618

N. 365

*Ordinanza del 7 marzo 2003 emessa dal Giudice di pace di Sorgono nel procedimento civile vertente tra Zedde Marco e Prefettura di Nuoro*

**Circolazione stradale - Guida di motocicli - Guida di motociclo di cilindrata superiore a 125 c.c. da parte di soggetto munito di patente B, anziché della prevista patente A - Sanzioni - Mancata differenziazione rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna - Ingiustificata equiparazione sanzionatoria tra infrazioni di diversa pericolosità - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di guida di autoveicolo con patente diversa da quella richiesta.**

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 116, comma 13.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n. 20/C/2002 (Zedde Marco — Pref. Nuoro) ha pronunciato la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Con ricorso del 16 maggio 2002, Zedde Marco proponeva tempestiva opposizione contro il verbale n. 0567930, con il quale il 14 maggio precedente in Austis (NU) i Carabinieri della locale Stazione gli avevano contestato la violazione dell'art. 125, comma 1 e dell'art. 116, comma 13 del Codice della Strada, perché «titolare di patente di guida cat. B, circolava alla guida di motociclo Yamaha di 600 cc., senza aver conseguito la patente di cat. A».

Il ricorrente non negava il fatto e le circostanze relative, ma chiedeva che gli venisse addebitata una sola violazione — anziché le due indicate nel verbale — ed in particolare quella di cui all'art. 126 C.d.S., sostenendo egli di essersi posto alla guida di quel mezzo essendo munito non solo di valida patente B, ma anche di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di motocicli, scaduta da qualche mese. In alternativa, chiedeva che gli venisse applicato l'art. 125 C.d.S. (anziché il 116, pure contestatogli), con ammissione al pagamento in misura ridotta.

Sospesa l'efficacia del verbale ai sensi dell'art. 22 legge n. 689/1981, non riteneva il giudice di poter accogliere alcuna delle suddette due richieste, poichè:

il possesso (peraltro non dimostrato dal ricorrente) di autorizzazione — scaduta — ad esercitarsi alla guida non sembra rientrare nella previsione di cui al comma 7 dell'art. 126 C.d.S., che espressamente presuppone il rilascio di una patente adeguata al veicolo condotto;

la fattispecie della guida di motoveicolo con patente diversa da quella richiesta (nel caso dello Zedde, della guida di una Yamaha di 600 cc. e 40 kw con sola patente cat. B, che per recepita direttiva CEE abilita a condurre motoveicoli soltanto se di cilindrata non superiore a 125 cc. e potenza non superiore a 11 kw) non può rientrare nella previsione del comma 3 dell'art. 125 c.d.s., che fa tassativo riferimento ad autoveicoli;

appare applicabile pertanto, nella specifica circostanza, il solo comma 13 dell'art. 116 del C.d.S., che fa riferimento anche ai motoveicoli.

Ciò premesso.

Ritenuto che — non potendosi fare riferimento, nel presente processo, a norma diversa da quella del citato art. 116, comma 13 del C.d.S. — debba ravvisarsi la condizione di rilevanza della questione di illegittimità qui appresso sollevata (condizione che la Corte costituzionale, con sua ordinanza n. 488/2002, ha escluso in altro procedimento, in relazione alla medesima questione);

#### OSSERVATO E CONSIDERATO

che, con sentenza n. 3 del 9 gennaio 1997, la Corte costituzionale censurò come illegittima la differenza di trattamento allora esistente per i trasgressori dell'art. 125, comma 3 C.d.S. (i quali, in possesso di sola patente cat. B, avessero condotto autoveicoli di classe superiore, come autobus od autosnodati) e per i trasgressori dell'art. 116, comma 13 C.d.S. (che, possesso della stessa patente cat. B e perciò abilitati alla guida di motocicli fino a 125 cc. di cilindrata e 11 kw di potenza, avessero invece condotto motocicli con caratteristiche superiori), essendo la prima ipotesi punita all'epoca con sanzione amministrativa e la seconda con sanzione penale;

che con decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, il reato di guida senza patente, previsto appunto dal citato art. 116, comma 13 C.d.S., venne depenalizzato;

che, pur dopo tale depenalizzazione, appare tuttavia sussistere ancora una differenza di trattamento difficilmente spiegabile: poichè — a parità di pericolo per la pubblica incolumità — la guida con sola patente cat. B di un motociclo superiore a 125 cc. e 11 kw è equiparata dall'art. 116 alla ben più grave ipotesi di guida senza alcuna patente e perciò punita con sanzione (da € 2.168,25 ad € 8.676,15) enormemente più severa, rispetto a quella (da € 137,55 ad € 550,20) prevista invece dall'art. 125 per l'analogo comportamento di chi, con la stessa patente B, conduca un automezzo per il quale sia richiesta una patente superiore;

che tale perdurante disparità di trattamento ha per conseguenza la illogica equiparazione *quoad poenamD*;», ex art. 116/13, di due figure di trasgressori molto diverse tra loro (quella di chi, avendo conseguito una pur diversa patente, almeno ha superato un esame di idoneità e di conoscenza della normativa vigente; e quella di chi invece, non avendo superato alcuna prova d'esame o visita medica, può essere privo sia di capacità, sia delle necessarie nozioni, sia dei requisiti psico-fisici minimi e, dunque, doppiamente pericoloso);

che nella disparità medesima, comunque, può tuttora ravvisarsi una violazione dell'art. 3 della Costituzione, il quale postula per infrazioni analoghe e di pari pericolosità, sanzioni della stessa gravità (e, viceversa, sanzioni diversamente graduate per infrazioni di differente pericolosità);

che appare fondato, perciò, il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art.116, comma 13 del Codice della strada, nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motoveicolo di oltre 125 cc. e 11 kw con sola patente cat. B dalla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna (mentre, in materia di autoveicoli, tale differenziazione è espressamente contemplata nell'art. 125/3 C.d.S.).

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,*

*Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della Strada (come sostituito dall'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non differenzia l'ipotesi di guida di un motociclo con patente diversa da quella richiesta, rispetto alla più grave ipotesi di guida dello stesso motociclo senza patente alcuna;*

*Ordina:*

*la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento, in attesa della relativa pronuncia;*

*la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle autorità indicate nel citato art. 23 della legge n. 87/1953.*

Sorgono, addì 7 marzo 2003.

*Il giudice di pace: RICOTTI*

03C0619

N. 366

*Ordinanza del 18 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Bologna  
nel procedimento penale a carico di Ilie Adela*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o più gravi.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento nei confronti di Ilie Adela per violazione dell'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/1998.

Premesso che:

la prevenuta è stata arrestata perchè trovata sul territorio nazionale in data 17 marzo 2003 mentre risultava essere stata espulsa dall'Italia con decreto del Prefetto di Bologna in data 28 febbraio 2003 e risultava esserle stato notificato in pari data anche il conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio italiano entro 5 giorni da quello della notifica;

la difesa ha sollevato eccezione di costituzionalità della norma di cui in premessa per contrasto con l'art. 3 Cost., poiché risulterebbe irragionevole la previsione dell'arresto obbligatorio a fronte della levità della condotta puramente omissiva prevista da tale norma;

Ritenuto che:

la legittimità costituzionale della norma che ci interessa appare discutibile non tanto sotto il profilo di una astratta irragionevolezza, quanto sotto quello del confronto con altre parallele disposizioni della stessa legge rispetto alle quali non sembra potersi giustificare la diversa regolamentazione data al regime dell'arresto in flagranza;

in particolare, pur riconoscendo al legislatore il potere di decidere secondo la sua discrezionalità a quali condotte collegare la possibilità dell'arresto in flagranza — purché rispettando i criteri direttivi di massima posti dalla Costituzione — e pur riconoscendo che già esistono nel nostro ordinamento reati solo contravvenzionali ai quali è collegata la possibilità di arresto, sembra rimanere nel caso di specie non spiegabile perché sia previsto l'arresto obbligatorio per la condotta che ci occupa, consistente nell'aver semplicemente trasgredito l'ordine legittimamente dato dal questore di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni ed invece solamente l'arresto facolta-

tivo a norma dell'art. 13, comma 13-ter, per i reati previsti dallo stesso articolo ai commi 13 e 13-bis qualora un cittadino extracomunitario, già espulso con provvedimento amministrativo rientri in Italia senza la prevista autorizzazione o vi rientri comunque nel caso di espulsione disposta dal giudice;

nel primo dei due casi scelti per la comparazione si tratta di una contravvenzione punita con la stessa pena di quella prevista per il reato ascritto alla prevenuta (e perciò della stessa gravità per scelta del legislatore), ma la condotta sanzionata con tale norma appare senz'altro caratterizzata da maggiore determinazione trasgressiva e da maggiore pericolo sociale rispetto a quella della contravvenzione che ci occupa, mentre non sembrano esservi motivi di minore necessità od urgenza nell'intervento repressivo che possano giustificare una maggiore forza procedurale;

nel secondo caso di tratta persino di un delitto (punito con la reclusione fino a 4 anni) e di nuovo non si profila alcun motivo di minore allarme sociale o minore preoccupazione per la rapidità dell'intervento;

unica differenza eventualmente rilevante si potrebbe rintracciare nella circostanza per cui nel caso dei due reati presi in comparazione si è di fronte a persone certamente identificate (tanto da essere state espulse verso uno Stato che li ha riconosciuti come suoi cittadini), mentre nel caso della contravvenzione ascritta all'odierna arrestata ci si può facilmente trovare di fronte a persone non identificate o non facilmente identificabili. Tale circostanza, però, non è necessariamente prevista dalla legge come presupposto dell'ordine di allontanamento dato dal Questore. In alcuni casi tale ordine può infatti essere impartito al termine del periodo di massimo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea proprio in seguito alla mancata identificazione del soggetto, ma in altrettanti casi (anzi più numerosi, in base all'esperienza) l'ordine viene dato semplicemente perché non è possibile ospitare l'extracomunitario presso uno di tali centri. Non si profila perciò una differenza strutturale ed astratta tra le due previsioni normative tale da giustificare le diverse conseguenze quanto ad obbligatorietà dell'arresto.

L'irragionevolezza della normativa sembra emergere quindi dalla previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, mentre risulterebbe conforme a ragione la possibilità di arresto così come previsto per gli altri casi scelti in comparazione.

La questione appare d'altra parte rilevante nel caso di specie perché la prevenuta risulta non solo incensurata (avendo tra l'altro dato sempre le stesse generalità anche nelle precedenti occasioni in cui è stata sottoposta a rilievi dattiloscopici), ma priva anche di qualsiasi precedente cosiddetto «di polizia» o comunque di denunce o segnalazioni pregiudizievoli, mentre la vicenda in occasione della quale è stata arrestata non potrebbe comunque portare a definirla «pericolosa» nel senso giuridico del termine (tra l'altro sembra esser stata parte lesa di una rapina); in conseguenza non si sarebbe potuto procedere al suo arresto in base ai criteri con i quali si deve giudicare se procedere ad un arresto facoltativo e unico motivo della convalida richiesta in data odierna a questo giudice è proprio l'obbligatorietà dell'arresto in questione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;*

*Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 per contrasto con l'art. 3 Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.*

Bologna, addì 18 marzo 2003

*Il giudice: MILLO*

N. 367

*Ordinanza del 24 febbraio 2003 emessa dal Giudice di pace di Prato  
nel procedimento civile vertente tra Provenzano Luigi e New Valentini Due S.r.l.*

**Procedimento civile - Competenza territoriale - Foro per le cause in cui è parte un magistrato - Criterio derogatorio stabilito dall'art. 30-bis cod. proc. civ. - Applicabilità alle cause di esiguo valore - Incidenza sulla garanzia di accesso alla tutela giurisdizionale.**

- Codice di procedura civile, art. 30-bis.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1467/02 del ruolo generale promossa da Luigi Provenzano, attore;

Contro New Valentini Due S.r.l., convenuta.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Luigi Provenzano conveniva in giudizio la S.r.l. New Valentini Due di Prato chiedendone la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 2.582,28. Esponeva a sostegno della domanda: *a)* che il 21 marzo 2002 aveva acquistato dalla convenuta il motoveicolo usato Ducati 350 targato RM 545745; *b)* che qualche giorno dopo il figlio Pier Giorgio, sollevando detto veicolo dal cavalletto per metterlo in moto rimaneva con «il semi manubrio di sinistra in mano essendosi tale pezzo staccato dalla scocca»; *c)* che in tale circostanza aveva appurato che il manubrio era stato precedentemente saldato; *d)* che nel corso della verifica tecnica successiva all'inconveniente erano emersi ulteriori difetti per la eliminazione dei quali aveva affrontato una spesa di € 501,96; *e)* che non aveva potuto utilizzare la moto durante il corso delle riparazioni con un danno che indicava in € 360,00; *f)* che quanto accaduto al figlio gli aveva inoltre provocato un turbamento psichico per il quale chiedeva di essere risarcito con la somma di € 1.720,32.

La convenuta che nel costituirsi si era limitata alla contestazione della domanda, all'udienza del 25 novembre 2002, affermava di avere appreso che l'attore esercitava la funzione di giudice di pace a Pistoia e chiedeva perciò, che il giudice adito, ai sensi dell'art. 30-bis c.p.c., dichiarasse la propria incompetenza in favore del giudice di pace di Genova.

Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, mentre la convenuta ribadiva le proprie istanze, l'attore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis c.p.c. per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione.

Del duplice esame che il giudice deve compiere per accertare se la questione sollevata abbia titolo per accedere all'esame della Corte costituzionale, quello sulla rilevanza (il quale tende ad assicurare l'incidentalità del procedimento e quindi ad impedire che in un giudizio per la cui definizione debba essere applicata la disposizione di legge *x* venga posto ed arrivi all'esame della Corte il problema di costituzionalità della legge *y* che con il giudizio in corso non ha nulla a che vedere) deve essere il primo: logicamente e cronologicamente.

Nella fattispecie è di macroscopica evidenza che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Quanto al contrasto costituzionale di cui deve essere deliberata la non manifesta infondatezza, sostiene la difesa dell'attore che dai lavori preparatori relativi alla legge che ha introdotto l'art. 30-bis nel codice di procedura civile, si deduce che «la competenza prevista da tale norma è limitata ai soli casi di risarcimento dei danni conseguenti alle ipotesi dell'art. 11 del codice di procedura penale dal momento che solo una interpretazione in questo senso è conforme ai principi costituzionali. Viceversa «se genericamente interpretata ed applicata,» specialmente per ciò che riguarda le cause di esiguo valore, la norma si pone in contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione perché rende eccessivamente difficoltoso l'accesso alla tutela giurisdizionale e finisce perciò col negare giustizia. Osserva al riguardo che la stessa Corte costituzionale, pur ribadendo che il principio dell'imparzialità e della terzietà della giurisdizione deve informare qualunque tipo di processo, ha sottolineato che le scelte legislative in materia devono tendere ad un bilanciamento tra l'interesse appena detto e quello alla pienezza ed effettività della giurisdizione.

L'esame che la legge impone al giudice di compiere sulla non manifesta infondatezza ha lo scopo di evitare che abbiano ingresso alla Corte questioni prive di qualsiasi fondamento ed in ordine alle quali lo stesso giudice del processo principale può implicitamente affermare la legittimità della norma impugnata dichiarando e motivando la sua assoluta certezza circa l'insussistenza dell'avanzato dubbio di costituzionalità.

La norma investita di incostituzionalità e quelle costituzionali che si assumono violate non sembrano vibrare all'unisono soprattutto per ciò che riguarda le cause di esiguo valore (si pensi all'opposizione all'ordinanza ingiunzione per la violazione di una norma del Codice della Strada).

Spetta al giudicante non di accertare la fondatezza della questione ma solo la sua non manifesta infondatezza. La dissonanza avvertita — che non significa che la questione è fondata ma che a lui sembra non manifestamente infondata — deve perciò tradursi in una ordinanza di rimessione.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Prato, addì 24 febbraio 2003.

*Il giudice di pace: TRÀSSARI*

03C0621

N. 368

*Ordinanza del 21 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Messina  
sul ricorso proposto da Bontempo Scavo Salvatore*

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca del provvedimento di ammissione al beneficio disposta dal giudice d'ufficio in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali - Possibilità di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi analoga della revoca del beneficio a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria - Lesione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6 e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 13 dicembre 2002, previa lettura degli atti del procedimento instaurato con ricorso del 31 luglio 2002 da Bontempo Scavo Salvatore, nato a Tortorici (Messina) il 6 marzo 1967, difeso dall'avv. Claudio Faranda, ha emesso la seguente ordinanza.

Con decreto depositato in data 11 luglio 2002 la Corte di assise di Messina, seconda sezione, disponeva la revoca del provvedimento del 13 giugno 2000 con cui Bontempo Scavo Salvatore, imputato nell'ambito del procedimento scaturito dalla c.d. *Operazione Mare Nostrum*, il cui dibattimento è in corso di celebrazione davanti a quella Corte (n. 19/1998 R.G.), era stato ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato da questo Tribunale con provvedimento del 13 giugno 2000 in seguito all'accoglimento di una impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione pronunciata dalla Corte procedente il 10 novembre 1999.

Il provvedimento di revoca scaturiva dall'esito degli accertamenti disposti dalla Corte con decreto del 12 marzo 2001, con il quale, in ossequio al disposto dell'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, era stato richiesto alla amministrazione finanziaria e alla polizia tributaria di procedere ad indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e sulle disponibilità economiche dell'imputato ammesso al citato beneficio.

Acquisito l'esito degli accertamenti e verificato il superamento, negli anni 1999 e 2000, dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, la Corte ordinava la revoca dell'ammissione, nonché il recupero delle somme non versate all'Erario per effetto del godimento del beneficio revocato.

Avverso il provvedimento di revoca, con atto depositato il 31 luglio 2002, ha proposto ricorso il Bontempo Scavo, lamentando il carattere presuntivo del reddito attribuito al nucleo familiare dalla Corte, contestando in concreto il superamento della soglia reddituale, ed in via subordinata chiedendo l'applicazione del limite previsto dalla prima parte dell'art. 11 della legge n. 217/1990 e la non retroattività della revoca.

In esito alla comparizione delle parti questo giudice, designato per la trattazione con provvedimento presidenziale del 16 ottobre 2002, ha riservato la decisione.

Ai fini dell'esatto inquadramento delle questioni poste all'attenzione del decidente dal ricorso in esame e del tipo di sbocco che allo stato si impone sono necessarie alcune considerazioni in merito al potere esercitato nel caso di specie dalla Corte di assise di Messina e conseguentemente al tipo di provvedimento adottato, e, in secondo luogo, ai rimedi eventualmente previsti dall'ordinamento.

Con riferimento al primo aspetto della questione va rilevato che nel sistema della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche come modificato in seguito alla novella del 2001 (legge n. 134 del 29 marzo 2001), il potere di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è attribuito al giudice innanzitutto in caso di mancata comunicazione nei termini delle eventuali variazioni di reddito o di mancata presentazione della documentazione relativa ai redditi prodotti dallo straniero all'estero (l'art. 10, dopo le modifiche del 2001, non si riferisce più alla documentazione «prescritta», ma solo a quella «richiesta», ma, eliminato il riferimento al comma 5 dell'art. 5, abrogato il comma 2 dello stesso art. 5, e modificato conseguentemente il comma 4 — ormai di fatto il n. 3 — dello stesso articolo, emerge un difetto di coordinamento della novella più recente). Altro possibile presupposto per l'esercizio del potere di revoca, contemplato dallo stesso art. 10 della legge n. 217, è quello della variazione delle condizioni di reddito risultante dalla comunicazione tempestiva dell'interessato. Tutti i casi elencati sono assimilati quanto alla forma (decreto motivato), all'organo competente a provvedere (il giudice che procede al momento della scadenza dei termini o al momento in cui è effettuata la comunicazione) e al regime delle impugnazioni (in prima battuta ricorso al tribunale o alla Corte d'appello a cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca o modifica, il quale provvede nelle forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e quindi ricorso per cassazione per violazione di legge).

L'art. 10 della legge n. 217 prevede poi, al secondo comma, un potere di revoca o di modifica del provvedimento di ammissione, esercitabile in ogni momento, su richiesta del competente organo dell'amministrazione finanziaria (non più del pubblico ministero dopo il breve periodo di vigenza dell'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, abrogato espressamente dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134), richiesta che può tuttavia essere avanzata — di fatto condizionando il potere di revoca o modifica — solo finché non siano decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In questo caso il procedimento, disciplinato ancora dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è direttamente attribuito alla cognizione del tribunale o della Corte d'appello a cui appartiene il giudice che ha provveduto all'ammissione (è stato ritenuto illegittimo e suscettibile di annullamento senza rinvio il provvedimento di revoca emesso, ad es., dal g.i.p. che a suo tempo aveva concesso il beneficio: Cass. 4 ottobre 1999, Terranova), e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Significative divergenze di opinione ha invece evidenziato in giurisprudenza la soluzione della questione dell'ammissibilità di una revoca *ex officio* del provvedimento di ammissione al beneficio, disposta dallo stesso giudice che ha accordato il patrocinio in relazione al difetto di un presupposto di ammissibilità, ovvero alla mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali.

Rileva sotto il primo profilo soprattutto l'ammissione erroneamente disposta con riguardo a reati contravvenzionali per i quali la legge n. 217 originariamente escludeva l'accesso al patrocinio a spese dello Stato: in tale ipotesi, destinata ormai a perdere di attualità in seguito all'abrogazione del comma 8, dell'art. 1 della legge n. 217 (art. 2, legge 29 marzo 2001, n. 134), la giurisprudenza ammette da tempo la revoca *ex officio*, ritenendola espressione del generale potere di autotutela della pubblica amministrazione, escludendo che sia ostativa la mancata previsione di tale possibilità tra i casi di revoca di cui all'art. 10 della legge n. 217, ed assoggettando il relativo provvedimento al «reclamo» di cui all'art. 6, quarto comma, con la correlativa esclusione della ricorribilità diretta per cassazione (così Cass. 26 marzo 1998, Sinisi, e già Cass. 19 ottobre 1994, Carriere; Cass. 14 aprile 1995, Marinaci).

Più problematica l'ammissibilità di una revoca per difetto delle condizioni di reddito legittimanti, ovviamente consentita dall'art. 10 se preceduta dalla richiesta del competente organo dell'amministrazione finanziaria, ma non sempre ritenuta possibile in assenza di tale richiesta. Secondo un primo gruppo di pronunce infatti anche in questo caso, ed anche se la mancanza dei requisiti reddituali è originaria, non potendo il giudice essere condizionato dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direttore regionale delle entrate), il potere di revoca, pur se non esplicitamente contemplato dall'art. 10 della legge, è espressione della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, assumendo la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato natura sostanzialmente amministrativa (Cass. 29 novembre 2001, PM in proc. Di Stefano; Cass. 12 ottobre 1999, Carbonelli). A questa opinione si contrappone quella illustrata in altre decisioni, secondo le quali la revoca per mancanza del requisito reddituale è esercizio di vero e proprio potere giurisdizionale che non può essere attivato d'ufficio, ma presuppone necessariamente la richiesta dell'amministrazione finanziaria (Cass. 24 aprile 2001, Meci; Cass. 3 dicembre 2001, PM in proc. Musumeci), con la conseguente illegittimità del provvedimento adottato in difetto di tale imprescindibile condizione (Cass. 6 giugno 2001, Venuto).

Sul piano della tutela la questione del rimedio esperibile non forma oggetto di specifiche affermazioni di principio, poiché per un verso incidentalmente si afferma che in caso di modifica della condizione reddituale lo strumento utilizzabile secondo il citato art. 10 sarebbe il ricorso per cassazione (così la citata Cass. 26 marzo 1998, Sinisi), mentre per altro verso si reputa implicitamente ammissibile, in caso di revoca disposta d'ufficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, l'impugnazione di cui all'art. 6, quarto comma, della legge n. 217 (così Cass. 12 ottobre 1999, Carbonelli).

Orbene, se da un lato un criterio di ragionevolezza induce a ritenere sempre consentito al giudice che procede il controllo sul diritto alla conservazione del beneficio in relazione al possesso delle condizioni reddituali necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall'eventuale inerzia di altri organi, dall'altro lato appare problematica, nel contesto normativo richiamato, l'individuazione di un soddisfacente e completo sistema di tutele avverso una tipologia di provvedimenti destinati ad incidere in modo significativo sull'effettività del diritto di difesa.

Da un lato il ricorso per cassazione è previsto dall'art. 10 in caso di revoca del provvedimento quando risulti provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, ma sul presupposto di una richiesta del competente organo dell'amministrazione finanziaria rivolta al giudice naturalmente individuato dalla legge per la decisione sulle impugnazioni relative ai provvedimenti in materia di patrocinio per i non abbienti (art. 6, quarto comma), e conseguentemente di un provvedimento adottato da quest'ultimo: non appare assimilabile a questa la situazione della revoca disposta d'ufficio dallo stesso giudice che ha concesso il beneficio o comunque dal giudice che procede.

Dall'altro lato l'ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge n. 217 incontra il limite della tassatività, che appare insuperabile in caso di revoca disposta, come nel caso in esame, in relazione alla sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito necessarie per la fruizione del patrocinio per i non abbienti. Mentre infatti con qualche sforzo l'ipotesi di accertato difetto iniziale del requisito potrebbe essere assimilata a quella del diniego, con la conseguente applicazione diretta del sistema delineato nei commi 4 e 5 del citato art. 6 (secondo la linea interpretativa delineata per l'ipotesi della erronea concessione del beneficio in relazione a procedimento per reati contravvenzionali), del tutto impraticabile si presenta tale percorso in caso di accertata mancanza sopravvenuta del requisito reddituale: in questa ipotesi l'impugnazione di cui all'art. 6, quarto comma non è ammissibile perché la legge non la prevede e non è suscettibile sul punto di interpretazione adeguatrice, con la conseguenza di privare gli interessati di adeguata tutela giurisdizionale in un settore nevralgico per la garanzia della effettività della tutela giurisdizionale; e ciò sia in violazione dell'art. 3 Cost., in quanto in presenza di provvedimenti che muovono da presupposti comuni (l'accertata mancanza del requisito reddituale) non è assicurata la medesima garanzia giurisdizionale, sia in contrasto con la garanzia del diritto di difesa apprestata dall'art. 24 Cost., la cui effettività può risultare compromessa in caso di mancata previsione di adeguate forme di tutela relativamente ai provvedimenti che concernono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Non appare pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta d'ufficio dal giudice in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali, originaria o sopravvenuta, la possibilità per l'interessato di proporre impugnazione davanti al tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio.

Va infine rilevato — ma la notazione assume carattere meramente incidentale e conferma piuttosto la necessità di un intervento diretto ad orientare eventuali aggiustamenti normativi — che la situazione non è destinata a mutare in seguito al mutamento del quadro di riferimento normativo determinato dall'entrata in vigore, dal 1° luglio 2002 (qualche giorno dopo il deposito del provvedimento, e prima della presentazione dell'impugnazione in esame), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha tra l'altro espressamente abrogato tanto la legge 30 luglio 1990, n. 217, che buona parte della successiva novella del 2001 (art. 299). Mentre infatti l'art. 99 del citato d.P.R. prevede e disciplina, con norma che sostanzialmente ricalca quella dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge n. 217, l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione, in tema di revoca (a causa della riproduzione solo parziale dell'art. 10 della legge del 1990) l'attuale art. 113 del d.P.R. n. 115 (inserito in un apposito capo VII del titolo II della parte III del provvedimento, dedicato alla Revoca del decreto di ammissione al patrocinio) ha riprodotto la possibilità del ricorso per cassazione nell'ipotesi di revoca chiesta dall'amministrazione, ma il testo unico non contempla la possibilità di impugnare la revoca del beneficio negli altri casi (che sia qualificabile quale «revoca» anche il provvedimento emesso in seguito ad accertata insussistenza iniziale dei limiti di reddito emerge testualmente dall'art. 112, primo comma, lett. d, del d.P.R.).

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta d'ufficio dal giudice in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali, originaria o sopravvenuta, la possibilità per l'interessato di proporre impugnazione davanti al tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso.*

*Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Messina, addì 17 gennaio 2003

*Il giudice: LOMBARDO*

03C0622

N. 369

*Ordinanza del 21 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Messina  
sul ricorso proposto da Bontempo Scavo Sebastiano*

**Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Revoca del provvedimento di ammissione al beneficio disposta dal giudice d'ufficio in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali - Possibilità di proporre impugnazione dinanzi al Tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto alla ipotesi analoga della revoca del beneficio a seguito di richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria - Lesione del diritto di difesa.**

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, artt. 6 e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 13 dicembre 2002, previa lettura degli atti del procedimento instaurato con ricorso del 31 luglio 2002 da Bontempo Scavo Sebastiano, nato a Tortorici (Messina) il 21 febbraio 1952, difeso dall'avv. Claudio Faranda, ha emesso la seguente ordinanza.

Con decreto depositato in data 24 giugno 2002 la Corte di assise di Messina, seconda sezione, disponeva la revoca del provvedimento del 13 giugno 2000 con cui Bontempo Scavo Sebastiano, imputato nell'ambito del procedimento scaturito dalla c.d. *Operazione Mare Nostrum*, il cui dibattimento è in corso di celebrazione davanti a quella Corte (n. 19/1998 R.G.), era stato ammesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato da questo Tribunale con provvedimento del 13 giugno 2000 in seguito all'accoglimento di una impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione pronunciata dalla Corte procedente il 11 gennaio 2000.

Il provvedimento di revoca scaturiva dall'esito degli accertamenti disposti dalla Corte con decreto del 12 marzo 2001, con il quale, in ossequio al disposto dell'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, era stato richiesto alla amministrazione finanziaria e alla polizia tributaria di procedere ad indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e sulle disponibilità economiche dell'imputato ammesso al citato beneficio.

Acquisito l'esito degli accertamenti e verificato il superamento, negli anni 1999 e 2000, dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, la Corte ordinava la revoca dell'ammissione, nonché il recupero delle somme non versate all'Erario per effetto del godimento del beneficio revocato.

Avverso il provvedimento di revoca, con atto depositato il 31 luglio 2002, ha proposto ricorso il Bontempo Scavo, lamentando il carattere presuntivo del reddito attribuito al nucleo familiare dalla Corte, contestando in concreto il superamento della soglia reddituale, ed in via subordinata chiedendo l'applicazione del limite previsto dalla prima parte dell'art. 11 della legge n. 217/1990 e la non retroattività della revoca.

In esito alla comparizione delle parti questo giudice, designato per la trattazione con provvedimento presidenziale del 16 ottobre 2002, ha riservato la decisione.

Ai fini dell'esatto inquadramento delle questioni poste all'attenzione del decidente dal ricorso in esame e del tipo di sbocco che allo stato si impone sono necessarie alcune considerazioni in merito al potere esercitato nel caso di specie dalla Corte di assise di Messina e conseguentemente al tipo di provvedimento adottato, e, in secondo luogo, ai rimedi eventualmente previsti dall'ordinamento.

Con riferimento al primo aspetto della questione va rilevato che nel sistema della legge 30 luglio 1990, n. 217, anche come modificato in seguito alla novella del 2001 (legge n. 134 del 29 marzo 2001), il potere di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è attribuito al giudice innanzitutto in caso di mancata comunicazione nei termini delle eventuali variazioni di reddito o di mancata presentazione della documentazione relativa ai redditi prodotti dallo straniero all'estero (l'art. 10, dopo le modifiche del 2001, non si riferisce più alla documentazione «prescritta», ma solo a quella «richiesta», ma, eliminato il riferimento al comma 5 dell'art. 5, abrogato il comma 2 dello stesso art. 5, e modificato conseguentemente il comma 4 — ormai di fatto il n. 3 — dello stesso articolo, emerge un difetto di coordinamento della novella più recente). Altro possibile presupposto per l'esercizio del potere di revoca, contemplato dallo stesso art. 10 della legge n. 217, è quello della variazione delle condizioni di reddito risultante dalla comunicazione tempestiva dell'interessato. Tutti i casi elencati sono assimilati quanto alla forma (decreto motivato), all'organo competente a provvedere (il giudice che procede al momento della scadenza dei termini o al momento in cui è effettuata la comunicazione) e al regime delle impugnazioni (in prima battuta ricorso al tribunale o alla Corte d'appello a cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca o modifica, il quale provvede nelle forme di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e quindi ricorso per cassazione per violazione di legge).

L'art. 10 della legge n. 217 prevede poi, al secondo comma, un potere di revoca o di modifica del provvedimento di ammissione, esercitabile in ogni momento, su richiesta del competente organo dell'amministrazione finanziaria (non più del pubblico ministero dopo il breve periodo di vigenza dell'art. 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, abrogato espressamente dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134), richiesta che può tuttavia essere avanzata — di fatto condizionando il potere di revoca o modifica — solo finché non siano decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato ha ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In questo caso il procedimento, disciplinato ancora dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è direttamente attribuito alla cognizione del tribunale o della Corte d'appello a cui appartiene il giudice che ha provveduto all'ammissione (è stato ritenuto illegittimo e suscettibile di annullamento senza rinvio il provvedimento di revoca emesso, ad es., dal g.i.p. che a suo tempo aveva concesso il beneficio: Cass. 4 ottobre 1999, Terranova), e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Significative divergenze di opinione ha invece evidenziato in giurisprudenza la soluzione della questione dell'ammissibilità di una revoca *ex officio* del provvedimento di ammissione al beneficio, disposta dallo stesso giudice che ha accordato il patrocinio in relazione al difetto di un presupposto di ammissibilità, ovvero alla mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali.

Rileva sotto il primo profilo soprattutto l'ammissione erroneamente disposta con riguardo a reati contravvenzionali per i quali la legge n. 217 originariamente escludeva l'accesso al patrocinio a spese dello Stato: in tale ipotesi, destinata ormai a perdere di attualità in seguito all'abrogazione del comma 8, dell'art. 1 della legge n. 217 (art. 2, legge 29 marzo 2001, n. 134), la giurisprudenza ammette da tempo la revoca *ex officio*, ritenendola espressione del generale potere di autotutela della pubblica amministrazione, escludendo che sia ostativa la mancata previsione di tale possibilità tra i casi di revoca di cui all'art. 10 della legge n. 217, ed associando il relativo provvedimento al «reclamo» di cui all'art. 6, quarto comma, con la correlativa esclusione della ricorribilità diretta per cassazione (così Cass. 26 marzo 1998, Sinisi, e già Cass. 19 ottobre 1994, Carriere; Cass. 14 aprile 1995, Marinaci).

Più problematica l'ammissibilità di una revoca per difetto delle condizioni di reddito legittimanti, ovviamente consentita dall'art. 10 se preceduta dalla richiesta del competente organo dell'amministrazione finanziaria, ma non sempre ritenuta possibile in assenza di tale richiesta. Secondo un primo gruppo di pronunce infatti anche in questo caso, ed anche se la mancanza dei requisiti reddituali è originaria, non potendo il giudice essere condizionato dalla richiesta dell'intendente di finanza (ora direttore regionale delle entrate), il potere di revoca, pur se non esplicitamente contemplato dall'art. 10 della legge, è espressione della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione, assumendo la decisione in ordine al patrocinio a spese dello Stato natura sostanzialmente amministrativa (Cass. 29 novembre 2001, PM in proc. Di Stefano; Cass. 12 ottobre 1999, Carbonelli). A questa opinione si contrappone quella illustrata in altre decisioni, secondo le quali la revoca per mancanza del requisito reddituale è esercizio di vero e proprio potere giurisdizionale che non può essere attivato d'ufficio, ma presuppone necessariamente la richiesta dell'amministrazione finanziaria (Cass. 24 aprile 2001, Mecì; Cass. 3 dicembre 2001, PM in proc. Musumeci), con la conseguente illegittimità del provvedimento adottato in difetto di tale imprescindibile condizione (Cass. 6 giugno 2001, Venuto).

Sul piano della tutela la questione del rimedio esperibile non forma oggetto di specifiche affermazioni di principio, poiché per un verso incidentalmente si afferma che in caso di modifica della condizione reddituale lo strumento utilizzabile secondo il citato art. 10 sarebbe il ricorso per cassazione (così la citata Cass. 26 marzo 1998, Sinisi), mentre per altro verso si reputa implicitamente ammissibile, in caso di revoca disposta d'ufficio per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, l'impugnazione di cui all'art. 6, quarto comma, della legge n. 217 (così Cass. 12 ottobre 1999, Carbonelli).

Orbene, se da un lato un criterio di ragionevolezza induce a ritenere sempre consentito al giudice che procede il controllo sul diritto alla conservazione del beneficio in relazione al possesso delle condizioni reddituali necessarie per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dall'eventuale inerzia di altri organi, dall'altro lato appare problematica, nel contesto normativo richiamato, l'individuazione di un soddisfacente e completo sistema di tutele avverso una tipologia di provvedimenti destinati ad incidere in modo significativo sull'effettività del diritto di difesa.

Da un lato il ricorso per cassazione è previsto dall'art. 10 in caso di revoca del provvedimento quando risulti provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito, ma sul presupposto di una richiesta del competente organo dell'amministrazione finanziaria rivolta al giudice naturalmente individuato dalla legge per la decisione sulle impugnazioni relative ai provvedimenti in materia di patrocinio per i non abbienti (art. 6, quarto comma), e conseguentemente di un provvedimento adottato da quest'ultimo: non appare assimilabile a questa la situazione della revoca disposta d'ufficio dallo stesso giudice che ha concesso il beneficio o comunque dal giudice che procede.

Dall'altro lato l'ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge n. 217 incontra il limite della tassatività, che appare insuperabile in caso di revoca disposta, come nel caso in esame, in relazione alla sopravvenuta mancanza delle condizioni di reddito necessarie per la fruizione del patrocinio per i non abbienti. Mentre infatti con qualche sforzo l'ipotesi di accertato difetto iniziale del requisito potrebbe essere assimilata a quella del diniego, con la conseguente applicazione diretta del sistema delineato nei commi 4 e 5 del citato art. 6 (secondo la linea interpretativa delineata per l'ipotesi della erronea concessione del beneficio in relazione a procedimento per reati contravvenzionali), del tutto impraticabile si presenta tale percorso in caso di accertata mancanza sopravvenuta del requisito reddituale: in questa ipotesi l'impugnazione di cui all'art. 6, quarto comma non è ammissibile perché la legge non la prevede e non è suscettibile sul punto di interpretazione adeguatrice, con la conseguenza di privare gli interessati di adeguata tutela giurisdizionale in un settore nevral-

gico per la garanzia della effettività della tutela giurisdizionale; e ciò sia in violazione dell'art. 3 Cost., in quanto in presenza di provvedimenti che muovono da presupposti comuni (l'accertata mancanza del requisito reddituale) non è assicurata la medesima garanzia giurisdizionale, sia in contrasto con la garanzia del diritto di difesa apprestata dall'art. 24 Cost., la cui effettività può risultare compromessa in caso di mancata previsione di adeguate forme di tutela relativamente ai provvedimenti che concernono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Non appare pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta d'ufficio dal giudice in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali, originaria o sopravvenuta, la possibilità per l'interessato di proporre impugnazione davanti al tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio.

Va infine rilevato — ma la notazione assume carattere meramente incidentale e conferma piuttosto la necessità di un intervento diretto ad orientare eventuali aggiustamenti normativi — che la situazione non è destinata a mutare in seguito al mutamento del quadro di riferimento normativo determinato dall'entrata in vigore, dal 1° luglio 2002 (qualche giorno dopo il deposito del provvedimento, e prima della presentazione dell'impugnazione in esame), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha tra l'altro espressamente abrogato tanto la legge 30 luglio 1990, n. 217, che buona parte della successiva novella del 2001 (art. 299). Mentre infatti l'art. 99 del citato d.P.R. prevede e disciplina, con norma che sostanzialmente ricalca quella dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge n. 217, l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione, in tema di revoca (a causa della riproduzione solo parziale dell'art. 10 della legge del 1990) l'attuale art. 113 del d.P.R. n. 115 (inserito in un apposito capo VII del titolo II della parte III del provvedimento, dedicato alla Revoca del decreto di ammissione al patrocinio) ha riprodotto la possibilità del ricorso per cassazione nell'ipotesi di revoca chiesta dall'amministrazione, ma il testo unico non contempla la possibilità di impugnare la revoca del beneficio negli altri casi (che sia qualificabile quale «revoca» anche il provvedimento emesso in seguito ad accertata insussistenza iniziale dei limiti di reddito emerge testualmente dall'art. 112, primo comma, lett. d, del d.P.R.).

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta d'ufficio dal giudice in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali, originaria o sopravvenuta, la possibilità per l'interessato di proporre impugnazione davanti al tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso.*

*Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Messina, addì 17 gennaio 2003

*Il giudice:* LOMBARDO

03C0623

## N. 370

Ordinanza del 20 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Grosseto  
nel procedimento civile vertente tra Corsini Mario e Pecciarini Agostino ed altre

**Possesso - Procedimenti possessori - Divieto di proporre giudizio petitorio fino alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della decisione - Derogabilità in caso di pregiudizio (o pericolo di pregiudizio) irreparabile per il convenuto - Riconoscimento a quest'ultimo del potere di instaurare un autonomo giudizio petitorio con efficacia di giudicato, anziché della sola possibilità di dedurre le ragioni petitorie nel giudizio possessorio per ottenere il rigetto della domanda interdittale - Irragionevolezza rispetto al più limitato scopo di scongiurare il rischio di pregiudizio irreparabile - Ingiustificato trattamento di favore rispetto alla generalità dei convenuti proprietari nei cui confronti non sia ravvisabile il detto pregiudizio.**

- Codice di procedura civile, art. 705, primo comma, come modificato dalla sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. 2667/02, introdotto da Corsini Mario nei confronti di Pecciarini Agostino, Pecciarini Lorenza, Pascucci Lauti e Pieragalli Liliana.

Sciogliendo la riserva del 4 marzo 2003, ha pronunciato la seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei termini di seguito meglio indicati.

1. — Risulta dagli atti: *a)* che gli odierni resistenti, con ricorso *ex art.* 703 c.p.c. — assumendo che Corsini Mario aveva occupato alcune porzioni degli immobili di loro proprietà, siti in Castiglione della Pescaia, mediante costruzione, tra l'altro, di manufatti — chiedevano al pretore di Grosseto di essere reintegrati nel possesso dei medesimi immobili tramite l'ordine di sospensione dei lavori e la condanna alla demolizione delle opere già eseguite; *b)* che il pretore adito, accogliendo la richiesta di emissione del provvedimento interdittale, condannava il Corsini alla rimozione delle opere meglio descritte nella c.t.u. disposta nel corso della stessa fase sommaria, fissando l'udienza per la trattazione del merito possessorio; *c)* che avverso tale provvedimento non era proposto reclamo; *d)* che, con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., in pendenza del procedimento possessorio davanti ad altro giudice, il Corsini — prospettando la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile — chiedeva a questo giudice di disporre, in via d'urgenza, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di reintegra, assumendo nel merito di avere diritto alla conservazione delle opere realizzate in virtù di una disposizione negoziale intervenuta tra le parti; *e)* che, in particolare, la parte ricorrente — ai fini dell'ammissibilità dell'azione petitoria nonostante la pendenza del giudizio di merito possessorio davanti ad altro giudice — invocava la pronuncia della Corte costituzionale n. 25 del 1992, sostenendo la ravvisabilità, nel caso di specie, della irreparabilità del pregiudizio quale presupposto per la deroga al divieto *ex art.* 705 c.p.c., in quanto l'ordine di reintegra consisteva nella condanna alla demolizione di un manufatto; *f)* che gli odierni resistenti, nel costituirsi in giudizio, eccepivano tra l'altro l'inammissibilità della procedura cautelare in quanto strumentale all'azione di merito di natura petitoria, rilevando come la contestazione dell'esecuzione del provvedimento possessorio potesse essere sollevata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio e che, comunque, anche nella ipotesi in cui fosse stato ravvisato il pregiudizio irreparabile richiamato dalla Corte costituzionale con la pronuncia già citata, le ragioni petitorie avrebbero potuto (e dovuto) essere dedotte esclusivamente nell'ambito del giudizio possessorio, e non anche con l'introduzione di un autonomo giudizio petitorio.

2. — Rilevanza della questione.

2.1. — Preliminarmente, si osserva che il pericolo di pregiudizio irreparabile prospettato dalla parte ricorrente rientra nella fattispecie di pericolo indicata dalla Corte costituzionale come giustificativa della deroga al divieto in questione, in quanto — dalla esecuzione del provvedimento di reintegra — deriverebbe la distruzione del manufatto realizzato dal Corsini.

2.2. — Alla luce del precedente rilievo, l'eccezione sollevata da parte resistente, meglio indicata *sub. f)* appare rilevante ed introduce una questione di carattere preliminare: occorre cioè stabilire se l'art. 705, primo comma, c.p.c., come integrato dalla Corte costituzionale, consenta al proprietario dell'immobile, nel caso in cui

dalla esecuzione dell'interdetto derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile, di dedurre le ragioni petitorie attraverso l'instaurazione di un autonomo giudizio ovvero se le stesse ragioni debbano essere necessariamente fatte valere davanti al giudice del possessorio.

Dalla soluzione che si sceglie, infatti, dipende essenzialmente la pronuncia sulla ammissibilità/inammissibilità di questo ricorso cautelare: nel caso in cui si ammettesse l'instaurazione del giudizio petitorio in via autonoma, l'eccezione di parte resistente risulterebbe infondata, per cui si dovrebbe procedere alla valutazione nel merito della domanda cautelare; diversamente, ove si ritenesse che le ragioni petitorie, nella ipotesi di pericolo di pregiudizio irreparabile, debbono essere dedotte necessariamente davanti al giudice del possessorio, non potrebbe che essere emessa una pronuncia di inammissibilità della richiesta cautelare sull'assunto della improcedibilità dell'azione di merito cui la prima risulta strumentale.

Ritiene questo giudice che debba essere preferita la prima ipotesi.

La norma di cui all'art. 705, primo comma, c.p.c., come integrata dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 25 del 1992 non consente di pervenire ad una interpretazione secondo cui la ragioni petitorie, nelle ipotesi eccezionali in cui dalla esecuzione della decisione possessoria derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto, debbono essere dedotte necessariamente nell'ambito dello stesso giudizio possessorio.

In primo luogo, appare d'ostacolo a tale interpretazione il contenuto letterale della disposizione negoziale in oggetto (come modificata dalla Corte delle leggi), nella parte in cui consente esplicitamente la proponibilità di un giudizio petitorio e non semplicemente di una eccezione petitoria.

Inoltre, da un'attenta disamina della motivazione della pronuncia della Corte costituzionale, già più volte citata, si evince che la stessa Corte, nell'introdurre la possibilità (sia pure in via eccezionale) di instaurazione del giudizio petitorio da parte del convenuto nel giudizio possessorio, intendeva fare riferimento alla possibilità di introdurre un autonomo giudizio. Depone in questo senso, infatti, sia la parte della motivazione in ordine alla pronuncia di inammissibilità dell'eccezione sollevata in riferimento all'art. 1168, quarto comma, c.c., sia il riferimento fatto dalla Corte alla possibilità, per il convenuto-proprietario che dimostri lo *ius possidendi*, di ricorrere in via cautelare allo strumento del sequestro giudiziario.

Riguardo al primo aspetto, non può non rilevarsi come la Corte abbia finito implicitamente per negare la possibilità di sollevare davanti al giudice del possessorio un'eccezione riconvenzionale di natura petitoria che comporti deroghe alla competenza, con ciò smentendo l'interpretazione secondo cui — in caso di pregiudizio irreparabile — le ragioni petitorie dovrebbero essere necessariamente fatte valere davanti al giudice del possessorio.

Relativamente all'altro aspetto, invece, deve osservarsi che il richiamo al sequestro giudiziario presuppone in qualche modo l'instaurazione del giudizio petitorio, posto che la misura cautelare è strumentale a tale ultima domanda.

Inoltre, va osservato che la Corte di cassazione, diversamente da quanto affermato dalla parte resistente, non ha mai affermato che, dopo l'emanazione della sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale, le ragioni petitorie (in caso di pregiudizio irreparabile) debbono essere necessariamente dedotte davanti al giudice del possessorio. Invero, la suprema Corte ha sempre sostenuto che le ragioni petitorie possono essere dedotte nel giudizio possessorio, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria e non implichi, quindi, deroga delle ordinarie regole sulla competenza. Quest'ultima affermazione non significa che le eccezioni petitorie debbono necessariamente essere sollevate nel procedimento possessorio.

Anzi, con la pronuncia n. 12579/1995, la Corte di cassazione ha ammesso esplicitamente la proponibilità (da parte del convenuto in possessorio), in via autonoma, del giudizio petitorio nonostante la pendenza del procedimento possessorio, a condizione ovviamente che ricorra l'ipotesi eccezionale giustificativa dell'intervento caducatorio da parte della Corte delle leggi (nella fattispecie, infatti, la suprema Corte — annullando l'ordinanza del giudice del petitorio che aveva sospeso il giudizio *ex art. 295 c.p.c.* in attesa della definizione del possessorio — ha ammesso la possibilità di introdurre il primo giudizio).

Né, d'altra parte, risulta pertinente il richiamo operato da parte resistente alla sentenza n. 5672/1997 della Corte di cassazione, in quanto tale pronuncia si occupa semplicemente delle problematiche in materia di esecuzione del provvedimento possessorio nelle ipotesi ordinarie, cioè in tutte quelle ipotesi in cui non sussista alcuna possibilità di invocare la deroga al divieto *ex art. 705 c.p.c.* (basti notare che la fattispecie esaminata dalla Corte riguardava un caso di spoglio realizzato tramite la sostituzione di una serratura, ipotesi certamente estranea a quella introdotta dalla Corte costituzionale con la pronuncia additiva più volte indicata).

Infine, si deve segnalare quell'orientamento della giurisprudenza di merito che riconosce, dopo l'intervento della Corte costituzionale, la possibilità di ricorrere allo strumento cautelare, nell'ambito di un autonomo giudizio petitorio, al fine di paralizzare l'efficacia esecutiva di un provvedimento di reintegra (v., per tutte, Trib. Verona, 16 febbraio 1993).

Per tutte queste ragioni, si ritiene che, sulla base della disciplina attualmente vigente, non vi sia spazio per un'interpretazione che porti ad escludere la proponibilità di un autonomo giudizio petitorio, da parte del proprietario-convenuto nel giudizio possessorio, in tutte le ipotesi in cui dalla esecuzione del provvedimento possessorio derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile.

2.3. — Alla luce di quest'ultima constatazione, pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente non potrebbe essere accolta se non a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 705, primo comma, c.p.c., così come integrata dalla sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria.

Eccezione, quest'ultima, che si ritiene rilevante per le ragioni sin qui addotte, e non manifestamente infondata per quelle che si vengono ad indicare.

### 3. — Non manifesta infondatezza della questione.

3.1. — Prima della sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale, il principio dell'esclusione dell'eccezione petitoria in ambito petitorio aveva una valenza assoluta, nel senso che il convenuto nel giudizio possessorio non poteva far valere le sue ragioni petitorie, potendo al più soltanto sollevare l'eccezione *feci sed iure feci* ma al limitato fine di far valutare il titolo *ad colorandam possessionem*: il convenuto, tramite di essa, poteva solo dimostrare di aver agito nell'ambito della sua relazione di fatto con il bene, mentre non era consentito l'accertamento del suo diritto sul bene medesimo.

Ovviamente, il divieto in questione riguardava sia la proponibilità dell'eccezione petitoria che la possibilità di promuovere il giudizio petitorio (questa affermazione trova conferma nella motivazione della sentenza della Corte costituzionale, laddove si dice che l'art. 705, così come formulato prima della pronuncia caducatoria, impediva al convenuto sia la proposizione di eccezioni *ex iure proprio* nel processo possessorio, sia la proposizione di un separato giudizio).

La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato non fondata analoga questione di legittimità costituzionale con la sentenza n. 41 del 1974, con la pronuncia n. 25/1992 ha dichiarato illegittimo l'art. 705, primo comma, c.p.c., nella parte in cui subordinava la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivasse o potesse derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto.

I punti centrali della motivazione della Corte possono così riassumersi:

a) in primo luogo, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità dell'art. 1168, quarto comma, c.c., sull'assunto che l'introduzione della possibilità di sollevare l'eccezione riconvenzionale petitoria davanti al giudice possessorio avrebbe significato un'incidenza sulla disciplina della competenza, potere che la Corte ha ritenuto ad essa non spettante;

b) inoltre, ha affermato che la cognizione sommaria del giudice del possessorio è giustificata dall'urgenza di intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma che tale sistema può giustificarsi solo fintantoché il sacrificio imposto al titolare del diritto sia transuente e reversibile, nel senso cioè che lo stesso sacrificio deve poter essere recuperato con il successivo giudizio petitorio;

c) di conseguenza, laddove il medesimo sacrificio risulti (o rischi di risultare) definitivo ed irreversibile, la norma di cui all'art. 705 appare irrazionale e lesiva del diritto di difesa, in quanto il divieto, oltre a non consentire la sollevabilità dell'eccezione riconvenzionale petitoria nel giudizio possessorio, esclude anche la proponibilità di un autonomo giudizio petitorio, nell'ambito del quale il titolare del diritto potrebbe invocare in via cautelare la misura del sequestro giudiziario.

3.2. — L'importanza della pronuncia (dovuta sia alla particolare materia oggetto di declaratoria sia alla autorevolezza dell'organo pronunciante) ha fatto subito registrare posizioni dottrinali diverse.

In questa sede, tuttavia, pare opportuno concentrare l'attenzione sulla interpretazione della norma in commento, così come modificata dalla pronuncia additiva, fornita dalla Corte di cassazione.

Ebbene, successivamente a tale pronuncia, la suprema Corte ha seguito un orientamento a tal punto consolidato da potersi ritenere diritto vivente (v. Cass. 22 aprile 1994, n. 3825; 28 aprile 1995, n. 12579; 3 febbraio 1998, n. 1042; 3 giugno 1998, n. 10862), secondo cui — con la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 705, primo comma, c.p.c. — il convenuto nel giudizio possessorio è legittimato a dedurre le sue ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio sia pure al limitato fine di far rigettare la domanda possessoria (cioè, secondo la stessa affermazione della suprema Corte, senza chiedere un accertamento con efficacia di giudicato sulla questione petitoria).

Come già rilevato precedentemente, da questa affermazione non discende affatto che il convenuto-proprietario sia obbligato a dedurre le ragioni petitorie nell'ambito del giudizio possessorio, potendo decidere di instaurare separatamente il giudizio petitorio (nel cui ambito potrebbe anche chiedere un provvedimento urgente di inibitoria o la misura del sequestro giudiziario).

In altri termini, può affermarsi che il divieto di cui all' art. 705, primo comma, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale, secondo il diritto vivente della Suprema Corte, si sostanzia:

a) nella inammissibilità di qualsiasi difesa di natura petitoria da parte del convenuto nel possessorio (la sola possibilità riconosciuta a quest'ultimo è quella di chiedere la valutazione del titolo *ad colorandam possessionem*, ma giammai per il riconoscimento dello *ius possidendi*);

b) nella inammissibilità della proposizione in via autonoma del giudizio petitorio.

Lo stesso diritto vivente della suprema Corte, invece, nella ipotesi in cui dalla esecuzione della decisione possessoria derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile, consente al convenuto-proprietario:

a) di dedurre le ragioni petitorie davanti allo stesso giudice del possessorio, purché la deduzione sia diretta soltanto a far rigettare la domanda possessoria;

b) di far valere le proprie ragioni petitorie con l'introduzione di un autonomo giudizio (nel cui ambito egli potrà anche invocare misure cautelari volte a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli del provvedimento possessorio).

Si è già rilevato in precedenza che le due vie non sono in relazione di alternatività (v. la sentenza n. 12579/1995 della Cassazione già citata), in quanto le ragioni petitorie fatte valere nell'ambito del giudizio possessorio non vengono accertate con efficacia di giudicato, per cui non sussiste alcuna pregiudizialità tra i due giudizi.

3.3. — Ebbene, qui si ritiene che la portata normativa dell'attuale art. 705, così come interpretato dalla Corte di cassazione, sia in contrasto con il parametro della ragionevolezza, desumibile dal principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.*, in quanto riconosce al convenuto-proprietario, in caso di pericolo di pregiudizio irreparabile, più di quanto sarebbe strettamente necessario a soddisfare la specifica esigenza ispiratrice della pronuncia di incostituzionalità della stessa norma.

Una volta riconosciuta, infatti, la possibilità per il convenuto nel possessorio di sollevare nello stesso processo le ragioni petitorie, sia pure al limitato fine di paralizzare la domanda possessoria, non è più ravvisabile una ragionevole giustificazione al riconoscimento dell'ulteriore possibilità di introdurre il giudizio petitorio, posto che la prima difesa è da sola idonea a scongiurare il pregiudizio (o il pericolo di pregiudizio) irreparabile conseguente alla esecuzione della decisione possessoria. Il riconoscimento della possibilità di agire in petitorio (nonostante che il convenuto-proprietario possa ottenere il rigetto della domanda possessoria sollevando le ragioni petitorie nella stessa sede) configura una disparità di trattamento nei confronti di tutti gli altri convenuti-proprietari nei cui confronti vige il divieto *ex art. 705 c.p.c.* (perché non ravvisabile, nei confronti di essi, l'ipotesi del pregiudizio irreparabile).

Infatti, il divieto in questione rimane, anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale, un caposaldo del sistema processuale civile, per cui le deroghe a tale divieto (che riguardano una categoria ristretta di convenuti-proprietari) debbono essere contenute nel riconoscimento di ciò che è strettamente necessario a soddisfare l'esigenza ispiratrice della deroga stessa, giacché diversamente, cioè nella ipotesi in cui si riconoscesse un *quid pluris*, il trattamento differenziato finirebbe per risultare irragionevole.

A sommosso avviso di questo giudice, alla luce appunto anche dell'orientamento consolidato della Cassazione, la possibilità per il convenuto-proprietario, nei cui confronti sia ravvisabile il pregiudizio irreparabile *ex art. 705*, di proporre il giudizio petitorio, nonostante che lo stesso sia legittimato a far valere le sue ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio, comporta un ingiustificato trattamento di favore rispetto alla generalità dei convenuti-proprietari nei cui confronti non sia ravvisabile lo stesso pregiudizio.

Ingiustificato come già detto, perché il risultato che la Corte costituzionale mirava a perseguire con la declaratoria di incostituzionalità era quello di impedire che il sacrificio del convenuto-proprietario risultasse di natura definitiva ed irreparabile, risultato certamente perseguibile con la deduzione delle ragioni petitorie nell'ambito del giudizio possessorio (sia pure al limitato fine di chiedere il rigetto della domanda interdittale).

Di favore, in secondo luogo, perché il riconoscimento della possibilità di agire in giudizio in petitorio, anziché semplicemente di far valere le ragioni petitorie per ottenere il rigetto della domanda possessoria, consente al proprietario di ottenere una pronuncia accertativa del proprio diritto con efficacia di giudicato (e non semplicemente una pronuncia di rigetto del possessorio) prima dell'esito del processo possessorio, e quindi con largo anticipo rispetto ai tempi con cui la generalità dei convenuti-proprietari ottiene lo stesso risultato (il riconoscimento da parte delle sezioni unite della Cassazione del c.d. merito possessorio ha evidentemente inciso sui tempi di durata del medesimo processo, per cui il trattamento di favore suddetto non è di poco conto).

Infatti, la mera difesa petitoria in ambito possessorio, pur essendo completamente satisfattiva dell'esigenza di scongiurare il rischio di produzione del pregiudizio irreparabile più volte richiamato, in quanto in grado di impedire l'emissione del provvedimento possessorio, rappresenta un *minus* rispetto alla richiesta di accertamento con efficacia di giudicato delle ragioni petitorie. Di conseguenza, il riconoscimento di quest'ultima possibilità, non essendo strettamente necessaria per scongiurare il pregiudizio irreparabile, finisce per non avere una razionale giustificazione e quindi per configurarsi come un trattamento di favore illegittimo.

A tale ultimo proposito, non può non rilevarsi come la deroga al divieto *de quo*, nei casi di spoglio di beni immobili, operi a favore proprio di quei soggetti che hanno posto in essere atti di spoglio di rilevante entità (costruzione di manufatti), per cui è necessaria un'interpretazione restrittiva della portata applicativa della stessa disposizione derogativa, posto che, diversamente, mal si giustificerebbe la diversità di trattamento rispetto alla generalità delle ipotesi in cui, paradossalmente, l'atto di spoglio risulti di minore gravità.

In altri termini, col rischio di apparire troppo scolastici, la diversità di trattamento tra colui che ha violato il possesso tramite la costruzione, per fare un esempio, di un grattacielo e colui che lo ha violato, sempre a titolo di esempio, con la sostituzione di una serratura può giustificarsi, in relazione all'esigenza evidenziata dalla Corte costituzionale, limitatamente al fine di impedire l'esecuzione del provvedimento possessorio da cui potrebbe derivare un pregiudizio irreparabile, ma non anche relativamente alla possibilità di avere subito una pronuncia petitoria con efficacia di giudicato, per la semplice ragione che il primo risultato può essere ottenuto (stando al diritto vivente della Cassazione) valutando *incidenter tantum* le questioni petitorie in ambito possessorio.

Del resto, all'obiezione che al riconoscimento della mera difesa petitoria non può che accompagnarsi anche il riconoscimento della esperibilità della relativa azione, deve replicarsi che non esiste un principio assoluto (cioè non derogabile) di parificazione tra eccezione ed azione (o tra mera difesa, eccezione riconvenzionale ed azione, a seconda della impostazione dogmatica che si segue), giacché nel nostro sistema non mancano esempi di deroga a tale principio come si evince anche dall'art. 1442, ultimo comma, c.c.

Né può obiettarsi che l'accertamento del diritto con efficacia di giudicato si giustifica in virtù del principio di economia processuale richiamato dalla Corte costituzionale con la pronuncia più volte indicata.

Tale principio, infatti, è stato richiamato in stretta correlazione con l'esigenza di scongiurare che il sacrificio imposto al convenuto-proprietario potesse risultare definitivo e irreversibile: in altri termini, in assenza di quest'ultimo pericolo ovvero nel caso in cui tale pericolo possa essere scongiurato con specifici meccanismi processuali (deducibilità delle ragioni petitorie nel possessorio), il principio di economia processuale non può più essere invocato, giacché diversamente lo stesso dovrebbe essere applicato sempre nella relazione possessorio - petitorio. (La Corte costituzionale, infatti, con la pronuncia in questione, ha ribadito la razionalità del sistema che, anziché prevedere la trattazione congiunta delle questioni petitorie e possessorie davanti ad uno stesso giudice, rimette la disamina del petitorio ad un momento successivo: pertanto, una volta riconosciuta la possibilità di ovviare al pericolo di pregiudizio irreparabile tramite la deducibilità delle ragioni petitorie rei possessorio, deve tornare a farsi applicazione della regola generale, cioè della sfasatura temporale tra possessorio e petitorio).

Pare, invero, a questo giudice che la Corte costituzionale abbia voluto consentire la proponibilità del giudizio petitorio sull'assunto della impossibilità di sollevare eccezioni petitorie davanti al giudice del possessorio se non determinando modifiche delle regole di competenza. Per cui, ritenendo la Corte che non potesse essere riconosciuta al convenuto la possibilità di sollevare l'eccezione petitoria in ambito possessorio (perché ciò avrebbe determinato modifiche alla regole di competenza), l'unica strada percorribile — al fine di scongiurare il pregiudizio irreparabile più volte indicato — era quella di consentire il giudizio petitorio in via autonoma.

Successivamente a tale pronuncia, però, si sono verificati fatti nuovi.

In primo luogo, il legislatore ha abolito la figura del pretore, introducendo quella del giudice unico di tribunale, per cui anche volendosi ammettere che l'eccezione riconvenzionale petitoria possa incidere sulla competenza del giudice, quasi mai il petitorio apparterrebbe alla competenza per materia di altro giudice.

In secondo luogo, ed in maniera del tutto assorbente ai fini della fondatezza di questa eccezione, si è già detto del diritto vivente della Cassazione, secondo cui il convenuto-proprietario, a seguito della sentenza n. 25/1992 della Corte costituzionale, può dedurre le ragioni petitorie in ambito possessorio, purché lo faccia solo per chiedere il rigetto della domanda possessoria. In virtù di tale orientamento, infatti, deve affermarsi che certamente il convenuto-proprietario può scongiurare il pregiudizio (o il pericolo di pregiudizio) irreparabile che gli deriverebbe dalla esecuzione della decisione possessoria semplicemente deducendo le sue ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio.

Ed è proprio in virtù di tale orientamento che la scelta di consentire la proponibilità del giudizio petitorio appare irragionevole, posto che la possibilità riconosciuta al convenuto-proprietario di ottenere il rigetto della domanda possessoria tramite la deduzione delle ragioni petitorie è di per sé sufficiente a soddisfare l'esigenza ispiratrice della pronuncia declaratoria.

3.4. — Va, poi, rilevato come questo giudice non possa pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, la quale dovrebbe condurre alla esclusione della proponibilità del giudizio petitorio in via autonoma anche nei casi di pregiudizio o di pericolo di pregiudizio irreparabile.

Tale interpretazione, infatti, per tutte le ragioni meglio indicate al precedente punto 2.2., non è possibile alla stregua: *a)* del tenore letterale dell'art. 705 c.p.c.; *b)* dell'autorevole spunto interpretativo offerto dalla Corte costituzionale con la pronuncia di illegittimità; *c)* nonché, infine, dell'orientamento della Cassazione (v., in particolare, sent. n. 12579/1995).

4. — Rimane, infine, da esaminare la questione relativa alla legittimazione a sollevare l'eccezione da parte di questo giudice che risulta investito semplicemente della decisione cautelare.

Secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il giudice adito *ex art.* 700 c.p.c. è legittimato a sollevare questioni di costituzionalità fino a quando non abbia emesso o respinto il richiesto provvedimento, in quanto solo la conclusione della fase cautelare esaurisce ogni sua potestà in quella sede e comporta che l'ulteriore potere decisionale competa al giudice della fase di merito (v. Corte cost., sentenze, n. 108 del 1995; nn. 498 e 444 del 1990; n. 186 del 1976).

Nella fattispecie, pertanto, poiché questo giudice è chiamato a decidere in ordine ad un ricorso *ex art.* 700 c.p.c. proposto anteriormente alla causa di merito, è ravvisabile la legittimazione a sollevare la questione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:*

*dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, c.p.c., come modificato dalla sentenza n. 25 del 1992 della Corte costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente la proposizione del giudizio petitorio prima della definizione della controversia possessoria e della esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivare un pregiudizio irreparabile al convenuto, anziché limitarsi a consentire la deducibilità delle ragioni petitorie davanti al giudice del possessorio al solo fine di chiedere la reiezione della domanda possessoria;*

*dispone la sospensione del presente giudizio cautelare e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*ordina che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del consiglio dei ministri, e che ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Grosseto, addì 20 marzo 2003.

*Il giudice:* COMPAGNUCCI

03C0624

N. 371

*Ordinanza del 31 marzo 2003 emessa dal T.a.r. per la Puglia, sez. staccata di Lecce  
sul ricorso proposto da Amezoug Omar contro Ministero dell'interno ed altra*

**Straniero e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione amministrativa - Possibilità di regolarizzazione in base a circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale - Mancata previsione - Ingiustificato eguale trattamento dello straniero lavoratore espulso in quanto in posizione irregolare rispetto allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato.**

- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 421/2003 presentato dal sig. Amezoug Omar, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano e Maurizio Sansone ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Paisiello n. 45, presso lo studio dell'avv. Marcella Turco,

Contro:

il Ministero dell'interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

la Prefettura di Brindisi, in persona del prefetto in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

per l'annullamento previa sospensiva:

del decreto del prefetto di Brindisi prot. n. 20030001451 del 19 Febbraio 2003, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario Amezoug Omar;

del consequenziale ordine del questore di Brindisi del 24 Febbraio 2003, di trattenimento del ricorrente nel Centro di permanenza temporanea ed assistenza di Restinco (BR) per il tempo strettamente necessario ad eseguire il precedente provvedimento di espulsione emesso in data 4 aprile 2002;

di ogni altro atto presupposto, antecedente e successivo ed, in particolare, ove occorra, del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Brindisi il 4 aprile 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2003 il relatore cons. dott. Enrico d'Arpe; e uditi, altresì, l'avv. Maurizio Sansone per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato Giovanni Gustapane per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

Osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, del decreto del Prefetto di Brindisi prot. n. 20030001451 del 19 febbraio 2003, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222, dal datore di lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente (nato in Marocco il 20 gennaio 1977), e degli altri atti amministrativi connessi indicati in epigrafe.

L'impugnato decreto prefettizio del 19 febbraio 2003 costituisce, in realtà, mera applicazione della rigorosa disposizione normativa contenuta nell'art. 1, ottavo comma, lettera a), della citata legge 9 ottobre 2002 n. 222 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195), che esclude dalla «regolarizzazione» (introdotta dalla medesima legge) i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione già emesso in loro danno, in quanto statuito con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Con l'ordinanza cautelare n. 240/2003 pronunciata in esito alla camera di consiglio del 19 marzo 2003, la sezione ha accolto *ad tempus* (sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale in seguito alla decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza) l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dal sig. Amezoug Omar.

Rileva il tribunale che la soprarichiamata norma dell'art. 1, ottavo comma, lettera *a*), della legge 9 ottobre 2002 n. 222 («Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari») — statuenta che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale; la revoca ... non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ...» — suscita seri dubbi circa la sua conformità all'art. 3, primo comma, della Carta costituzionale.

Il collegio intende, quindi, sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, *in parte qua*, dell'art. 1, ottavo comma, lettera *a*), della legge 9 ottobre 2002 n. 222 poiché lo stesso sembra porsi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione — che, notoriamente, vieta anche al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse — nella misura in cui sbrigativamente equipara, ai fini dell'aprioristica esclusione dalla «regolarizzazione» (precludendo la possibilità di attribuire rilievo all'esistenza di circostanze obiettive attestanti l'avvenuto inserimento sociale dello straniero), la ben differente posizione dell'extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato Italiano oltre il termine di quindici giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identità, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.

In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto, desumibile dallo stesso articolo 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.

La sollevata questione di legittimità costituzionale appare rilevante — già nella fase cautelare del presente giudizio — in quanto, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell'incidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso appaiono prive di pregio giuridico in quanto l'impugnato decreto del Prefetto di Brindisi del 19 febbraio 2003 costituisce — come detto — mera applicazione della soprariportata disposizione normativa e, dall'altro, l'esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare l'irreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.

Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del Collegio, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che, per le ragioni sinteticamente indicate, appare non manifestamente infondata), dal momento che l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati dovrà essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale (*in parte qua*) nella sede competente.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte costituzionale la definizione della costituzionalità, in parte qua, dell'art. 1 ottavo comma, lettera a), della legge 9 ottobre 2002, n. 222 in relazione all'art. 3 della Carta costituzionale.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.*

*Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 marzo 2003.

*Il Presidente:* RAVALLI

*Il consigliere relatore-estensore:* D'ARPE

N. 372

*Ordinanza del 4 febbraio 2003 emessa dalla Corte dei conti, sez. giur. di appello per la Regione Sicilia, sull'appello proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed altro contro Giamportone Filippo*

**Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte a favore dei dipendenti statali - Computo gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, già riscattato nella gestione previdenziale di provenienza, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 184/1997 - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.**

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 12.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 10/A/03/ord. nel giudizio di appello, iscritto al n. 864/A/C del reg. segr. promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, contro il dott. Filippo Giamportone, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Montelione, per la riforma della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 16/01/P del 16 novembre 2000 - 16 gennaio 2001.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi all'udienza del 23 gennaio 2003 il relatore, cons. Giuseppe Cozzo, l'Avvocato dello Stato e l'avv. Montelione.

F A T T O

Con ricorso depositato il 13 dicembre 1993 il dott. Filippo Giamportone, magistrato amministrativo in servizio presso il T.a.r. di Palermo, impugnava davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 916 del 7 settembre 1992 e la nota del Consiglio di Stato n. 761 del 7 ottobre 1993, con i quali era stato escluso dal computo dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza il periodo 1° novembre 1962 - 30 novembre 1964, relativo a parte del corso di laurea già riscattato dal ricorrente presso l'I.N.P.S. di Caltanissetta, giusta istanza del 28 aprile 1971. Esponeva l'interessato che, al momento del suo ingresso nella magistratura amministrativa, aveva richiesto all'amministrazione di appartenenza, con varie istanze, il computo ai fini pensionistici del servizio in precedenza svolto alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle FF.SS., del comune di Torino e dell'I.N.P.S., nonché del periodo di studi universitari già ammesso al riscatto dall'I.N.P.S. nel tempo in cui egli prestava servizio presso l'ente previdenziale, ove era stato assunto con qualifica direttiva. Con i provvedimenti impugnati, mentre era stato ammesso il computo gratuito dei servizi predetti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, era stato invece escluso il computo del periodo degli studi universitari precedentemente riscattati, senza specifica motivazione. Chiedeva, quindi, il riconoscimento del diritto al computo anche del periodo predetto e, in subordine, la riliquidazione del contributo di riscatto con riferimento alla data della domanda presentata il 18 dicembre 1984.

Il giudice di primo grado con la sentenza appellata affermava il diritto del dott. Giamportone al computo del periodo 1° novembre 1962 - 30 novembre 1964 relativo al corso di studi universitari già riscattato presso l'I.N.P.S. senza alcun onere aggiuntivo a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato, chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la Corte escludesse il diritto al computo gratuito, dichiarasse la riscattabilità onerosa (meglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi) del periodo di studi universitari 1° novembre 1962 - 30 novembre 1964, già riscattato dal dott. Giamportone presso l'I.N.P.S., a norma e per gli effetti della legge n. 29 del 1979.

Costituitosi, l'appellato ha richiesto la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza, le parti hanno confermato le rispettive domande.

## D I R I T T O

Il giudice di primo grado ha affermato il diritto del dott. Giamportone al computo del periodo 1° novembre 1962 - 30 novembre 1964, relativo al corso di studi universitari già riscattato presso l'I.N.P.S. durante lo svolgimento del precedente rapporto di impiego, senza alcun onere aggiuntivo a suo carico, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ritenendo, in sostanza, che tale disposizione, prevedendo il computo dei servizi e dei periodi anteriori alla nomina, consenta di ricomprendere nell'ambito della previsione anche il periodo di studi universitari, qualora questo, come nel caso esaminato, sia stato precedentemente riscattato.

In realtà, l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce soltanto in linea generale, a favore dei dipendenti statali, l'ammissione al computo dei servizi e dei periodi anteriori alla nomina per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, rinviando, espressamente, agli articoli seguenti dello stesso capo la disciplina concreta della materia. Disciplina che sancisce inequivocabilmente, per quanto qui interessa la computabilità gratuita dei servizi prestati nelle categorie del personale di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*, ed ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi od integrativi di essa (art. 11) e dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato (art. 12), mentre prevede il riscatto oneroso del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora richiesti (all'epoca della presentazione della domanda di computo da parte dell'appellato) come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Posto che l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 limita esplicitamente il computo gratuito ai servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze degli enti predetti tra i quali rientra l'I.N.P.S., non ritiene il collegio che sia possibile in via interpretativa fare rientrare nell'ambito di previsione della disposizione anche i periodi di studi universitari; periodi questi ultimi che la legge regola distintamente, prevedendo per essi, al successivo art. 13, un diverso regime di computo.

La domanda principale del dott. Giamportone, dunque, alla stregua dell'ordinamento vigente, sarebbe da ritenere infondata, con la conseguenza, che egli dovrebbe essere ammesso, così come ha richiesto con la domanda subordinata e così come hanno chiesto le amministrazioni appellanti, alla ricongiunzione del periodo assicurativo corrispondente al periodo di studi universitari già riscattato presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge n. 29 del 1979; ricongiunzione che, com'è noto, comporta però, a differenza del computo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, il pagamento da parte dell'istante della riserva matematica.

Senonchè, il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, a favore dei dipendenti statali, accanto al computo dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, anche il computo del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari, qualora tale periodo sia stato precedentemente riscattato dall'interessato presso una gestione previdenziale dei dipendenti di tali organi ed enti e sia richiesto, prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, in relazione all'art. 3 Cost.

Come codesta Corte ha avuto più volte occasione di rilevare, infatti, l'istituto del riscatto del periodo di studi universitari per i dipendenti statali rappresenta l'epilogo di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale «ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza» (sentenza n. 52 del 2000). E questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego (sentenza n. 112 del 1996). Si tratta di esigenze che non possono essere frustrate, dunque, neppure imponendo modalità di computo particolarmente onerose, per il solo fatto che la posizione assicurativa viene a concentrarsi, in virtù di quanto previsto dalla legge, presso un'unica gestione previdenziale, specie a considerare quella generale tendenza, da tempo emersa nell'ordinamento, volta a valorizzare, in ogni caso, i periodi di studio che precedono l'attività lavorativa. Difatti, già con l'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la facoltà di riscatto degli anni di studio universitario è stata estesa anche ai lavoratori privati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, senza imporre, tuttavia, la condizione di strumentalità del corso universitario rispetto all'accesso in servizio o alla progressione in carriera. Principi analoghi sono stati, poi, accolti anche dall'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114) disposizione resa successivamente applicabile, dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ai dipendenti pubblici, con compiuta parificazione tra tutti i lavoratori circa la facoltà di riscattare i periodi di studio universitari (sentenza n. 113 del 2001).

Se, pertanto, l'intento dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092 come si può plausibilmente ritenere, era quello di ricondurre alle regole di base dell'ordinamento pensionistico statale, vigenti all'epoca in cui esso fu emanato, la possibile eterogeneità degli ordinamenti pensionistici di provenienza, quanto a periodi suscettibili di riconoscimento a fini pensionistici — realizzando la concentrazione nella gestione statale dei periodi contributivi maturati nell'ambito di organi ed enti diversi dalle amministrazioni statali, ma che tuttavia sono parte dell'organizzazione dello Stato — la norma, nella parte in cui, pur ammettendo il computo gratuito di servizi di ruolo e non di ruolo, esclude da tale computo il periodo di studi universitari, non può non risultare priva di causa giustificativa se riferita a periodi di studi universitari già riscattati presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, quando il computo stesso sia in armonia con la regola dettata dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. Nei termini evidenziati, infatti, la disposizione denunciata appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché introduce una differente regolamentazione in relazione a periodi, di servizio e di studi universitari, che l'ordinamento ritiene meritevoli di analoga considerazione ai fini pensionistici comportando in pratica, per di più, una irragionevole discriminazione tra coloro i quali siano ammessi per la prima volta a riscattare nell'ordinamento pensionistico statale un determinato periodo di studi universitari ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 e successive modificazioni, e coloro che, invece pur avendo già riscattato tale periodo nella gestione previdenziale di provenienza, e pure in presenza delle medesime condizioni stabilite dalla legge, siano costretti, per poterlo fare valere ai fini della pensione statale, o a richiedere un nuovo riscatto ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ovvero a ricongiungere il corrispondente periodo assicurativo ai sensi della legge n. 29 del 1979, sobbarcandosi in entrambi i casi l'onere di un duplice esborso economico.

A ciò si aggiunga, sotto altro profilo, che l'attuale assetto normativo realizza indubbiamente una irrazionale e ingiustificata regolamentazione della materia perché, mentre è possibile, in forza dell'art. 124, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2001, il trasferimento, senza oneri a carico del dipendente, del periodo di studi universitari, che sia stato oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, dallo Stato all'A.G.O., non è invece possibile il contrario.

La questione di legittimità costituzionale, per le ragioni esposte, non è manifestamente infondata. È, poi, rilevante, poiché dal suo accoglimento dipende il riconoscimento del diritto dell'appellato al computo gratuito del periodo 1° novembre 1962 - 30 novembre 1964, relativo a parte del corso di laurea già riscattato presso l'I.N.P.S. di Caltanissetta, in luogo della ricongiunzione onerosa del corrispondente periodo assicurativo presso l'I.N.P.S. ai sensi della legge n. 29 del 1979.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23, commi 2 e 3, della legge n. 87/1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, a favore dei dipendenti statali, ove sussistano i requisiti prescritti dall'art. 13 dello stesso decreto e il computo del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari — precedentemente riscattato presso la gestione previdenziale dei dipendenti delle assemblee legislative, degli enti locali territoriali, degli enti parastatali o degli enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, in relazione all'art. 3 Cost.*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.*

*Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2003.

*Il Presidente: SANCETTA*

N. 373

*Ordinanza del 24 marzo 2003 emessa dal Tribunale di Grosseto  
nel procedimento civile vertente tra Fracchia Sandra e Corridori Elda*

**Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Sospensione *ex lege* delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione - Verifica dell'esistenza in capo al conduttore dei necessari requisiti - Procedimento - Opposizione al tribunale avverso il decreto del giudice dell'esecuzione - Mancato assoggettamento al termine decadenziale (di cinque giorni) stabilito dall'art. 617 cod. proc. civ. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla ordinaria opposizione agli atti esecutivi.**

- Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 2002, n. 185, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 3.

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti della causa iscritta al n. 1936/2002 r.g.a.c., introdotta da Fracchia Sandra nei confronti di Corridori Elda e rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2002, ha pronunciato la seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge dall'art. 1, legge 1° agosto 2002, n. 185, in relazione all'art. 3 della Costituzione nei termini di seguito meglio indicati.

1. — Risulta dagli atti: *a)* che la sig.ra Sandra Fracchia, quale proprietaria-locatrice di un immobile sito in Grosseto, località Barbaruta n. 2218, otteneva sentenza accertativa della scadenza del contratto di locazione intervenuto con la sig.ra Elda Corridori per la data del 30 settembre 2002; *b)* che la conduttrice, dopo che le era stato notificato preavviso di rilascio, con ricorso depositato in data 10 luglio 2002, avanzava istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 80 legge n. 388/2000; *c)* che con provvedimento del 24 giugno 2002 il giudice adito sospendeva l'esecuzione sino al 30 giugno 2002; *d)* che, con istanza depositata il 17 luglio 2002, la Fracchia chiedeva, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge n. 122/2002, l'accertamento della insussistenza in capo alla conduttrice dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione; *e)* che con provvedimento del 2 agosto 2002 il g.e. sospendeva l'esecuzione sino al 30 giugno 2003; *f)* che avverso quest'ultimo provvedimento la locatrice proponeva opposizione introducendo il presente procedimento; *g)* che si costituiva in giudizio la controparte, la quale eccepiva, tra l'altro, l'inammissibilità della opposizione in quanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto.

Ciò posto in punto di fatto, il contrasto tra le parti, in ordine alla questione preliminare, può riassumersi nel senso che, a giudizio della difesa della Fracchia, l'impugnazione in oggetto non potrebbe ritenersi soggetta ai termini previsti per l'opposizione agli atti esecutivi *ex art.* 617 c.p.c., sia perché l'art. 1, secondo comma, decreto-legge n. 122/2002, richiama espressamente solo l'art. 618 c.p.c., sia perché la stessa opposizione in esame non sarebbe riconducibile nell'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi; diversamente, secondo la controparte, l'impugnazione *de qua* non potrebbe che essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, avendo per oggetto il decreto emesso dal g.e., con la conseguenza che il richiamo all'art. 618 c.p.c. dovrebbe comunque intendersi come un rinvio a tutta la disciplina prevista per l'opposizione agli atti esecutivi, ivi compresa la disposizione che stabilisce il termine di giorni cinque per la sua proposizione (art. 617 c.p.c.).

2. — Va anzi tutto precisato che la questione assume rilevanza, in quanto il ricorso introduttivo della presente opposizione stato depositato in data 27 settembre 2002, cio oltre cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, avvenuta in data 2 settembre 2002, non potendosi invocare nella fattispecie la disciplina della sospensione feriale trattandosi di materia attinente alla opposizione alla esecuzione, secondo la previsione di cui all'art. 92, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Per cui, la specifica questione della applicabilità nella fattispecie del termine breve di opposizione previsto dall'art. 617 c.p.c. si pone come preliminare, posto che — ove si ritenesse applicabile quest'ultima norma — il giudizio dovrebbe concludersi con una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione.

Diversamente, nel caso in cui non si ritenesse applicabile il termine breve suddetto, non vi sarebbe spazio per una pronuncia di inammissibilità, giacché non potrebbe ravvisarsi il mancato rispetto del termine perentorio per proporre l'impugnazione.

3. — L'art. 1, secondo comma, decreto-legge n. 122/2002, convertito in legge dall'art. 1, legge n. 185/2002, recita: «Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'art. 11, quinto e sesto comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge

25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di otto giorni dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile».

La tesi sostenuta dalla parte opposta è quella condivisa da alcuni giudici di merito, sebbene in riferimento all'opposizione contemplata dall'art. 6 della legge n. 431/1998, i quali hanno affermato che l'impugnazione avverso il decreto che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di nuova fissazione del giorno dell'esecuzione deve ritenersi tempestiva se proposta entro il termine di decadenza di cinque giorni dalla conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (v. Trib. Roma, 21 ottobre 1999; Trib. Catania, 11 novembre 1999; Trib. Trani, 30 maggio 1999).

Va detto che tale orientamento si è formato in merito ad una disposizione normativa che, al pari di quella oggetto di questo giudizio, stabiliva che l'opposizione avverso il decreto del (pretore) era decisa dal tribunale che giudicava con le modalità di cui all'art. 618 c.p.c., senza richiamare esplicitamente anche la norma di cui all'art. 617 c.p.c.

Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale indicato, l'impugnazione *ex art. 6* legge n. 431/1998 doveva ricondursi al paradigma di cui all'art. 617 c.p.c., indipendentemente dal mancato richiamo di quest'ultima norma nell'ambito della disciplina speciale (v. per questa specifica affermazione, Trib. Trani, cit.).

A giudizio di questo collegio, tuttavia, tale conclusione non può essere condivisa.

Il contenuto letterale della disposizione oggetto di questa controversia, infatti, non consente una interpretazione simile, in quanto il riferimento fatto dal legislatore al solo art. 618 c.p.c. non può che significare la volontà dello stesso di assoggettare la opposizione *de qua* non a tutta la disciplina prevista dal codice di rito per le opposizioni agli esecutivi, bensì soltanto alla specifica disposizione richiamata.

A tal proposito, deve osservarsi che la disciplina codicistica relativa alla opposizione agli atti esecutivi — contenuta nella sezione II, del capo I, del titolo V, del libro III del codice — si compone di due articoli e che l'art. 618 non quello di apertura: pare, infatti, a questo collegio che l'eventuale richiamo del primo articolo avrebbe forse offerto maggiore spazio per un'interpretazione favorevole ad ammettere l'applicazione dell'intera disciplina, fondata sul ragionamento che il richiamo alla prima norma doveva ritenersi come richiamo dell'intera disciplina. Diversamente, il richiamo dell'art. 618 non giustifica un'analoga interpretazione, dovendosi invece ritenere che la volontà del legislatore sia stata quella di escludere l'applicabilità della norma collocata sistematicamente prima di quella espressamente richiamata.

Il risultato interpretativo che qui si propone è inoltre confortato da un'analisi se si vuole storica della disciplina del settore interessato.

In particolare, deve farsi riferimento alla disposizione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 551/1988 (convertito con la legge n. 61/1989), che, nel disciplinare l'opposizione avverso il decreto del pretore, richiamava espressamente gli artt. 617 e 618 c.p.c.

Orbene, la scelta normativa, a partire dalla legge n. 431/1998, di limitare il richiamo alla norma di cui all'art. 618 c.p.c. — non potendosi ovviamente interpretare come una mera dimenticanza del legislatore — porta a concludere che il legislatore successivo, a differenza di quello del 1988, abbia voluto escludere l'applicabilità della disciplina sulla forma della opposizione agli esecutivi, ivi compresa la norma che sancisce il termine breve per impugnare, alla opposizione per cui è controversia.

Né, d'altra parte, può obiettarsi che l'applicabilità del termine *ex art. 617 c.p.c.* è la logica conseguenza della riconducibilità della opposizione *de qua* nell'ambito delle opposizioni agli atti esecutivi, posto che tale affermazione finirebbe per svuotare di significato il richiamo all'art. 618 c.p.c. esplicitamente effettuato dalla disciplina in commento. (Si vuole, in altri termini, dire che se la disciplina *ex artt. 617 e segg.* fosse applicabile all'opposizione *de qua* in quanto opposizione agli atti esecutivi, non vi sarebbe stata alcuna necessità, da parte del legislatore, di precisare che il tribunale deve decidere con le modalità di cui all'art. 618).

Invero, ritiene il collegio che il legislatore abbia voluto disciplinare l'opposizione *de qua* in modo autonomo (come si desume dalla riserva di collegialità prevista per la decisione di tale opposizione), con la conseguenza che la disciplina ordinaria delle opposizioni agli atti esecutivi risulta applicabile solo limitatamente alla norma espressamente richiamata.

Per cui, può affermarsi che, sulla base della disciplina vigente, non è possibile ritenere l'opposizione proposta in questo giudizio soggetta al termine di decadenza *ex art. 617 c.p.c.*

Ragionando diversamente, infatti, si finirebbe per individuare un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale sulla base di un'interpretazione analogica, cosa che appare non ammissibile.

4. — L'opzione interpretativa imposta dalla disciplina vigente, però, finisce per evidenziare una scelta normativa illegittima, perché contrastante con il parametro della ragionevolezza desumibile dal principio di uguaglianza ex art. 3 Costituzione, in quanto si prevede una disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche.

L'opposizione *de qua*, infatti, ha per oggetto il decreto con cui il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere in ordine alla sussistenza in capo al conduttore dei requisiti richiesti per godere della sospensione prevista per la particolare categoria dei locatari: trattasi, pertanto, di un provvedimento che non riguarda il rapporto sostanziale da cui è scaturito il diritto alla riconsegna dell'immobile, bensì soltanto di uno strumento deputato ad incidere sui tempi di esecuzione del titolo in relazione ad esigenze che sono da ritenere completamente estranee al rapporto sostanziale suddetto.

Di conseguenza, l'opposizione *de qua* non può essere inquadrata nell'ambito dell'opposizione al titolo esecutivo ed al precetto, ma piuttosto si configura sostanzialmente identica alla opposizione che la parte interessata, nell'ambito di una procedura ordinaria esecutiva, può proporre avverso il decreto con cui sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione, ipotesi quest'ultima da ricondurre nella fattispecie della opposizione all'atto esecutivo ex art. 617, secondo comma, c.p.c.

Di qui la disparità di trattamento sopra evidenziata: pur essendo, infatti, tale opposizione sostanzialmente identica alla ordinaria opposizione agli atti esecutivi, non può ad essa estendersi, per tutti i motivi sopra meglio evidenziati, la previsione del termine breve per impugnare di cui all'art. 617 c.p.c., venendosi così a configurare un trattamento più favorevole razionalmente non giustificabile.

Pertanto, a giudizio di questo collegio, la questione di legittimità costituzionale, nei termini qui proposti e per le motivazioni poc'anzi addotte, risulta non manifestamente infondata.

5. — È opportuno precisare che, secondo l'orientamento della Corte delle Leggi, la questione è ammissibile nelle ipotesi in cui si prospetti, come nella fattispecie, la illegittimità della disciplina speciale rispetto a quella ordinaria (mentre non lo sarebbe nella ipotesi inversa, v. sent. 46/1997); così come è ammissibile la questione nei casi in cui il *tertium comparationis* evocato risulti meno favorevole (sent. n. 233/1995; n. 62/1994).

6. — Infine, per quanto concerne la praticabilità di una interpretazione adeguatrice, è sufficiente rilevare che la disparità di trattamento evidenziata potrebbe essere risolta solo ritenendo applicabile al caso di specie il termine di cinque giorni per proporre la opposizione, secondo quanto previsto dall'art. 617 c.p.c., ma tale risultato interpretativo, per le motivazioni sopra riportate, non si ritiene conseguibile.

Né, d'altra parte, risulta possibile evincere la fissazione di un diverso termine per proporre l'opposizione in esame da altre disposizioni normative.

Per quanto concerne la posizione della giurisprudenza di legittimità, non risultano edite pronunce che abbiano affrontato la questione della applicabilità dell'art. 617 c.p.c. alla opposizione *de qua* (o anche a quella prevista dalla normativa del 1998, in cui ugualmente non si richiamava l'articolo suddetto), mentre le pronunce emesse in merito alla opposizione di cui all'art. 2 decreto-legge n. 551/1988 non possono essere invocate nella fattispecie, posto che — come già rilevato in precedenza — quest'ultima norma richiamava espressamente gli artt. 617 e 618 c.p.c.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87:

*dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito in legge dall'art. 1, legge 1° agosto 2002, n. 185, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'opposizione al tribunale avverso il decreto del giudice dell'esecuzione sia proposta entro il termine di cui all'art. 617 c.p.c.;*

*dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*ordina che la cancelleria provveda a notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2003.

*Il presidente:* SFRECOLA

*Il giudice estensore:* COMPAGNUCCI

N. 374

*Ordinanza del 10 marzo 2003 emessa dal Giudice di pace di Lecce  
nel procedimento civile vertente tra Nigro e Lloyd Adriatico S.p.a.*

**Procedimento civile - Giudizio secondo equità davanti al giudice di pace - Previsione originariamente riferita a tutte le cause di valore inferiore a millecento euro - Successiva eccezione da tale regola delle controversie relative ai contratti (c.d. di massa) conclusi ex art. 1342 cod. civ., e in specie a quelli di assicurazione R.C.A. - Violazione del diritto di difesa - Preclusione dell'accesso alla giustizia sostanziale - Lesione del principio del giudice naturale - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. contraenti forti - Violazione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario - Insussistenza dei presupposti per la decretazione governativa d'urgenza - Contrasto con la libertà di iniziativa economica privata.**

- Decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, (sostitutivo dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.).
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104.

#### IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale 343/2003 e promossa da Nigro Domenico, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Martiri D'Otranto n. 4 presso lo studio degli avv.ti Antonio Tanza e Salvatore De Gaetanis che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura *ad litem* stesa a margine dell'atto di citazione; attore;

Contro Lloyd Adriatico S.p.a., in persona del suo legale rappresentante, corrente in Trieste ed elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio dell'avv. Antonio De Mauro che la rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; convenuta.

#### *Svolgimento del processo*

Con atto di citazione del 15 gennaio 2003 notificato il successivo 19 gennaio 2003, Nigro Domenico adiva questo giudice onde ottenere la restituzione della somma di € 903,00, ovvero quella maggiore o minore di giustizia, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1.226 c.c. ed a titolo di responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto e per violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità imposti ex lege nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.

In via alternativa chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 903,00, o a quella maggiore o minore di giustizia, da liquidarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno ex art. 2.043 c.c.

Ancora in via alternativa, chiedeva la condanna alla restituzione delle somme sopra indicate ex art. 2.033 c.c. poiché indebitamente percepite.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Venivano prodotte le quietanze di pagamento dei premi assicurativi nonché la sentenza del T.a.r. Lazio n. 6139/2001, del Consiglio di Stato n. 129/2002 oltre alla pronunzia dell'autorità garante della concorrenza e del mercato resa all'adunanza del 28 luglio 2000.

L'attore, a sostegno della propria domanda, deduceva che l'autorità garante delle comunicazioni e del mercato, con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, aveva accertato l'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza posta in essere in violazione dell'art. 2, secondo comma, legge n. 287/1990, da 39 imprese di assicurazioni operanti in Italia nel settore R.C.A., tra cui la convenuta compagnia di assicurazioni. Tale intesa, secondo l'autorità garante, aveva comportato l'aumento del premio della polizza R.C. auto di circa il 20% del costo dei premi assicurativi incassati dalle imprese di assicurazione.

Per effetto di tale accordo e della partecipazione della compagnia di assicurazioni convenuta al predetto «cartello», l'attore sosteneva di aver sopportato un esborso, nel pagamento della polizza obbligatoria sulla R.C. auto, pari al 20% dell'intera somma versata, quantificabile in € 903,00.

Si costituiva ritualmente la Lloyd Adriatico con comparsa depositata in data 3 marzo 2003 ed in via preliminare deduceva l'incompetenza dell'adito giudice a favore della Corte d'appello di Lecce.

Ecceppiva, poi, l'avvenuta prescrizione applicandosi alla specie l'art. 2.952 c.c. non avendo effetto la vigenza del contratto di assicurazione tra le parti al fine del decorso del termine.

La convenuta compagnia rilevava, ancora, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della *causa petendi* per la carente allegazione degli elementi relativi al rapporto contrattuale.

Nel merito ecceppiva che la vicenda amministrativa, che pur aveva riguardato, tra le altre, la compagnia convenuta, non poteva interferire nei singoli rapporti contrattuali alla luce del novellato art. 113 c.p.c.

In sostanza, secondo l'assunto della compagnia, la sanzione amministrativa ed il riconoscimento dell'illegittimità raggiunto in tale sede, non poteva interferire sul giudizio civile assoggettato, secondo le ordinarie regole, all'onere probatorio. Da ciò scaturiva la mancanza di qualsivoglia prova, in relazione al caso singolo, di quanto genericamente accertato dall'organo amministrativo.

Nella presente fattispecie la compagnia contestava l'esattezza del calcolo percentuale di aumento del premio che, secondo i propri computi, risultava ampliato. A ciò andava aggiunta la considerazione che l'utente, in ogni caso, non è vincolato a contrarre con le compagnie facenti parte del gruppo sottoposto a sanzione non versandosi in ipotesi monopolistica ed a causa del ventaglio di assicurazioni sul mercato raggiungibili anche telefonicamente o per via telematica. Ribadiva, sempre in conseguenza della novella all'art. 113 c.p.c., il rigoroso rispetto dell'onere della prova su ogni dedotta circostanza. La difesa della convenuta, confutava le allegazioni di merito dell'attore dovute, a suo dire, ad inconferenti, inopportuni ed impropri riferimenti a norme specifiche di legge ed a principi di ordine generale che non si attagliavano al caso di specie.

Concludeva in via principale per la declaratoria d'incompetenza, per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per il rigetto per nullità e gradatamente per infondatezza con vittoria di spese e competenze di lite.

Alla fissata udienza di comparizione, i procuratori dell'attore richiedevano che fosse sollevata eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge n. 18 dell'8 febbraio 2003 ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 24, 77, 101, 102, 104 e 111 della Carta costituzionale.

Il procuratore della convenuta, rilevava la mancanza di fondamento dell'eccezione di incostituzionalità e chiedeva il rigetto della domanda con la decisione, *in limine litis*, delle avanzate eccezioni preliminari di prescrizione e di incompetenza.

In ogni caso chiedeva un termine, che veniva accordato, per memorie difensive, depositate in data 7 marzo 2003 in ordine alla proposta eccezione di incostituzionalità e con le quali confutava, punto per punto, le deduzioni avverse.

### Motivazione

Il giudice di pace di Lecce ritiene sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, intitolato: «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione nella parte in cui, a modificazione dell'art. 113, comma 2 del codice di procedura civile, sottrae, alla valutazione secondo equità, tutti i giudizi pendenti innanzi agli uffici del giudice di pace e relativi ai contratti c.d. di massa di cui all'art. 1342 codice civile.

In via preliminare è opportuno premettere che, ad avviso di questo giudice, anche il decreto legge, atto normativo non definitivo in attesa della conversione, è sottoponibile al sindacato di legittimità della Corte costituzionale.

È giurisprudenza pacifica, infatti, quella di poter sottoporre al vaglio di legittimità costituzionale anche i decreti legge impugnati in via incidentale (*cf.* sentenze 19 luglio 1974, n. 184 e 20 luglio 1999, n. 327).

Né costituiscono un ostacolo alla pronuncia del giudice delle leggi il carattere provvisorio e i ristretti tempi di decisione prima della deliberazione delle Camere, atteso che, in ogni caso, una decisione d'accoglimento o di rigetto, che intervenisse prima della conversione o della decadenza del decreto legge, non sarebbe priva di rilevanti effetti giuridici.

In ogni caso, se la disposizione impugnata fosse riprodotta, prima della pronuncia della Corte costituzionale sul decreto-legge, nella legge di conversione con il medesimo testo, la Corte potrebbe estendere la verifica della legittimità costituzionale a quest'ultima legge, che continua ad esprimere il contenuto precettivo della norma denunciata.

Nel presente giudizio civile la questione di legittimità costituzionale dell'impugnato decreto-legge appare essere rilevante in quanto dalla decisione della stessa dipende il contenuto della pronuncia che questo giudicante dovrà prendere sulle richieste delle parti e più in generale sull'istruzione della causa.

### *Norma impugnata e sua genesi*

Il d.l. n. 18/2003 è composto da due soli articoli. In particolare, l'art. 1 testualmente recita: «Il secondo comma dell'art. 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile.». L'art. 2, invece, si limita a prevedere l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. La «motivazione» del ricorso alla decretazione d'urgenza è data nello stesso provvedimento, ove è testualmente scritto: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'art. 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali».

Come è immediatamente rilevabile, tale provvedimento modifica l'art. 113, comma 2 c.p.c. nel senso di sottrarre al giudizio secondo equità del giudice di pace, tutte le controversie relative ai c.d. contratti di massa (quelli cioè che, a mente dell'art. 1342 c.c., sono redatti su moduli standard e si rivolgono alla totalità dei contraenti). Il giudizio secondo equità, invece, permane per quelle controversie che, *ratione valoris*, siano inferiori ad euro millecento (la precedente formulazione indicava la soglia massima di L. 2.000.000).

Il provvedimento trae la propria giustificazione «storica» nella sentenza della Corte di cassazione - sezione I civ. n. 17475 del 27/luglio-9 dicembre 2002 che, tra le altre cose, ha affermato il principio della capacità e legittimazione del consumatore ad avvalersi direttamente dello strumento risarcitorio nei confronti di quei soggetti (imprese) di cui sia stata accertata la violazione dei divieti posti dalla speciale normativa a tutela della concorrenza e del mercato. Sempre la S.C. ha poi affermato che l'azione risarcitoria promossa dal consumatore/utente nei confronti della impresa/professionista riveste i caratteri dell'ordinaria azione di responsabilità soggetta ai criteri ordinari di competenza.

Pertanto, l'esclusione operata dalla S.C. dell'applicabilità dell'art. 33, comma 2 della legge n. 287/1990 ai giudizi risarcitori promossi dai consumatori/utenti, confermava la sempre ritenuta competenza da determinarsi secondo gli ordinari criteri che, per i rimborsi R.C. auto, ricade per valore nella giurisdizione del giudice di pace.

La novella introdotta dal d.l. n. 18/2003 sicuramente si attaglia al nascente contenzioso teso al rimborso della somma percentuale di aumento del premio R.C. auto applicato da numerose compagnie di assicurazione in conseguenza di accordo di cartello, come accertato dall'autorità garante per la concorrenza ed il mercato con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 e confermata dal T.a.r. Lazio con sentenza n. 6139/2001 e dal consiglio di Stato con pronuncia n. 129/2002.

Più in generale la nuova formulazione dell'art. 113, comma 2 c.p.c. interviene su tutti i contratti c.d. di massa (bancari, telefonici, di somministrazione di luce gas acqua, ecc.) perché tutti rispondenti ai richiamati requisiti dell'art. 1342 cod. civ. - Peraltro, per come appreso da riviste specializzate, la tendenza del legislatore di urgenza è quella di escludere, in sede di conversione in legge, tutti i contratti di massa diversi da quelli R.C.A. donde l'applicabilità della nuova formulazione dell'art. 113 c.p.c. solo a quest'ultima categoria di negozi giuridici.

Se ciò si attuasse non potrebbe non ravvisarsi un ulteriore elemento di ingiustificata differenziazione.

Come effetti pratici, la riscrittura dell'art. 113 c.p.c., sottraendo il contenzioso afferente i contratti di massa al vaglio secondo equità, introduce per questa tipologia contenziosa il grado d'appello, in precedenza escluso. Chiaro che, una siffatta previsione — torna a dirsi limitata ai soli contratti di massa —, comporta il dilatare dei tempi della giustizia, il lievitare dei costi con l'introduzione di altro grado del giudizio, la negazione (o comunque l'estrema difficoltà) all'esercizio del diritto di difesa anche in riferimento all'art. 82, comma 1 c.p.c.

Ciò premesso, al vaglio della Corte costituzionale vanno rimessi i seguenti profili di costituzionalità del decreto legge in parola.

Violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 costituzione e del diritto al giudice naturale *ex art. 25 Cost.*

Questo giudice ritiene che il decreto legge *de quo*, di fatto precluda — ed in ogni caso renda sommamente difficoltosa —, la tutela giurisdizionale sulla base del diritto vigente al tempo della domanda. Il provvedimento infatti, per il principio del *tempus regit actum* si applica ai giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore e per i

quali non sia ancora intervenuto deposito della sentenza. È dunque evidente che l'innovazione legislativa influisce con forza pressoché paralizzante sui giudizi in corso, quale quello che ci occupa, instaurati in vigenza della «vecchia» formulazione dell'art. 113, comma 2 c.p.c. ed al fine di ottenere una valutazione secondo equità. Deve rilevarsi che, non a caso, il «vecchio» art. 113, comma 2 c.p.c. aveva individuato un comune denominatore per il giudizio secondo equità, dato dal valore della controversia. Orbene, sottrarre i contratti di massa al vaglio secondo equità (criterio che invece permane per le controversie di medesimo valore economico ma rivenienti da contratti diversi da quelli di cui all'art. 1342 cod. civ.) significa, nei fatti, precludere l'accesso alla giustizia sostanziale per quelle controversie che, demandate all'esame del giudice di pace, solo astrattamente possono ritenersi di scarso valore. Nessun pregio può attribuirsi alla tesi secondo cui decidere secondo diritto (e non secondo equità) le controversie relative ai contratti di massa, non appare né illogico né arbitrario.

È appena il caso di ricordare che, un freno a possibili colorite pronunce secondo equità, è previsto dal gravame in cassazione per la censura di eventuali violazioni di legge e/o errori e vizi attinenti alla decisione. Desta sospetti di costituzionalità la *ratio* della norma che pertanto viene rimessa al giudice delle leggi per l'esame, non comprendendosi perché i contratti c.d. di massa, pur rientranti nei limiti di valore della decisione equitativa, non possono essere decisi con lo stesso criterio valutativo degli altri contratti dello stesso valore. Il semplice ragionamento porta a ritenere che unica differenza sia costituita dal dissimile elemento soggettivo delle controversie di massa rispetto agli altri giudizi non potendo essere credibile né accettabile che l'uniformità dei giudizi, verrebbe ad attuarsi solo con l'appellabilità e non anche con il giudizio finale della cassazione ai cui principi, peraltro, il giudice di merito è tenuto ad uniformare la propria decisione.

Considerato in tale ottica, il d.l. n. 18/2003, sembrerebbe voler emarginare — rendendola anti-economica, farraginosa e dispendiosa — non la tutela giurisdizionale di tutti i diritti «c.d. minori», che pur sarebbe ammissibile sotto il profilo della parità di trattamento anche se sicuramente meno sotto il punto di vista della civiltà giuridica, ma i diritti rivenienti dai contratti di massa (ed in particolare, a causa del rinvio del d.l. in fieri in sede di conversione, solo quelli relativi agli esborsi R.C.A.) mirando a scoraggiare solo ed esclusivamente questo tipo di azione avvantaggiando, una parte contraente. Questa si sentirebbe autorizzata a porre in essere violazioni, che pur se acclarate da decisioni e censure da parte degli organi di garanzia, rimarrebbero petizioni di principio, prive di effetti concreti risarcitori e/o ripristinatori e comunque privi di facile accesso giurisdizionale da parte di chi subisce effettivamente il danno.

Le conseguenze del d.l. in parola, con l'introduzione del grado di appello in tribunale, comporterebbe la limitazione all'esercizio del diritto di difesa, l'obbligo di assistenza di un avvocato in appello anche se la parte si è difesa personalmente dinanzi al giudice di pace *ex art.* 82, comma 1 c.p.c., il lievitare dei costi e dei tempi del contenzioso, effetti di dissuasione per antieconomicità della tutela giudiziaria dei diritti lesi dalla adesione ai contratti di massa.

Inoltre, l'immediata applicazione del d.l. appare violare in principio del giudice naturale *ex art.* 25 poiché, a contenzioso in corso e con il mutamento delle regole processuali, verrebbero stravolti i criteri prestabiliti — per tipo di controversia, per valore ecc. — in base ai quali il cittadino deve conoscere in anticipo il giudice che giudicherà.

Violazione del principio di uguaglianza *ex art.* 3 Cost.

Da quanto innanzi sembra discendere la violazione del principio di uguaglianza, posto che il d.l. in esame riserva un ingiustificato trattamento di favore nei confronti dei c.d. «contraenti forti», cioè a dire di coloro che redigono ed «impongono» alla clientela la sottoscrizione di contratti standard *ex art.* 1342 cod. civ., poiché il vaglio della esecuzione dei detti contratti viene sottratto alla valutazione ed al «rito» secondo equità, a differenza dei contratti predisposti da altri «professionisti», ma non riconducibili all'art. 1342 cod. civ., cui continua ad applicarsi il giudizio ed il «rito» secondo equità. Da diversa prospettiva il consumatore — alla cui tutela quale «contraente debole» il legislatore ha dedicato copiosa produzione normativa — viene paradossalmente penalizzato nel far valere i propri diritti discendenti dalla stipula di un contratto di massa.

Violazione del principio di ragionevolezza *ex art.* 3 Cost.

La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza «...anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in situazione eguale» (Cost. n. 15/1960, Cost. n. 104/1968; Cost. n. 144/1970, Cost. n. 200/1972), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di «ragionevoli motivi» (Cost. n. 61/1964), di «presupposti logici obiettivi» (Cost. n. 7/1963), di «limite della ragionevolezza» (Cost. n. 2/1966).

La «ragionevolezza» del d.l. n. 18/2003 — potrebbe allocarsi nel preambolo provvedimentale «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'art. 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali».

In definitiva, a quanto è dato comprendere dalla motivazione, la straordinarietà e l'urgenza della decretazione sarebbe dettata dallo scopo di evitare (per il futuro, quindi) difformità di pronunce rese dai giudici di pace in via equitativa. L'irragionevolezza della norma è immediatamente rilevabile sol che si consideri che, a distanza di molti anni dall'istituzione degli uffici del giudice di pace, il legislatore ravvisi la presenza di motivi così straordinariamente urgenti da escludere dalla valutazione secondo equità i contratti di massa.

In secondo luogo, il rimedio normativo non coglie nel segno laddove si propone l'ambizioso obiettivo di conseguire, attraverso l'inibizione del giudizio secondo equità in favore di quello secondo diritto, una uniformità di giudizi in ordine alle medesime fattispecie di contratti massa. Non appare logico ritenere che le pronunce secondo diritto applicate ai contratti di massa, a differenza di quelle secondo equità, possono raggiungere il risultato dell'uniformità.

Orbene, quanto non è dato *prima facie* comprendere, è il motivo per il quale, l'«apprezzamento» del giudice di pace debba — o possa — essere di spessore giuridico diverso a seconda che si giudichi secondo diritto o secondo equità.

Il legislatore d'urgenza, nella stesura del d.l. n. 18/2003, pare dimenticare che il principio del libero convincimento del giudice, del prudente e soggettivo apprezzamento delle risultanze processuali (prove, argomenti di prova, comportamento delle parti ecc.) costituisce uno dei cardini del processo civile. Pronunciamento secondo equità non significa né può significare, valutazione completamente disarticolata dalla realtà processuale e normativa (come parrebbe essere argomentando a contrario secondo le testuali parole utilizzate nel preambolo del d.l.).

Il libero convincimento, il prudente apprezzamento, — sia in sede di valutazione secondo diritto che secondo equità — è invece l'espressione massima della libertà del giudice — soggetto solo alla legge — di individuare le fonti del proprio convincimento (*cf.* in proposito Cass. n. 97/2700, Cass. n. 98/10896, Cass. n. 96/2008, Cass. n. 95/6956, Cass. n. 94/10121, Cass. n. 94/6868, Cass. n. 87/10896, Cass. n. 86/2590 e molte altre ancora). L'incongruità dell'espedito giuridico individuato nel d.l., balza in massima evidenza ove solo si consideri che il convincimento espresso dal giudice di merito nella valutazione ad es. delle prove secondo il suo soggettivo e prudente apprezzamento, è insindacabile in sede di cassazione (tra le molte, vedasi più recentemente Cass. n. 95/1843, n. 97/12960).

Violazione delle funzioni, costituzionalmente riservate al potere giudiziario *ex* artt. 101, 102, 104 Cost.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* (*cf.* Corte cost. nn. 397/1994, 6/1994, 429/1993, 424/1993, 283/1993, 39/1993, 440/1992, 429/1991 ed altre). Si tratta allora di stabilire se la statuizione contenuta nell'art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2003, integri un precetto normativo, come tale caratterizzato da generalità ed astrattezza, ovvero sia diretto ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* e come più volte ribadito, a vantaggio di una delle due parti contraenti.

Violazione dei principi di straordinaria necessità ed urgenza per l'emanazione di decreti che abbiano valore di legge ordinaria *ex* art. 77 Cost. e violazione dell'art. 41 Cost.

Per quanto fin qui dedotto, si sottopone all'esame della Corte, se nel caso di specie possa ravvisarsi la sussistenza dei motivi previsti dalla Carta relativi alla straordinaria necessità ed urgenza.

Come è noto, le compagnie di assicurazione, hanno l'obbligo normativo di contrarre in materia di R.C. auto, attenendosi alle regole del libero mercato così come, dall'altro versante, il contraente /consumatore/utente-, è obbligato a stipulare una polizza R.C. auto. Il rapporto contrattuale deve nascere e svilupparsi nel rispetto delle regole del mercato, quelle medesime regole la cui violazione da parte delle imprese assicuratrici è stata accertata con la costituzione di un accordo di cartello mirante ad uniformare verso l'alto i prezzi delle polizze. Sotto questo profilo, il d.l. censurato apparrebbe in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in base al quale la libera iniziativa economica privata quale quella delle compagnie di assicurazione) «... Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Il d.l., di fatto sembrerebbe introdurre, a fronte di una sanzionata violazione da parte delle compagnie delle «regole del mercato», un'imprevista compressione del diritto soggettivo al rispetto delle regole.

P. Q. M.

*Il Giudice di pace di Lecce avv. Luigi Piro, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, intitolato «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, per violazione degli artt. 3, 24, 25, 41, 77, 101, 102 e 104 della Costituzione nei termini e per le ragioni di cui in motivazione;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso;*

*Ordina la notificazione della presente ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;*

*Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.*

Così deciso in Lecce, in data 10 marzo 2003

*Il giudice di pace: PIRO*

03C0628

N. 375

*Ordinanza del 28 febbraio 2003 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Emeljanov Vladimir ed altro*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Emeljanov Vladimir n. a Lvov (Ucraina) il 15 luglio 1977 e Kostenko Sergei n. a Doneck (Ucraina) il 24 gennaio 1979, arrestati dalla squadra volante della Questura di Trento il 21 febbraio 2003 per violazione dell'art. 14, comma 5-*ter* e *quinquies*, del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e presentato direttamente dal p.m. all'udienza in stato di arresto per il contestuale giudizio direttissimo;

Considerato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto degli stranieri e il difensore di quest'ultimi si è rimesso alla decisione del Tribunale;

Esaminata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione,

OSSERVA

La normativa in materia di immigrazione e di asilo, di cui al d.lgs. n. 1998/286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nel disciplinare l'espulsione in via amministrativa dello straniero, statuisce che la stessa è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4) oppure (art. 13, comma 5), quando lo stesso si è trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno

scaduto di validità da più di sessanta giorni, tramite l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni (in quest'ultimo caso, quando si rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, si dà luogo parimenti al suo accompagnamento immediato alla frontiera).

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

A) In caso di trasgressione, lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 13, comma 13).

B) Il reiterato comportamento trasgressivo è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-bis).

Per entrambi i reati di cui sopra, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto è consentito ed è imposto il rito direttissimo.

Quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica entro le 48 ore successive, pena la perdita di ogni effetto (art. 14, comma 1).

Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea (ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l'espulsione o il respingimento), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio entro il termine di cinque giorni.

C) Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione di tale ordine è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 14, comma 5-ter).

D) Lo straniero già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter (di cui appena sopra), che viene trovato nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-quater).

Per entrambi i reati, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto dell'autore del fatto è obbligatorio ed è imposto il rito direttissimo.

Ebbene, la disciplina dell'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, appare in patente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

I due reati contravvenzionali (quello di cui all'art. 13, comma 13, descritto sub A), e quello di cui all'art. 14, comma 5-ter, descritto sub C), sono di pari gravità e sanzionati, per questo, con la medesima pena edittale.

Come è già stato evidenziato, e come appare a una lettura approfondita della norma, si può dire, anzi, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 13, comma 13 (descritta sub A) è più grave di quella di cui all'art. 14, comma 5-ter (descritta sub C).

Valgano in tal senso le parole spese dal giudice del Tribunale di Modena che, sollevando con ordinanza del 31 ottobre 2002 analoga eccezione di incostituzionalità della norma *de qua*, così si è espresso: «La fattispecie descritta dall'art. 14, comma 5-ter appare ontologicamente meno grave rispetto a quella inserita nell'art. 13, comma 13.

Lo straniero che rientra nel territorio dello Stato dopo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica pone in essere una condotta attiva.

Più esattamente, trasgredisce ad un ordine non solo legalmente impartito dalla pubblica autorità italiana ma addirittura eseguito in modo coattivo, con impiego da parte dello Stato di risorse umane ed economiche.

Una simile condotta è certamente poco compatibile con un atteggiamento colposo.

La contravvenzione di cui al comma 5-ter dell'art. 14 si realizza, invece, con una condotta meramente omissiva.

La trasgressione posta in essere dallo straniero non ha alle spalle un accompagnamento coatto alla frontiera ma un ordine scritto del questore di lasciare il territorio dello Stato nel breve termine di cinque giorni.

La disobbedienza è sicuramente compatibile in questo caso con un atteggiamento colposo, negligente.

La mancata esecuzione dell'ordine non vanifica uno sforzo compiuto dallo Stato per attuare in maniera forzata i propri provvedimenti».

E, però, a ritenuta parità di situazioni normative, in presenza di due fatti criminosi sanzionati con la stessa pena edittale, con un effetto certamente a sorpresa ed inaspettato il legislatore ha previsto, in un caso (art. 13, comma 13), l'arresto facoltativo e, nell'altro caso (art. 14, comma 5-ter) l'arresto obbligatorio.

L'esito inevitabile è nel senso che la previsione normativa (art. 14, comma 5-*quiquies* d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002) dell'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, concretizzando una palese disparità di trattamento rispetto all'art. 13, comma 13 che, per una fattispecie di pari se non addirittura maggiore gravità, si limita a consentire il mero arresto facoltativo, si pone in sensibile ed insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma la ingiustificata disparità di trattamento si delinea ancor più evidente solo che si consideri che, mentre per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-*ter* (che corrisponde al tipo di reato meno grave) è stato previsto l'arresto obbligatorio, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 (che corrisponde al tipo di reato più grave) è stato previsto solamente l'arresto facoltativo.

Ora, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsione (art. 380 c.p.p.) che si configura esclusivamente in rapporto alla commissione di un delitto non colposo, e non di ogni delitto ma di quelli di particolare gravità, puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, oppure facenti parte di quelli elencati specificamente nel comma secondo dello stesso articolo.

L'averlo analogamente esteso, fatto unico nel nostro ordinamento giuridico, a una fattispecie contravvenzionale (ad una fattispecie, cioè, che lo stesso legislatore ritiene di notevole minore gravità) non può che essere stigmatizzato come violatore del principio di uguaglianza.

È pacifico che alla discrezionalità legislativa appartenga la scelta dei presupposti di applicabilità delle misure precautelari e cautelari.

E, tuttavia, allorché tale discrezionalità venga utilizzata per dar luogo ad esiti di irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, la norma presupposta può e deve essere censurata sotto il profilo della vulnerazione costituzionale («Non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso considera e dichiara diverse» Corte cost. n. 53/1958).

L'art. 14, comma 5-*quiquies* si pone, peraltro, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che, dopo avere affermato che la libertà è inviolabile, assume che non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

È vero che il comma 3 di detto art. 13 statuisce che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'autorità di P.S. può adottare provvedimenti provvisori.

Ma essi devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

Il sintagma suggerisce che, fermo il potere esclusivamente in capo all'autorità giudiziaria di restringere con atto motivato la libertà personale, quello affidato all'iniziativa della P.g., in quanto meramente anticipatorio o sostitutivo o derogatorio o residuale che dir si voglia del primo in ragione dell'eccezionalità e dell'urgenza, non può mai superarlo o eccederlo.

L'affermazione, in chiave processuale, sta a significare che, ogni volta che alla P.g. è affidato il potere di procedere in modo precautelare all'arresto, obbligatorio (o anche solo facoltativo, anche se è tema estraneo alla materia che qui si tratta), deve corrispondere un analogo potere dell'autorità giudiziaria di disporre in via cautelare la stessa misura privativa della libertà personale.

Ed, infatti, se si vanno ad analizzare gli istituti dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, si ha modo di verificare che effettivamente tutte le volte in cui alla P.g. è consentita l'iniziativa di procedere all'arresto obbligatorio (o, anche solo, facoltativo) corrisponde l'analogo potere dell'autorità giudiziaria di applicare la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel caso che ci interessa, per contro, alla P.g. viene conferito il potere di procedere all'arresto obbligatorio della persona che commette una mera contravvenzione (peraltro, eccedendo la previsione degli artt. 272 e segg. c.p.p. e delle norme speciali), pur non corrispondendo un analogo potere in capo all'autorità giudiziaria.

Alla prima, ad una autorità amministrativa, dunque, è dato il potere di privare della libertà personale una persona che non può essere attinta da analoga misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Né vale sostenere che all'autorità giudiziaria viene attribuito comunque il potere di convalidare la misura restrittiva in questione.

Rimane, infatti, che alla P.g. viene conferito un potere che, configurandosi autonomo e addirittura superiore rispetto a quello della Magistratura, viola il precetto costituzionale che affida solo a questa la possibilità della privazione della libertà personale.

La questione sollevata è da ritenere rilevante.

Lo straniero è stato arrestato ai sensi della norma di cui viene sollevato il sospetto di incostituzionalità.

La questione è, altresì, rilevante ai fini della convalida dell'arresto, procedura che è non è stata esaurita ed anzi è stata sospesa proprio al fine di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Sotto tale aspetto, è irrilevante che l'imputato sia stato rimesso in libertà ai sensi dell'art. 391, u.c. c.p.p. (si confronti, a tal proposito, sentenza Corte costituzionale n. 54 del 1993).

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 286/1998 (così come modificato dalla legge n. 189/2002) nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall' art. 14, comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trento, addì 28 febbraio 2003

*Il giudice: RAIMONDI*

03C0629

NN. da 376 a 379

*Ordinanze — di contenuto sostanzialmente identico — emesse il 20 marzo 2003 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali rispettivamente a carico di: Koca Emina (R.O. 376/2003); Jvanov Maria (R.O. 377/2003); Cepic Alma (R.O. 378/2003); Osmic Sabina (R.O. 379/2003).*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole disparità di trattamento nei confronti di una categoria di persone, peraltro socialmente sfavorite - Carenza del requisito della necessità ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma 3.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nella causa penale contro Koca Emina sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, e difeso di ufficio dall'avv. Iaria Margherita Losi.

Alle ore 23,40 del giorno 18 marzo 2003 Koca Emina è stata tratta in arresto nella flagranza del reato sopra indicato perché sorpresa nel territorio nazionale dopo la scadenza dei termini di gg. 5 entro cui avrebbe dovuto lasciare l'Italia, in ottemperanza al provvedimento del questore di Roma, emesso ai sensi dell'art. 14 comma 5-bis del d.lgs. n. 286/1998.

La predetta è stata presentata in stato di arresto il giorno: 20 marzo 2003 davanti a questo giudice, per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, a norma dell'art. 5-quinquies del citato art. 14.

Dopo la relazione orale dell'agente operante e l'interrogatorio dell'arrestata il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto, senza richiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare.

Questo giudice — che ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestata — pur ritenendo conforme alle norme vigenti l'operato della p.g., che ha adottato la misura restrittiva della libertà personale nella flagranza di un reato per il quale è attualmente previsto l'arresto obbligatorio ed ha inoltre presentato l'arrestata, per la convalida, nei termini di legge, dubita di poter convalidare l'arresto, ritenendo di dover sollevare d'ufficio una questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, comma 5-*quinqüies* della citata legge, con riferimento, in particolare, al disposto dell'art. 13, comma terzo e dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-*ter* sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.

Si osserva che la rilevanza della questione non viene meno per il fatto che l'arrestato è stato rimesso in libertà, atteso che comunque deve essere accertata la legittimità dell'arresto eseguito, che nella fattispecie verrebbe meno ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione in base alla quale esso è stato operato (si richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 16 febbraio 1993).

Nel merito si rileva che la norma di cui all'art. 13 Cost., dopo l'affermazione del principio della inviolabilità della libertà personale, oltre a stabilire, al secondo comma, una riserva di legge in materia, prevede, quale regola generale, che ogni provvedimento restrittivo della libertà della persona debba essere comunque adottato con «atto motivato dell'autorità giudiziaria».

Nel terzo comma essa contempla una deroga, limitata ai soli «casi eccezionali di necessità e di urgenza indicati tassativamente dalla legge», in presenza dei quali è possibile l'adozione di «provvedimenti provvisori» da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

In merito al significato del termine «eccezionale» la Corte costituzionale ha ritenuto, nella sentenza n. 64 del 1977, che esso non è «legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria», e che pertanto tale requisito «non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e prevedibilità dei fatti di violazione» della norma incriminatrice, e così motivando ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con due ordinanze di rinvio relative alla fattispecie reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, norma che consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza.

Se, alla luce della richiamata decisione, non si evidenziano dubbi di costituzionalità della norma di cui trattasi in relazione al requisito appena considerato, ad opposta conclusione deve pervenirsi con riferimento agli altri due requisiti richiesti, ossia quelli della necessità e dell'urgenza che non appaiono ravvisabili nella fattispecie in esame.

La Corte ha ritenuto, nella sentenza n. 173 del 1971, che «gli estremi della necessità ed urgenza, affidati al prudente apprezzamento degli organi di polizia, nell'esercizio della loro funzione di pubblica sicurezza ... vanno visti sia in relazione alle esigenze dell'acquisizione e della conservazione delle prove, sia, soprattutto, alle qualità morali del soggetto attivo, cioè, più in generale agli elementi subiettivi indicati dall'art. 133 cod. pen.».

Nel sistema delineato dal nostro codice di rito la misura dell'arresto obbligatorio è prevista nei casi di flagranza di reati connotati da particolare gravità, ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380 c.p.p., primo comma), e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati (art. 380 secondo comma), che sono stati individuati dal legislatore in base al criterio stabilito nella legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prevedeva la possibilità di contemplare l'arresto obbligatorio, oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente, in relazione ai quali la misura fosse però imposta da «speciali esigenze di tutela della collettività». Va osservato che tale individuazione è avvenuta nel pieno rispetto della direttiva appena indicata, come facilmente riscontrabile esaminando i reati che sono stati inclusi nella previsione, comunque connotati da particolare gravità.

In tutti questi casi la necessità e l'urgenza sono insite nella stessa natura dei reati per i quali la misura in esame è stata prevista, reati che sono oggettivamente e concretamente suscettibili di compromettere le suddette esigenze di tutela.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-*quinquies*, che ha natura contravvenzionale, consiste invece nella semplice inottemperanza da parte dello straniero irregolare all'ordine di espulsione emanato dal questore, in assenza di giustificato motivo. Questa violazione si pone, dunque, su di un piano del tutto diverso rispetto a quello dei reati appena considerati.

In particolare la condotta che lo integra non è suscettibile di destare, né oggettivamente né del punto di vista della condizione soggettiva dell'agente, astrattamente considerata, particolare allarme sociale, tale cioè da giustificare, di per sé, l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della libertà personale quale quello previsto dalla nuova normativa.

È importante sottolineare che nei confronti dello straniero tratto in arresto per non aver (ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non è consentita, per carenza dei presupposti di legge, l'applicazione di alcuna misura cautelare. La misura adottata dalla p.g. è quindi destinata ad esaurire i suoi effetti ancor prima dell'udienza di convalida. La norma dell'art. 121 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce infatti che quando il p.m. ritenga di non dover chiedere l'applicazione di misure coercitive, deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato; è ovvio che tale disposizione deve trovare a maggior ragione applicazione nell'ipotesi in cui il p.m. non possa richiedere dette misure, come nel caso di specie, a causa della pena edittale prevista.

Il provvedimento contemplato dalla norma di cui trattasi si discosta, dunque, da quella che è la finalità propria dell'arresto, che è generalmente misura di natura precautelare, ossia da adottarsi per ragioni di necessità dell'urgenza in funzione della successiva applicazione, da parte dell'autorità giudiziaria, di misure privative o limitative della libertà personale.

La necessità e l'urgenza dell'arresto non appare individuabile neppure con riferimento alla finalità di rendere concretamente possibile l'instaurazione del giudizio direttissimo, atteso che, come appena visto, quest'ultimo dovrà necessariamente svolgersi nei confronti dell'imputato in stato di libertà. Peraltro nel nostro sistema processuale, come è noto, il rito direttissimo non è necessariamente collegato ad un arresto in flagranza, e ben può essere adottato nei confronti di un imputato libero (esso è previsto, ad esempio, nei confronti dell'imputato libero che abbia reso confessione, e quindi nell'ipotesi di evidenza della prova).

Tanto meno può profilarsi la necessità e l'urgenza dell'arresto in relazione al fine, estraneo, peraltro, alle finalità proprie dell'istituto, di rendere possibile l'espulsione prevista per l'ipotesi che lo straniero si trattenga senza giustificato motivo nel territorio dello Stato.

Il comma 5-*ter* dell'art. 14 prevede infatti che in tale caso l'espulsione avviene sempre mediante accompagnamento alla frontiera, e dunque, in base a tale disposizione, è in ogni caso garantita l'effettività dell'espulsione, e non si vede come quest'ultima possa essere agevolata dall'arresto.

L'inutilità dell'arresto al suddetto fine, attesa la breve durata dei suoi effetti, traspare poi con maggiore evidenza nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, ipotesi nella quale il questore, in base al comma 5-*quinquies* dell'art. 14, può disporre che lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza temporanea, per la durata di trenta giorni, prorogabili per altri trenta.

Da ultimo va sottolineato come sia del tutto da escludersi che il provvedimento coercitivo in questione possa presentarsi come necessario ed urgente in relazione allo scopo dell'acquisizione o conservazione della prova del reato, finalità che non vi è alcun pericolo che possa essere compromessa ove l'autore del reato rimanga libero.

La restrizione della libertà personale dello straniero prevista dalla norma in esame è dunque priva di qualsivoglia concreta utilità, e appare, in definitiva, fine a sé stessa e quindi del tutto irragionevole.

A questo riguardo va richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 244 del 1974, nella quale la stessa, ha affermato che «la mancanza nello straniero di un legame ontologico con la comunità nazionale e, quindi, di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo stesso una posizione di libertà in ordine ... alla permanenza nello Stato italiano, dal momento che egli può soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni ...»; ha poi aggiunto che la ponderazione degli svariati interessi pubblici che presiedono a tali determinazioni «spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità alla Costituzione, soltanto dal vincolo che le scelte non risultino» per l'appunto «manifestamente irragionevoli».

La ritenuta non ragionevolezza della previsione dell'obbligatorietà dell'arresto, nella fattispecie considerata, consente di ritenere manifestamente discriminatoria la stessa, nei confronti di una categoria di persone peraltro socialmente sfavorite, e dunque di dubitare della conformità della stessa al dettato dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 64 del 1977, relativa ad una questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 — nella parte in cui consente che l'autorità di P.S. possa procedere all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza — e sollevata in riferimento all'art. 13 comma terzo della Costituzione, ha dichiarato la stessa manifestazione infondata, avendo ritenuto «sufficiente, perché i detti estremi siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da prospettare come possibile la necessità del provvedimento ... salvo poi rimanendo all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento, in base alla valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971».

La norma è stata quindi ritenuta conforme al dettato costituzionale in quanto prevede l'arresto come misura non obbligatoria ma facoltativa ed ancorata alla sussistenza in concreto della necessità ed urgenza del provvedimento.

Tale decisione fa comprendere, con riferimento alla fattispecie di reato di cui trattasi, come sarebbe stata ragionevole, tutt'al più, la previsione dell'arresto facoltativo, ossia di una misura lasciata al potere discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza, da esercitarsi in presenza di determinate situazioni soggettive, che rendessero urgente e necessario l'intervento di P.S., salvo ovviamente il controllo circa la effettiva ricorrenza di tali estremi da parte dell'autorità giudiziaria.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo come modificato dalla legge 26 agosto 2002 n. 189, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, stesso decreto, sia obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, comma terzo e 3 della Costituzione come sopra motivato.*

*Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003

*Il giudice: ARGENTO*

03C0630

N. 380

*Ordinanza del 15 gennaio 2003 emessa dal Tribunale di Trento  
nel procedimento penale a carico di Medeleanu Ion Lucian*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo reato di rientro, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato a seguito di espulsione amministrativa per il quale è previsto l'arresto facoltativo in flagranza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*quinquies*, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Medeleanu Ion Lucian, nato in Buzau (Romania) il 7 settembre 1980, arrestato dalla squadra volante della Questura di Trento il 9 gennaio 2003 ore 11,50 per violazione dell'art. 14, comma 5-*ter* e *quinquies*, del d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e presentato direttamente dal p.m. all'udienza in stato di arresto per il contestuale giudizio direttissimo;

Considerato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto dello straniero e il difensore di quest'ultimo si è rimesso alla decisione del Tribunale;

Esaminata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione,

#### OSSERVA

La normativa in materia di immigrazione e di asilo, di cui al d.lgs. n. 1998/286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nel disciplinare l'espulsione in via amministrativa dello straniero, statuisce che la stessa è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4) oppure (art. 13, comma 5), quando lo stesso si è trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto di validità da più di sessanta giorni, tramite l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni (in quest'ultimo caso, quando si rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento, si dà luogo parimenti al suo accompagnamento immediato alla frontiera).

Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

A) In caso di trasgressione, lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 13, comma 13).

B) Il reiterato comportamento trasgressivo è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 13, comma 13-*bis*).

Per entrambi i reati di cui sopra, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto è consentito ed è imposto il rito direttissimo.

Quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino.

Il provvedimento del questore deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica entro le 48 ore successive, pena la perdita di ogni effetto (art. 14, comma 1).

Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea (ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che siano stati eseguiti l'espulsione o il respingimento), il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio entro il termine di cinque giorni.

C) Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione di tale ordine è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (art. 14, comma 5-*ter*).

D) Lo straniero già espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-*ter* (di cui appena sopra), che viene trovato nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni (art. 14, comma 5-*quater*).

Per entrambi i reati, per quello contravvenzionale e per il delitto, l'arresto dell'autore del fatto è obbligatorio ed è imposto il rito direttissimo.

Ebbene, la disciplina dell'art. 14, comma 5-*quinquies* del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, appare in patente contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

I due reati contravvenzionali (quello di cui all'art. 13, comma 13, descritto sub A, e quello di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, descritto sub C), sono di pari gravità e sanzionati, per questo, con la medesima pena edittale.

Come è già stato evidenziato, e come appare a una lettura approfondita della norma, si può dire, anzi, che la fattispecie criminosa di cui all'art. 13, comma 13 (descritta sub A) è più grave di quella di cui all'art. 14, comma 5-*ter* (descritta sub C).

Valgano in tal senso le parole spese dal giudice del Tribunale di Modena che, sollevando con ordinanza del 31 ottobre 2002 analoga eccezione di incostituzionalità della norma *de qua*, così si è espresso: «La fattispecie descritta dall'art. 14, comma 5-ter appare ontologicamente meno grave rispetto a quella inserita nell'art. 13, comma 13.

Lo straniero che rientra nel territorio dello Stato dopo l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica pone in essere una condotta attiva.

Più esattamente, trasgredisce ad un ordine non solo legalmente impartito dalla pubblica autorità italiana ma addirittura eseguito in modo coattivo, con impiego da parte dello Stato di risorse umane ed economiche.

Una simile condotta è certamente poco compatibile con un atteggiamento colposo.

La contravvenzione di cui al comma 5-ter dell'art. 14 si realizza, invece, con una condotta meramente omissiva.

La trasgressione posta in essere dallo straniero non ha alle spalle un accompagnamento coatto alla frontiera ma un ordine scritto del questore di lasciare il territorio dello Stato nel breve termine di cinque giorni.

La disobbedienza è sicuramente compatibile in questo caso con un atteggiamento colposo, negligente.

La mancata esecuzione dell'ordine non vanifica uno sforzo compiuto dallo Stato per attuare in maniera forzata i propri provvedimenti».

E, però, a ritenuta parità di situazioni normative, in presenza di due fatti criminosi sanzionati con la stessa pena edittale, con un effetto certamente a sorpresa ed inaspettato il legislatore ha previsto, in un caso (art. 13, comma 13), l'arresto facoltativo e, nell'altro caso (art. 14, comma 5-ter) l'arresto obbligatorio.

L'esito inevitabile è nel senso che la previsione normativa (art. 14, comma 5-*quinquies* d.lgs. n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002) dell'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter, concretizzando una palese disparità di trattamento rispetto all'art. 13, comma 13 che, per una fattispecie di pari se non addirittura maggiore gravità, si limita a consentire il mero arresto facoltativo, si pone in sensibile ed insanabile contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma la ingiustificata disparità di trattamento si delinea ancor più evidente solo che si consideri che, mentre per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter (che corrisponde al tipo di reato meno grave) è stato previsto l'arresto obbligatorio, per il delitto di cui all'art. 13, comma 13 (che corrisponde al tipo di reato più grave) è stato previsto solamente l'arresto facoltativo.

Ora, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato è previsione (art. 380 c.p.p.) che si configura esclusivamente in rapporto alla commissione di un delitto non colposo, e non di ogni delitto ma di quelli di particolare gravità, puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, oppure facenti parte di quelli elencati specificamente nel comma secondo dello stesso articolo.

L'averlo analogamente esteso, fatto unico nel nostro ordinamento giuridico, a una fattispecie contravvenzionale (ad una fattispecie, cioè, che lo stesso legislatore ritiene di notevole minore gravità) non può che essere stigmatizzato come violatore del principio di uguaglianza.

È pacifico che alla discrezionalità legislativa appartenga la scelta dei presupposti di applicabilità delle misure precautelari e cautelari.

E, tuttavia, allorché tale discrezionalità venga utilizzata per dar luogo ad esiti di irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento, la norma presupposta può e deve essere censurata sotto il profilo della vulnerazione costituzionale («Non si compiono valutazioni di natura politica e nemmeno si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza è violato quando il legislatore assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni che esso considera e dichiara diverse» Corte cost. n. 53/1958).

L'art. 14, comma 5-*quinquies* si pone, peraltro, in contrasto con l'art. 13 della Costituzione che, dopo avere affermato che la libertà è inviolabile, assume che non è ammessa nessuna forma di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

È vero che il comma 3 di detto art. 13 statuisce che, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'autorità di P.S. può adottare provvedimenti provvisori.

Ma essi devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria ai fini della convalida.

Il sintagma suggerisce che, fermo il potere esclusivamente in capo all'autorità giudiziaria di restringere con atto motivato la libertà personale, quello affidato all'iniziativa della P.g., in quanto meramente anticipatorio o sostitutivo o derogatorio o residuale che dir si voglia del primo in ragione dell'eccezionalità e dell'urgenza, non può mai superarlo o eccederlo.

L'affermazione, in chiave processuale, sta a significare che, ogni volta che alla P.g. è affidato il potere di procedere in modo cautelare all'arresto, obbligatorio (o anche solo facoltativo, anche se è tema estraneo alla materia che qui si tratta), deve corrispondere un analogo potere dell'autorità giudiziaria di disporre in via cautelare la stessa misura privativa della libertà personale.

Ed, infatti, se si vanno ad analizzare gli istituti dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, si ha modo di verificare che effettivamente tutte le volte in cui alla P.g. è consentita l'iniziativa di procedere all'arresto obbligatorio (o, anche solo, facoltativo) corrisponde l'analogo potere dell'autorità giudiziaria di applicare la misura cautelare della custodia in carcere.

Nel caso che ci interessa, per contro, alla P.g. viene conferito il potere di procedere all'arresto obbligatorio della persona che commette una mera contravvenzione (peraltro, eccedendo la previsione degli artt. 272 e segg. c.p.p. e delle norme speciali), pur non corrispondendo un analogo potere in capo all'autorità giudiziaria.

Alla prima, ad una autorità amministrativa, dunque, è dato il potere di privare della libertà personale una persona che non può essere attinta da analoga misura da parte dell'autorità giudiziaria.

Né vale sostenere che all'autorità giudiziaria viene attribuito comunque il potere di convalidare la misura restrittiva in questione.

Rimane, infatti, che alla P.g. viene conferito un potere che, configurandosi autonomo e addirittura superiore rispetto a quello della Magistratura, viola il precetto costituzionale che affida solo a questa la possibilità della privazione della libertà personale.

La questione sollevata è da ritenere rilevante.

Lo straniero è stato arrestato ai sensi della norma di cui viene sollevato il sospetto di incostituzionalità.

La questione è, altresì, rilevante ai fini della convalida dell'arresto, procedura che non è stata esaurita ed anzi è stata sospesa proprio al fine di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Sotto tale aspetto, è irrilevante che l'imputato sia stato rimesso in libertà ai sensi dell'art. 391, u.c. cpp. (si confronti, a tal proposito, sentenza Corte costituzionale n. 54 del 1993).

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, legge n. 286/1998 (così come modificato dalla legge n. 189/2002) nella parte in cui prevede, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione.*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.*

*Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'imputato, al difensore e al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Trento, addì 15 gennaio 2003

*Il giudice: RAIMONDI*

03C0631

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

## Comunicato di rettifica relativo alla sentenza n. 37 del 16 gennaio - 5 febbraio 2003

Nel titolo premesso alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 16 gennaio 2003, riportato sia nel sommario sia alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* - 1<sup>a</sup> serie speciale -, edizione straordinaria, dell'11 febbraio 2003, il tipo di giudizio deciso è indicato erroneamente come «giudizio di legittimità costituzionale in via *incidentale*». In luogo di tale formulazione, leggasi invece quella di «giudizio di legittimità costituzionale in via *principale*».

**03C0739**

---

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(6501598/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	<b>ALTAMURA (BA)</b>	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	<b>ANGRI (SA)</b>	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	<b>BENEVENTO</b>	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	<b>CASERTA</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	<b>CAVA DEI TIRRENI (SA)</b>	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	<b>COSENZA</b>	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	<b>ROMA</b>	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	<b>SALERNO</b>	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	<b>TORINO</b>	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 3 0 6 2 5 \*

€ 5,60